Edizione provvisoria

XV legislatura

A.S. 1817-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"

nota di lettura

Dicembre 2007
n. 66

servizio del bilancio
del Senato

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Segreteria tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi
dott.ssa Chiara Goretti tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata
dott. Luca Rizzuto tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa
dott. Renato Loiero tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio
dott. Stefano Moroni tel. 3627

Ha collaborato la dott.ssa Letizia Falasconi nell'ambito di uno stage di studio presso il Servizio Bilancio del Senato

INDICE

PREMESSA **7**

Articolo 1 ..... ***8***

Comma 4 (Agevolazione ICI - coniuge non assegnatario) 8

Comma 6, lettera *a)* (Aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili) 9

Comma 6, lettera *b*) 9

Comma 15 (Detrazione fiscale per le famiglie numerose) 10

Commi 20 e 21 11

Comma 32 14

Comma 33 (Interessi) 15

Comma 33 lettera p) 19

Comma 34 (Ammortamento anticipato beni nuovi acquisiti nel 2008) 20

Comma 36 (Commissione sulla fiscalità delle imprese immobiliari) 24

Commi 46-49 (Imposta sostituiva operazioni di riorganizzazione) 25

Commi 50-51 (Tassazione IRAP plusvalenze immobili non strumentali) 26

Commi 58-62 (IAS) 29

Comma 79 34

Commi 83-90 34

Commi 92-94 35

Comma 95 36

Commi 96-117 37

Commi 138-154 40

Commi 155-157 (*Reverse charge*) 45

Comma 158-159 45

Comma 160 46

Comma 166 (Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) 47

Comma 179 48

Comma 198 48

Commi 228-232 49

Comma 239 50
Commi 253-254 51
Commi 255 e 261 lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) punto 1 52
Comma 261 lettera *e)* punto 2 (Pedaggi autostradali) 57
Comma 261 lettera *f)* (Cavalli da corsa) 58
Comma 262 (IVA di gruppo) 59
Commi 263-265 60
Comma 271 60
Comma 272 61
Comma 273 (Variazioni colturali) 62
Commi 276-281 62
Comma 286 (Detrazione per pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia) 67
Commi 290-293 (Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici) 69
Comma 294 72
Commi 295-312 (Trasporto pubblico locale) 73
Commi 313-319 (Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali) 77
Comma 320 79
Comma 346 lettera *a*) (Assunzioni nei Vigili del fuoco) 79
Comma 346 lettera *c*) (Assunzioni nel Corpo forestale dello Stato) 80
Comma 351 (Disposizioni sulle Commissioni tributarie) 81
Commi 358, 359 e 362 (Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento e controllo delle Agenzie fiscali) 82
Commi 363-366 (Acquisizione dati dei distributori automatici di beni e servizi) 86
Comma 374 (SIIQ - società di investimento immobiliare quotate) 88
Comma 379 (Disposizione ulteriore relativa al patto di stabilità interno) 90
Articolo 2 ***..... 91***
Commi 8 e 15 (Disposizioni varie per gli enti locali) 91
Commi 16-22 (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi) 92
Commi 23-32 (Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali) 94

Commi 35–37 (Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni) 96

Comma 39 (Modifiche alla disciplina dei Conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide) 96

Comma 65 (Infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio della Sardegna) 98

Commi 75-77 (Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato) 98

Comma 78 (Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari) 99

Commi 86-88 (Finanziamento OIC) 100

Commi 89 e 90 (Indennità di espropriazione) 100

Comma 97 (Comando dipendenti ex articolo 33 legge n. 488/1988) 101

Comma 100 (Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica) 102

Commi 102–104 (Fondo per la legalità) 103

Commi 105 e 106 (Vittime della criminalità organizzata e del dovere) 104

Commi 107-113 (Interventi per eventi calamitosi) 108

Commi 116 e 117 (Recupero tributi e contributi e sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari) 111

Comma 135 (Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola) 112

Comma 175 (Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas) 113

Comma 183 (Imprenditoria femminile) 113

Commi 194 e 195 (Internazionalizzazione e competitività del sistema turistico nazionale) 114

Commi 196-203 (Garante per la sorveglianza dei prezzi) 115

Commi 221-223 (Sgravi per le imprese di cabotaggio marittimo) 116

Comma 224 (Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto) 117

Comma 238 (Proroga contributi in favore delle imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario di merci) 118

Commi 252 e 253 (Intermodalità e utilizzo di mezzi meno inquinanti) 118

Comma 254 (Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico) 119

Comma 262 (Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo) 120

Comma 280 120
Commi 285–287 (Residenze di interesse generale) 121
Comma 288 (Interpretazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1998) 121
Commi 296-298 (Sostegno alle imprese editrici e TV locali) 122
Commi 337 e 338 (Dotazione organica degli Enti parco nazionali) 123
Comma 339 (Commissione di riserva Aree protette) 124
Comma 356 (Autorità nazionale per la sicurezza alimentare) 125
Commi 358 e 359 (Agenzia nazionale per la formazione continua) 125
Commi 361-365 (Soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati, vaccinazioni e talidomide) 129
Comma 369 (Adeguamento indennità di bilinguismo) 130
Comma 371 (Modifiche al comma 1 dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281) 131
Comma 374 (Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale) 132
Comma 375 (Modifica alle procedure di stabilizzazione dei precari degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 1, comma 566, della legge finanziaria 2007) 133
Commi 382–385 (Interventi per la tutela degli animali) 134
Comma 407 (ARCUS spa) 134
Comma 416 (Regolamento per il reclutamento dei docenti) 135
Comma 444 (Ridestinazione di risorse non assegnate) 135
Commi 446-449 (Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori) 136
Commi 450 e 451 (Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari) 136
Comma 457 (Congedo di maternità e parentale) 137
Commi 466-471 (Risorse per le politiche sociali) 138
Commi 475–480 (Fondo di solidarietà per i mutui) 140
Commi 496-499 (Anticipazioni tra gestioni previdenziali) 140
Comma 502 (Fondo "Espero") 141
Commi 506 e 507 (Contenziosi con l'INPS) 142
Comma 508 (Risorse per l'attuazione del "Protocollo Welfare") 143
Comma 513 (Agevolazioni per acquisto di computer) 143
Comma 514 (Riduzione prelievo fiscale sul TFR) 144

Comma 515 (Regime fiscale sui trattamenti pensionistici complementari) .. 145
Comma 516 (Commissione di studio sulla tassazione del TFR) 147
Commi 526-529 (Reinserimento professionale dei parasubordinati) 147
Comma 538 (Destinazione Fondo per le aree sottoutilizzate) 148
Commi 549-553 (Stabilizzazione di lavoratori)..... 149
Comma 560 (Modifica al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314) 151
Commi 577-585 (Potenziamento del sistema pubblico di connettività)..... 152
Comma 591 (Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili) 154
Commi 603-608 (Modifiche al dispositivo di riordino della Giustizia militare) 155
Articolo 3*..... *158
Comma 24 (Abrogazione dei commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e riversamento delle risorse non impegnate alle entrate al bilancio dello Stato) 158
Comma 35 (Proroghe sulla programmazione negoziata)..... 159
Comma 46 (Emolumenti)..... 159
Commi 53, 60, 62 e 63 (Disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti)..... 160
Commi 67-74 (Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni)..... 162
Comma 75 (Somma versata all'entrata dello Stato per sentenza n. 1545/07 del 2007)..... 164
Commi 77-79 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni) 165
Comma 84 (Lavoro straordinario FF.AA e FF.PP) 166
Comma 85 (Esclusione dei lavoratori del S.S.N. dal diritto al riposo giornaliero ai sensi dell'articolo 7 de decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66)167
Comma 88 (Assunzioni nel CNEL)..... 168
Comma 91 (Procedure di stabilizzazione dei Vigili del fuoco)..... 169
Comma 93 (Assunzioni di personale nell'Arma dei carabinieri)..... 170
Commi 94 e 95 (Stabilizzazione del personale precario) 171
Comma 111 (Assunzioni Ministero risorse agricole e forestali per la gestione delle aree naturali protette) 173
Commi 113 e 114 (Disposizioni in materia di assunzioni nelle ARPA e su modalità di impiego degli esperti presso personale del Ministero degli esteri)..... 173

Comma 122 (Rivendite generi di Monopolio) 175
Comma 128 (Procedure di Mobilità in favore del Ministero della Giustizia) 175
Comma 131 (Aliquota delle risorse per i rinnovi contrattuali del P.I. per il biennio 2006/2007 a favore del Comparto scuola) 176
Comma 138 (Equiparazione dei Segretari comunali e provinciali ai Dirigenti del comparto autonomie) 177
Comma 147 (Personale A.T.A della scuola) 178
Commi 148-150 (Stanziamenti aggiuntivi la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno). 179
Comma 151 (Riduzione stanziamenti in Tabella C) 180
Commi 157-159 (Fondi vari) 181

PREMESSA

Il presente *dossier* è stato elaborato in assenza del testo Senato del ddl finanziaria. Dati i tempi ristretti a disposizione, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 104 del Regolamento del Senato (considerazione delle sole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati), si è privilegiato l'esame delle norme per le quali è stata resa disponibile una relazione tecnica. Il più delle volte sono stati omessi commenti su norme di contenuto ordinamentale ovvero tali da non presentare problemi di quantificazione o ancora costruite come tetti di spesa a fronte di meccanismi normativi di natura discrezionale, in quanto tali da non implicare anche in questo caso aspetti problematici dal punto di vista della quantificazione degli oneri.

Le rubriche dei commi, ove riportate e non presenti nel testo del disegno di legge, hanno meramente carattere indicativo e servono a fornire una prima indicazione sul contenuto dei vari commi.

Articolo 1

Comma 4
(Agevolazione ICI - coniuge non assegnatario)

Per quanto riguarda il comma 4, un'osservazione va fatta per quanto riguarda la modifica introdotta dalla Camera dei deputati. Con tale modifica si è in sostanza introdotto, nella destinazione dell'eventuale maggior gettito nel 2008 alla riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, un vincolo nel senso che la misura della restituzione del cd. *fiscal drag* non può in ogni caso risultare inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, sia pure con il *caveat* costituito dal fatto che la detrazione verrà corrisposta sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Il problema che una tale disposizione può comportare, pur considerandone la complessiva valenza programmatica, è che il vincolo quantitativo relativo ad un valore non inferiore al 20 per cento di quanto risulta per le fasce di reddito più basso può confliggere con la consistenza delle eventuali maggiori entrate disponibili per tale tipo di utilizzo. Non sarebbe sufficiente a tal riguardo il citato *caveat* relativo ai limiti della corresponsione, che sembra infatti far riferimento più alle modalità e alla modulazione (eventualmente) temporale della restituzione stessa, anziché alla sussistenza dell'obbligo di restituire almeno il 20 per cento citato. Non va sottaciuto peraltro che tale ultimo vincolo è collocato nella norma dopo il *caveat* indicato, con ciò fungendo da norma di chiusura comunque da applicare. Va anche considerata però l'indeterminatezza quantitativa dell'importo "vincolato", dal momento che presumibilmente in fase attuativa occorrerà individuare la soglia al di sotto della quale viene fissata la fascia di reddito più bassa, cui la norma fa riferimento. Sarà da questa determinazione che sarà possibile fissare l'ammontare specifico della restituzione. Se si riconosce però una posizione in capo al singolo contribuente configurabile come diritto soggettivo, in tale ipotesi si determina l'eventuale problema di insufficienza di risorse a disposizione, ove le maggiori entrate utilizzabili siano di importo inferiore.

Comma 6, lettera *a)*
(Aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili)

Il comma 6, lettera a), introducendo il comma 2-*bis* nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevede la possibilità per i comuni di deliberare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'ICI inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L'agevolazione è limitata all'unità immobiliare oggetto degli interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur attesa la facoltà e non l'obbligo dei comuni di deliberare, nel caso di specie, aliquote agevolate ICI, occorre evidenziare che, laddove gli enti locali si avvalgano di tale facoltà, il regime agevolativo potrebbe causare perdite di gettito difficilmente quantificabili *ex ante,* in quanto legate all'effettivo comportamento dei contribuenti (circa l'installazione degli impianti in questione), rendendo in qualche misura più aleatoria le previsioni di gettito ICI.

Comma 6, lettera *b*)

La disposizione introduce la possibilità, per il soggetto passivo ICI che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, di determinare l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per le abitazioni principali e le relative detrazioni, in percentuale alla quota posseduta; ciò a condizione, però, che non sia proprietario o titolare di un diritto reale, nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale, su un altro immobile destinato ad abitazione.

La RT afferma che, pur avendo la norma portata innovativa (in quanto attualmente tali soggetti, nella determinazione dell'imposta dovuta, non possono applicare le aliquote e le detrazioni agevolate riservate alle abitazioni principali), la perdita di gettito ICI si può considerare di entità irrilevante, data la scarsa numerosità dei soggetti interessati.

Al riguardo, si osserva che le statistiche riportano un numero di separazioni tendenzialmente in aumento in ragione d'anno[1], per cui, se si stima un aumento del numero dei potenziali beneficiari della disposizione in esame, potrebbero configurarsi nel tempo effetti più consistenti sul gettito.

Comma 15
(Detrazione fiscale per le famiglie numerose)

La norma in esame introduce una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche pari a 1.200 euro annui per ogni famiglia con 4 o più figli a carico; qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti, viene riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata.

La RT stima gli effetti finanziari della disposizione attraverso elaborazioni con il modello di microsimulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005; i redditi (tranne le rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno 2008. La perdita di gettito IRPEF rispetto alla normativa vigente risulta pari, in termini di competenza 2008, a circa 153 mln, al lordo della parte incapiente stimata in circa 78 mln; la perdita di gettito relativa alle addizionali regionale e comunale è stimata rispettivamente in circa 4,7 mln e 1,4 mln. Nella stima del gettito di cassa si è considerato che la disposizione entri in vigore nel 2008 e che per i percettori di redditi di lavoro dipendente e pensione, la parte incapiente venga restituita, per una quota pari a 11/12, dal sostituto di

[1] Cfr. ISTAT, *Statistiche in breve*, Tavola 1 -Separazioni e divorzi – Anni 1995-2005, diffuso il 26 giugno 2007.

imposta nell'anno di spettanza. Pertanto, l'andamento del gettito di cassa sarà pari, nel complesso, a 119,2 mln per il 2008, 168 mln per il 2009 e 159,1 mln per il 2010.

Al riguardo, non è possibile effettuare una verifica della quantificazione, dal momento che essa è stata elaborata con il modello di microsimulazione sopra ricordato. Si rileva tuttavia che, a fronte di un'agevolazione a carattere permanente, la RT elabora una stima essenzialmente statica, senza tenere quindi in considerazione scenari alternativi, legati a possibili cambiamenti socio-demografici (in relazione per esempio alla eventuale crescita degli attuali flussi di immigrazione ovvero all'emersione di quote di lavoro attualmente sommerso) i quali potrebbero ragionevolmente essere compatibili con un aumento, nel tempo, delle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame. Si segnala infine che, sulla base di dati ISTAT[2], le famiglie con 6 o più componenti (che nella maggior parte dei casi corrispondono presumibilmente alle famiglie con 4 o più figli[3]) risultano pari, nella media del periodo 2005-2006, a 345.000 unità (pari all'1,5% di 23 milioni di famiglie). Sembra quindi che, per quanto la norma specifichi che condizione dell'agevolazione è che i 4 o più figli siano a carico, i potenziali beneficiari dell'agevolazione stessa potrebbero diventare, in prospettiva, sensibilmente più numerosi di quelli considerati dalla RT per effettuare il calcolo della quantificazione[4]; anche questo elemento induce a ipotizzare una sottostima dell'onere.

Commi 20 e 21

Il primo periodo del comma 20 proroga fino al 2010 le agevolazioni tributarie di cui ai commi 353, 358 e 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzate al risparmio energetico.

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con

[2] Cfr. ISTAT, *La vita quotidiana nel 2006*, Capitolo 1 – Le famiglie, Informazioni n. 12, 2007.
[3] Esclusi i casi in cui alcuni componenti siano rappresentati da parenti di altro genere.
[4] 153 mln /1.200= 127.500.

analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, è concessa una detrazione dall'imposta lorda in un'unica rata per una quota pari al 20 % degli importi a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, è concessa una detrazione dall'imposta lorda in un'unica rata per una quota pari al 20 % degli importi a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW è concessa una detrazione dall'imposta lorda in un'unica rata per una quota pari al 20 % degli importi a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento.

Il secondo periodo del comma 20 specifica che le disposizioni di cui al comma 347 della legge finanziaria per il 2007 si applicano anche alle spese relative a impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 31 dicembre 2009; il terzo periodo, infine, stabilisce che l'agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21, ovvero 2 mln di euro, da utilizzare con modalità stabilite attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT quantifica una perdita di gettito complessiva pari a 183,1 mln per il 2009 e 128,3 mln per il 2010, in termini di cassa. Ai fini del calcolo, essa utilizza, con riferimento ai frigoriferi, i dati forniti da Ceced Italia[5] (fonte GFK)[6], che riportano, per gli anni 2006 e 2007, una stabilità del numero di pezzi venduti e un *trend* crescente di quota percentuale di vendite di apparecchi ad elevata efficienza energetica.

Il numero totale di frigoriferi e congelatori acquistati nel 2007 in Italia è pari a circa 2 milioni (1,6 milioni di frigoriferi e 0,4 milioni di

[5] Associazione Nazionale Produttori di Apparecchi Domestici e Professionali.
[6] GFK *Marketing Services* Italia – Società di ricerche di mercato.

congelatori); di questi il 90% è acquistato in sostituzione, con una media del 28% di apparecchi di classe energetica A+ o superiore.

Si ipotizza quindi che nel 2008 il numero di frigoriferi e congelatori per i quali si può fruire dell'agevolazione, di classe A+ o superiore, sia pari al 30% del totale in sostituzione, quindi 540.000 pezzi (di cui 432.000 frigoriferi e 108.000 congelatori) e che nel 2009 e nel 2010 tale numero sia pari in totale a 630.000 e 720.000 rispettivamente (si ipotizza un incremento del 5% ogni anno), con lo stesso rapporto tra numero di frigoriferi e di congelatori.

Considerando il totale di acquisti in sostituzione stimato ed ipotizzando (considerando un prezzo medio di acquisto per frigorifero pari a 850 euro e per congelatore pari a 350 euro) una detrazione media per frigorifero e congelatore acquistato pari rispettivamente a 170 e 70 euro e, in via prudenziale, che si verifichi la piena capienza della detrazione nell'imposta, la conseguente riduzione di gettito IRPEF è stimata, in termini di competenza, in circa 81 mln per il 2008, 94,5 mln per il 2009 e 108 mln per il 2010. La riduzione di gettito in termini di cassa viene indicata in 141,8 mln per il 2009 e 104,7 per il 2010.

Per quanto riguarda le agevolazioni relative ai motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW ed ai variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW, la RT utilizza i dati pubblicati da Confindustria, dai quali risulta un parco installato di motori e *inverter* delle potenze indicate pari a circa 5,9 milioni di pezzi. In base alla distribuzione stimata per potenza installata, viene quantificata una detrazione media spettante per pezzo acquistato pari a 400 euro. In base ai dati provvisori dell'ENEA per gli analoghi incentivi relativi al 2007, il numero delle relative comunicazioni pervenute finora risulta nell'ordine di poche centinaia di unità. Nell'ipotesi, definita prudenziale, che il numero di acquirenti annuo risulti incrementato e sia pari all'1% del totale dei pezzi installati e che si verifichi la piena capienza della detrazione nell'imposta lorda, si stima quindi una diminuzione di gettito IRPEF/IRES, competenza annua, pari a circa 23,6 mln (5.900.000*1%*400). La riduzione del gettito di cassa è quindi indicata in 41,3 mln per il 2009 e 23,6 mln per il 2010.

La RT non prende in considerazione la disposizione relativa agli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, di cui al secondo periodo del comma 20, né il successivo comma 21.

Al riguardo, si osserva che la stima del numero dei pezzi acquistati con diritto ad agevolazione sembra essere costruita staticamente, in quanto si basa sulle vendite 2007 senza scontare effetti di incentivo sulle quantità vendute ricollegabili all'agevolazione prevista. Ciò vale in particolare per la stima delle quantità del primo anno, mentre non è chiaro se le percentuali di aumento stimate dalla RT negli anni successivi al primo (5% per i frigoriferi e 1% per i motori ad alta efficienza e gli *inverter*) abbia tenuto conto anche dell'effetto incentivante che la disposizione in esame potrà produrre sulla vendita dei suddetti beni. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Si rileva poi che gli effetti delle agevolazioni in esame determineranno un minor gettito, rispetto alla legislazione vigente, anche con riferimento all'anno 2011.

Con riferimento ai periodi 2 e 3 del comma 20 e al successivo comma 21, poiché viene specificato che gli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009, entro un limite di spesa di 2 mln, non è chiaro come si possa rendere effettivo il limite di spesa indicato attraverso il citato decreto ministeriale, visto che la formulazione letterale della norma richiama le disposizioni di agevolazione per gli impianti a condensazione, per i quali il primo periodo del comma 20 sembra stabilire un diritto soggettivo ad utilizzare l'agevolazione.

Comma 32

Il comma in esame è volto ad estendere il regime agevolato in materia di imposta di registro, imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 601 del 1973, alle operazioni di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. svolte nell'ambito della gestione ordinaria.

La RT afferma che l'accoglimento della proposta in oggetto determinerebbe oneri erariali di entità non rilevante, sia perché introdurre formalmente una norma agevolativa che, di fatto, già in molti casi risulta essere applicata, sia perché gli effetti di gettito

rilevati sulla base alla normativa vigente risultano di importo trascurabile; la RT asserisce infatti che dall'analisi dei dati relativi all'imposta di registro sugli atti stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., per le annualità del 2006 e del 2007 (per quest'ultimo anno si tratta di dati parziali) è emerso che i relativi negozi di finanziamento godono già di un trattamento fiscale di favore, essendo stati registrati come negozi agevolati, oppure in ogni caso determinano importi di imposta di registro e ipotecaria alquanto irrisori.

Al riguardo, si ricorda che, sulla base della legislazione vigente, come si ribadisce nella risoluzione 137/E del 14 giugno 2007 dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti svolte nell'ambito della gestione ordinaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, sono assoggettate ad un'imposta fissa di registro pari a 168 euro e ad un'imposta ipotecaria del 2%; la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del registro, ipotecaria e catastale dello 0,25%, di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, è infatti prevista per la sola gestione separata, relativa a finanziamenti a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Per quanto possa trattarsi di importi non significativi, sarebbe opportuno che il Governo rendesse noti i dati ai quali la RT fa riferimento, nel presupposto che se, eventualmente, risultasse confermato un onere occorrerebbe predisporre una opportuna copertura in relazione al minor gettito che la norma in esame appare comunque destinata a produrre.

Comma 33
(Interessi)

Con un emendamento presentato dal Governo sono state modificate parti della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, così come novellata dal disegno di legge in esame, nonché la disciplina applicativa transitoria, per il primo e secondo periodo d'imposta di applicazione, contenuta nelle medesime disposizioni.

In particolare, per quanto concerne il primo comma del nuovo articolo 96 del TUIR, si prevede la possibilità, a partire dall'esercizio 2010, di riportare la quota di risultato operativo lordo (ROL)

eccedente l'ammontare di interessi passivi e di oneri finanziari di competenza, ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

L'ulteriore modifica, riguardante il comma 4 del citato nuovo articolo 96 del TUIR, concerne sia l'eliminazione del limite temporale di riporto degli interessi passivi deducibili (fissato nella versione originaria in cinque anni), sia l'eliminazione del diritto di interpello all'Agenzia delle Entrate, in base al quale si sarebbe potuta ottenere la disapplicazione totale o parziale del limite temporale di cinque anni di riporto in avanti degli interessi passivi non dedotti per incapienza[7].

Viene inoltre modificato il comma 5 del nuovo articolo 96 del TUIR, aggiungendo una disposizione che prevede l'esclusione della nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi per talune specifiche società.

Si tratta in particolare di società di costruzione e gestione di opere pubbliche nell'ambito di programmi di *project financing*, di società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori (società c.d. a ribaltamento dei costi) e delle società costituite per il realizzo e l'esercizio di interporti di cui alla legge n. 240 del 1990.

Si aggiunge infine il comma 8, nel quale si prevede che, ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere che presentano i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c).

Ulteriore modifica viene apportata al comma 34 dell'articolo in esame con riferimento alle modalità di entrata in vigore della nuova disciplina; nello specifico è previsto che per il primo e secondo anno di applicazione del nuovo regime di deduzione degli interessi passivi il limite calcolato con riferimento al ROL viene aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro.

La RT presentata dal Governo stima gli effetti di minor gettito a partire dall'anno 2009 con riferimento alla norma, recata dalla modifica del citato comma 34, che consente di aumentare il limite di deducibilità degli interessi passivi, pari a 10.000 e 5.000 euro rispettivamente, per i primi due anni di applicazione del nuovo regime fiscale in discorso.

---

[7] L'incapienza è generata dall'ammontare di interessi passivi e oneri finanziari eccedenti rispetto al 30% del ROL.

Tale minor gettito in termini di cassa, considerando gli effetti del meccanismo di saldo ed acconto, è pari a circa 371 mln per il 2009 e 65 mln per il 2010.

Per quanto riguarda invece le altre modifiche, in sede di quantificazione la RT si limita a indicare che, per quanto concerne il riporto agli anni futuri dell'eccedenza di ROL non assorbita dagli interessi passivi di competenza (novella recata dal citato comma 4 dell'articolo 96 TUIR), gli effetti finanziari di cassa saranno concretamente operanti solo dal 2012.

Invece la modifica concernente l'esclusione di alcune tipologie di società (novella recata dal citato comma 5 dell'articolo 96 TUIR) viene valutata non produttiva di effetti finanziari, considerando che trattasi di società che, per il tipo di attività svolta e le modalità applicative, non soffrono di problematiche concernenti la sottocapitalizzazione.

Inoltre si stimano gli effetti di minor gettito recati dal citato nuovo comma 8 dell'articolo 96 TUIR, che prevede, da parte della società capogruppo (*holding*) che acquisisce una partecipata estera, l'utilizzo di eccedenze di ROL a copertura di eventuali interessi passivi indeducibili in capo alla società madre stessa.

La RT, al fine di stimare la variazione di gettito, ipotizza che in capo alle *holding* si abbia, per effetto di tale nuova norma, la totale compensazione degli interessi passivi che altrimenti sarebbero rimasti indeducibili.

Tale ipotesi conduce ad una stima di diminuzione di gettito pari a circa 50 mln.

Considera inoltre che solo il 20% delle *holding* sia interessato dalla norma in questione e che pertanto il minor gettito definitivo in termini di competenza sia pari a circa 10 mln; applicando il meccanismo del saldo/acconto si ha una perdita di gettito in termini di cassa pari a circa 18 mln di euro per l'anno 2009 e 10 mln a decorrere dal 2010.

Al riguardo occorre evidenziare che tutte le modifiche apportate al nuovo regime di deduzione degli interessi passivi sono potenzialmente in grado di generare minor gettito rispetto a quanto quantificato in RT originaria; in particolare, ci si sofferma sulla disposizione recata dal citato nuovo comma 4 che, pur producendo effetti finanziari a decorrere dall'anno 2012, ad una prima interpretazione sembra in grado di diminuire notevolmente il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'originaria versione.

Infatti, occorre sottolineare che in presenza di tale norma le aziende possono essere indotte a stilare dei piani finanziari di deduzione degli interessi passivi, attesa anche l'eliminazione temporale dei cinque anni di riportabilità in avanti degli interessi non dedotti, che potrebbero del tutto annullare le condizioni di minor deducibilità degli interessi (deduzione rapportata al 30% del ROL), che rappresentavano i presupposti sui quali era stata costruita la quantificazione di maggior gettito presentata nella RT originaria[8].

Con tali modifiche infatti si va ad aprire un varco di non facile quantificazione, ma il cui risultato è sicuramente quello di produrre un notevole decremento del gettito stimato originariamente, dovuto alle nuove regole che si contrappongono alla disciplina originariamente dettata che prevedeva condizioni precise circa le modalità di deducibilità degli interessi passivi.

Analoghi effetti diminutivi delle originarie stime di gettito erano ricollegabili all'autorizzazione al diritto di interpello ai fini della disapplicazione della più restrittiva normativa di deducibilità degli interessi, possibilità peraltro ora negata mediante la soppressione dell'emendamento (approvato in prima lettura) che ne aveva autorizzato il ricorso in relazione alle fattispecie in esame.

In merito, invece, alla quantificazione riferita alla nuova disciplina di cui al comma 2, giova sottolineare la mancanza di dati che consentano di verificare il minor gettito quantificato; in particolare occorrerebbero stime sul numero di soggetti che potrebbero utilizzare il *surplus* di deducibilità concesso per i primi due esercizi di applicazione del nuovo regime, nonché la quota di prevedibile effettivo utilizzo.

Inoltre, occorrerebbe verificare se le stime prodotte dal Governo tengano conto anche degli eventuali effetti congiunti che potrebbero derivare dal combinato disposto delle disposizioni relative alla deducibilità degli interessi passivi di cui ai citati nuovi commi 1 e 4 e le disposizioni in materia di compensazione delle eccedenze di ROL mediante acquisizione di partecipate estere di cui al nuovo comma 8.

Infatti tale ultima norma, già di per sé in grado di aumentare il limite di deducibilità degli interessi passivi (pari al 30% rispetto al ROL), potrebbe amplificare gli effetti finanziari complessivi se interpretata congiuntamente con la citata norma di trascinamento

[8] Si rammenta che gli effetti di maggior gettito erano stati fatti pari a circa 1643mln di euro a partire dall'anno 2008.

futuro delle eventuali maggiori capienze di deducibilità non utilizzate dai soggetti.

Appare dunque opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito, attesa la notevole entità del maggior gettito originariamente ascritto alla norma, che sembra suscettibile di variazioni per effetto delle modifiche introdotte.

Comma 33 lettera p)

La modifica intervenuta presso la Camera ha soppresso il comma che prevedeva l'equiparazione alle spese di rappresentanza, delle perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni II e III del TUIR[9].

La RT specifica che tale disposizione non comporta effetti differenziali di gettito rispetto alla relazione tecnica originaria, in quanto quest'ultima considerava in prevalenza gli effetti relativi alle spese di rappresentanza, rinviando al decreto attuativo la revisione della disciplina della deduzione in argomento.

Da qui pertanto la conseguenza che il decreto attuativo produrrà gli effetti già iscritti in sede di relazione tecnica originaria.

Al riguardo si osserva che la quantificazione in RT originaria, come peraltro era già stato osservato[10], non consentiva di individuare chiaramente gli effetti finanziari ascrivibili all'equiparazione in discorso.

In tale ambito, per quanto risulti difficile una valutazione sugli effetti definitivi di gettito, le posizioni finali di credito o debito fiscale (che peraltro vanno a coinvolgere soggetti rientranti nella disciplina del consolidato nazionale e mondiale) risultano comunque variate a seconda delle modalità con cui vengono considerate tali tipologie di perdite (se come vere e proprie perdite o come spese di rappresentanza).

Sarebbe stata pertanto opportuna una stima a suo tempo degli effetti di gettito della prevista equiparazione e in questa sede delle

---

[9] Sezioni disciplinanti la normativa fiscale in materia di consolidato nazionale e mondiale.
[10] Vedi Nota di lettura n. 61, ottobre 2007.

variazioni che la soppressione della previsione può produrre sulla perdita fiscale complessivamente associata alla disciplina delle spese di rappresentanza, quantificata nella RT originaria in 39 mln di euro.

Comma 34
(Ammortamento anticipato beni nuovi acquisiti nel 2008)

L'emendamento in questione[11] inserisce dopo il sesto periodo del comma 34 la disposizione per cui, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, a tutti i nuovi investimenti (escluse le autovetture di cui all'articolo 164 del TUIR ed i beni di cui all'articolo 102-*bis* del TUIR[12]), effettuati ed entrati in funzione nel 2008 e per il solo medesimo periodo d'imposta, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare di cui al comma 2 dell'articolo 102 TUIR; l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi.

Pertanto, rispetto alla disposizione originaria, la modifica consente di ripristinare l'ammortamento anticipato per il solo primo anno di utilizzo del nuovo investimento, con ciò producendo una diminuzione del maggior gettito originariamente stimato[13].

La disposizione in esame non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La RT effettua i calcoli utilizzando la sezione I del quadro EC, nella quale compaiono gli ammortamenti; su tale ammontare effettua una prima decurtazione del 20% per tener conto della quota di ammortamenti non dovuti alla procedura di ammortamento anticipato.

Considera poi l'incidenza delle diverse tipologie di beni (beni materiali, impianti e macchinari, fabbricati strumentali) a seconda della loro natura e ipotizza pari al 20% la quota di ammortamenti

---

[11] L'emendamento è stato oggetto di sub-emendamento da parte del relatore, che ha aggiunto la condizione temporale finale di applicazione della nuova disciplina in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare.

[12] Questi ultimi si riferiscono a quei fattori produttivi strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate.

[13] Si rammenta che a titolo di recupero di gettito per eliminazione delle deduzioni extra-contabili, di cui l'ammortamento anticipato rappresenta la parte più consistente, la RT originaria stimava un ammontare di competenza pari a circa 4.059 mln.

anticipati riferibili ai nuovi investimenti (pertanto la quota di ammortamento anticipato riferita al solo primo anno di utilizzo).

Applicando il modello previsionale IRES alle diverse tipologie di beni così come precedentemente definite ad ogni contribuente, si ottiene una perdita di gettito di competenza pari a circa 248 mln nel solo esercizio 2008, che in termini di cassa si riflette per intero nel solo anno 2009.

Al riguardo, al di là delle varie ipotesi adottate, non puntualmente verificabili, contenute nella quantificazione e tenuto conto della impossibilità di verificare il modello previsionale IRES, ci si sofferma su un aspetto di massima della stima proposta; infatti, rapportando il valore di minor gettito dovuto all'applicazione dell'emendamento in discorso all'ammontare di recupero di gettito originario si ottiene un peso, in termini di valore di ammortamenti anticipati sul solo primo anno di utilizzo dei beni, pari a circa il 6%[14].

Tale percentuale fa riflettere in merito alla congruità del peso di detti beni sull'ammontare totale delle deduzioni extra-contabili (che generano il già citato recupero di gettito originariamente stimato in circa 4.059 mln); infatti, nella RT originaria era evidenziato il fatto che "l'utilizzo del prospetto per la deduzione extracontabile dei costi si è concentrato essenzialmente su due componenti: gli ammortamenti dei beni strumentali e le svalutazioni dei crediti, mentre scarso rilievo assumono (...) le altre voci del prospetto EC"[15].

Tale affermazione fa dunque supporre che tra le componenti preponderanti vi sia proprio l'ammortamento anticipato.

Non conoscendo le variabili di riferimento ma considerando, come anche si legge nella RT aggiuntiva, che la quota dell'ammortamento anticipato relativo al nuovo investimento si stima pari a circa il 20% delle eccedenze di periodo (quindi pari ad 1/5 del totale), sembrerebbe configurarsi una possibile sottostima dell'onere derivante dal provvedimento in discorso.

Infatti, applicando la medesima quota del 20% sull'ammontare totale di recupero di gettito originario, si otterrebbe un valore di minor gettito pari a circa 800 mln[16] (a fronte degli stimati 248 mln), che ne rappresenterebbe l'ammontare massimo .

---

[14] Tale valore è dato dal seguente rapporto: 248/4059*100

[15] Si veda pag. 211 dello stampato A.S. 1817.

[16] Calcolato come semplice prodotto tra 4.059*20%.

Va da sé che tale importo più alto rappresenterebbe il valore limite di una fascia di valori ricompresi tra i due importi suddetti; a ciò si aggiunga che la RT, basandosi su dati storici, non sembra in alcun modo tener conto di un eventuale, anche minimo, effetto incentivo derivante dalla norma in questione, che potrebbe rendere più verosimile l'ipotesi della sottostima del minor gettito.

Un altro spunto di riflessione è insito nella considerazione relativa alla modifica apportata dal relatore, che specifica che la disposizione in esame si applica in attesa della revisione dei coefficienti di ammortamento tabellare; infatti, potrebbero al riguardo emergere problematiche applicative qualora al 31 dicembre 2008 – che è il termine finale della disciplina transitoria - tali modifiche tabellari non siano state ancora introdotte[17].

Sulla base della formulazione della norma, cioè, non sembra poter essere escluso che nelle more della revisione dei coefficienti in argomento i contribuenti interessati possano continuare ad applicare il regime di ammortamento anticipato anche per i periodi successivi al 2008, con ciò dando luogo a situazioni di contenzioso tributario con eventuali oneri per l'amministrazione finanziaria.

Sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito da parte del Governo.

***

Ammortamenti anticipati beni acquistati 2008 – sogg. IRPEF

Il Governo ha provveduto a presentare una RT aggiuntiva anche con riferimento ad ulteriori effetti di gettito riconducibili alle modifiche della norma in materia di ammortamento anticipato per i nuovi investimenti effettuati nel 2008.

Tali effetti sono ricondotti – come si legge nel preambolo alla RT aggiuntiva – all'eliminazione, anche per le imprese soggette ad IRPEF, della possibilità di dedurre ammortamenti in misura superiore a quella derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari (c.d. ammortamenti anticipati), e sono esplicitamente contabilizzati nell'Allegato 7 a titolo di maggior IRPEF.

La RT chiarisce che la modifica richiede la valutazione degli ammortamenti anticipati effettuati dalle persone fisiche non esplicitati nel quadro EC, ma iscritti direttamente nelle voci del conto economico.

[17] Si rammenta che quest'ultimo è il termine finale entro il quale si riconosce l'ammortamento anticipato per i nuovi investimenti.

Utilizzando il modello IRAP 2004 gli ammortamenti sono risultati pari a circa 6,5 mld; applicando percentuali di riduzione per tener conto dei contribuenti minimi marginali e dei soli ammortamenti anticipati indicati direttamente a conto economico, si ottengono circa 780mln di euro di minori deduzioni per ammortamenti anticipati ascrivibili direttamente ai soggetti persone fisiche.

Applicando un'aliquota marginale media pari al 29%, si ha un recupero di gettito IRPEF di competenza pari a 226mln di euro; utilizzando il meccanismo del saldo/acconto si ha un recupero di gettito di 396mln di euro per il 2009 e 226mln di euro a decorrere dal 2010.

Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che l'aliquota marginale media presa a base del calcolo e fatta pari al 29%, risulta superiore rispetto a quella utilizzata in altre parti della RT stessa[18]; da ciò sembrerebbe poter conseguire quindi una sovrastima del maggior gettito IRPEF.

Inoltre occorre sottolineare un problema interpretativo di rilievo, derivante dal fatto che le modifiche introdotte alla Camera non sembrano aver cambiato l'ambito soggettivo di estensione delle disposizioni, per cui non risulta chiaro a quale specifica modifica normativa siano ricondotti gli ulteriori effetti finanziari stimati nella RT integrativa.

Infatti, sin dall'originaria quantificazione le modifiche introdotte in tale ambito hanno riguardato esclusivamente il campo di applicazione IRES (pertanto le sole società di capitali); si rammenti che la RT originaria aveva previsto possibili implicazioni anche per le società di persone (rientranti quindi in ambito IRPEF) solo qualora queste avessero optato, a partire dall'anno 2008, per la tassazione delle società di capitali[19].

Nello specifico inoltre le quantificazioni sono sempre state costruite con il modello di simulazione IRES e quanto al recupero di gettito per effetto della ripresa a tassazione delle deduzioni extracontabili (pertanto comprendenti anche gli ammortamenti anticipati) da parte di soggetti IRPEF, la RT originaria aveva esplicitamente quantificato l'incremento in un importo pari a circa 26 mln di euro[20].

---

[18] Al riguardo si rammenti la quantificazione proposta per i commi da 262 a 266, in materia di modifiche IVA.
[19] Si legga quanto indicato a pag. 208 – stampato AS1817.
[20] Si veda pag. 213 – stampato AS1817

Ciò detto, non è chiaro il processo interpretativo che ha condotto a stimare un ulteriore recupero di gettito per soggetti persone fisiche (che in via generale non sono chiamati ad applicare norme fiscali disciplinate peculiarmente per le società), dato che, nel caso di opzione al regime IRES, la quantificazione di maggior gettito sembra già essere stata effettuata in sede di RT originaria.

In più si tenga presente che la modifica per il solo anno 2008, riguardante la possibilità di calcolare gli ammortamenti anticipati per i nuovi investimenti, va ad inserirsi nel contesto del comma 34, relativo alla definizione delle decorrenze delle diverse modifiche normative contenute nel precedente comma 33 e concernenti esclusivamente l'ambito applicativo IRES.

Infine, si sottolinea che il regime opzionale di per sé agisce in presenza di situazione di convenienza economica per il soggetto IRPEF e che nella quantificazione dovrebbe tenersi conto di tale circostanza, almeno secondo un criterio di prudenza.

Si ritiene pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'estensione applicativa ai soggetti IRPEF della normativa in esame.

Comma 36
(Commissione sulla fiscalità delle imprese immobiliari)

Il comma 36 dispone l'istituzione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari; tale commissione ha il compito di proporre entro il 30 giugno 2008 l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e razionalizzazione del vigente sistema, tenendo conto sia delle differenze esistenti tra attività gestionale ed attività costruttiva, sia della possibilità di prevedere disposizioni agevolative per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, compatibilmente con le esigenze di gettito.

La RT aggiuntiva non prende in considerazione la norma in questione.

Al riguardo occorre sottolineare che la norma, nell'istituire la citata Commissione, ma non fa menzione alcuna circa la sua non

onerosità; tale aspetto andrebbe chiarito per evitare maggiori oneri, in assenza di una copertura.

Commi 46-49
(Imposta sostituiva operazioni di riorganizzazione)

Le modifiche apportate ai commi in esame durante l'esame presso la Camera dei deputati riguardano l'abbattimento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP da calcolare, in via opzionale, sia sui maggiori valori attribuiti ai beni dell'attivo delle società che partecipano alla riorganizzazione aziendale (ex comma 8 del disegno di legge originario), sia sulle deduzioni operate al fine di riallineare i valori dei beni sottoposti a deduzione extra contabile ai valori iscritti in bilancio (ex comma 10 del disegno di legge originario).

In particolare all'unica aliquota originaria prevista per ambedue i casi, pari al 18%, vengono sostituite tre nuove aliquote, differenziate in ragione di tre scaglioni di maggior valore dell'attivo (comma 46) o di eccedenza dedotta (comma 48):

- aliquota del 12% per i maggiori valori fino a 5 mln di euro;
- aliquota del 14% per i maggiori valori compresi tra 5 mln e 10 mln di euro;
- aliquota del 16% per la parte eccedente i 10 mln di euro.

Viene inoltre previsto, per ambedue i casi, il versamento dell'imposta in tre rate annuali, pari rispettivamente al 30%, al 40% ed al 30% dell'importo dovuto.

Con riferimento ai soli casi di aggregazione aziendale di cui al nuovo comma 46, è previsto l'ampliamento dell'arco di tempo entro il quale, in caso di realizzo dei beni rivalutati, la rivalutazione effettuata non ha effetto e l'imposta sostitutiva pagata si computa a detrazione dell'imposta dovuta.

Infine il comma 49 diminuisce l'aliquota dell'imposta sostitutiva, nel caso di riallineamento dei valori delle società aderenti al consolidato, portandola dal 7% al 6% ma ai soli fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini IRAP.

La RT aggiuntiva presentata a corredo delle modifiche in discorso calcola per differenza, rispetto alla quantificazione originaria,

le variazioni finanziarie ad esse ascrivibili; nello specifico si ha un maggior gettito pari a 60 mln per il 2008, a 304 mln per il 2009 ed un minor gettito pari a 28 mln per il 2010.

Le variazioni sono così giustificate: le modifiche riducendo le aliquote dell'imposta sostitutiva potrebbero determinare una maggiore adesione da parte dei contribuenti; per contro la riduzione delle aliquote riduce in parte il gettito derivante dalle imposte sostitutive in argomento.

Pertanto alla diminuzione delle aliquote sono stati correlati dei profili di adesione, da parte dei potenziali beneficiari, maggiori rispetto alla RT originaria.

Inoltre si è tenuto conto del versamento dell'imposta in argomento in tre rate annuali nonché dell'effetto negativo riveniente dai maggiori valori fiscali ammortizzabili; per questi ultimi si effettua una riduzione al 90% per tener conto delle possibili vendite e se ne stima una durata media di 5 anni.

Al riguardo si evidenzia come il maggior profilo di adesione da parte dei contribuenti non sia supportato da alcuna considerazione di natura economico-finanziaria verificabile; in particolare, con riferimento alla modifica relativa ai soggetti aderenti al consolidato fiscale, la RT non fornisce alcuna valutazione in merito all'esclusione dell'IRAP dalle imposte in luogo delle quali viene pagata l'imposta sostitutiva.

Tale considerazione non può che comportare un minor interesse da parte dei potenziali beneficiari, atteso inoltre che, per tali soggetti, l'aliquota dell'imposta sostitutiva subisce un abbattimento pari al solo 1%.

Commi 50-51
(Tassazione IRAP plusvalenze immobili non strumentali)

Le modifiche relative alla disciplina IRAP prevedono che concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze da cessione di immobili non strumentali, né facenti parte dell'attività dell'impresa (c.d. immobili relativi); inoltre si prevede la deducibilità delle quote annuali di ammortamento dei costi

per marchi d'impresa e per avviamento in misura non superiore ad 1/18 dell'onere sostenuto.

Viene inoltre previsto che le imprese individuali e le società di persone possano optare per la determinazione dell'imponibile IRAP secondo le nuove disposizioni introdotte per le società di capitali; l'opzione è valida per un triennio ed è irrevocabile.

Infine viene disposto l'aumento delle deduzioni forfetarie IRAP attualmente vigenti per le società di persone e per le imprese individuali. In particolare le deduzioni sono aumentate - a seconda del reddito imponibile - di euro 2.150[21], di euro 1.625[22], di euro 1.050[23] e di euro 525[24].

La RT aggiuntiva specifica che la prassi attuale interpreta la vigente normativa nel senso di prevedere che non appartengono alla base imponibile IRAP le plusvalenze e le minusvalenze riferite agli immobili c.d. relativi, a meno che non rientrino nella gestione ordinaria dell'impresa.

Ciò posto quantifica i valori per mezzo delle dichiarazioni UNICO 2005-società di capitali; in particolare stima in circa 165 mld di euro il valore di mercato degli immobili che presentano le caratteristiche in discorso.

Stima inoltre che il 5% di essi sia realizzato sul mercato immobiliare e che prudenzialmente il 15% di tale ammontare rappresenti una plusvalenza media in valore pari a circa 1,2 mld di euro.

Applicando l'aliquota media del 4,1%, si ottiene un maggior gettito IRAP pari a circa 50mln di euro, cifra che comprende anche le plusvalenze delle imprese non aventi la qualifica giuridica di società di capitali.

Pertanto tenendo in considerazione gli effetti di saldo/acconto, si ottiene un maggior gettito pari a circa 93 mln per il 2009 e 50 mln a decorrere dal 2010.

Con apposita RT integrativa è stato poi stimato il minor gettito a titolo di IRAP derivante dall'aumento delle deduzioni forfetarie differenziate in ragione della diversa base imponibile (comunque non superiore a 180.999,91 euro), per le imprese individuali, società di persone e professionisti. Utilizzando la microsimulazione in ambito IRAP, la RT quantifica il minor gettito di competenza in 213 mln di

---

[21] Per i contribuenti con base imponibile inferiore a 180.759,91 euro.
[22] Per i contribuenti con base imponibile compresa tra 180.759,91 e 180.839,91.
[23] Per i contribuenti con base imponibile compresa tra 180.839,91 e 180.919,91.
[24] Per i contribuenti con base imponibile compresa tra 180.919,91 e 180.999,91.

euro; per effetto del saldo/acconto si ha una perdita di gettito per il 2009 pari a 394 mln di euro, mentre a decorrere dal 2010 la perdita di gettito è pari a 213 mln di euro.

Al riguardo occorre sottolineare che le condizioni (ad esempio l'ipotesi relativa alla quota del 5% di vendita degli immobili o la percentuale del 15% della plusvalenza media) a cui è sottoposta la quantificazione non sono supportate da alcun riferimento ad andamenti di mercato nel settore della compravendita degli immobili in discorso.

Inoltre, occorre sottolineare che la quantificazione non tiene conto della facoltà di scelta da parte delle società di persone e delle ditte individuali di calcolare l'imponibile IRAP secondo le nuove disposizioni previste per le società di capitali; tale modifica è stata introdotta con emendamento del relatore durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Ciò posto si evidenzia come tale modifica non può che produrre effetti di minor gettito, che una stima prudenziale dovrebbe prendere in considerazione.

Per quanto attiene invece alla stima delle variazioni finanziarie ascrivibili all'aumento delle deduzioni forfetarie IRAP, si evidenzia che, utilizzando i dati dell'Anagrafe Tributaria (SOGEI)[25], il minor gettito riveniente dalla disposizione in esame potrebbe risultare sottostimato. In particolare, il minor gettito risulterebbe pari a circa 437 mln di euro (circa il doppio di quanto stimato in RT) ed è valutato su circa 5mln di contribuenti, rientranti nella fascia dei soggetti con base imponibile inferiore ai citati 180.999,91 euro, applicando una maggiore deduzione pari a 2.000 euro unitari (si è scelto in via prudenziale il valore di deduzione maggiore essendo trascurabile il numero di soggetti per i quali la detrazione è aumentata in misura inferiore) ed un'aliquota IRAP del 4,1% (così come utilizzata in precedenti quantificazioni).

In virtù di tali considerazioni appaiono indispensabili chiarimenti al Governo.

[25] S.INTE.S.I vedi numero dichiarazioni fino a 185.920 di valore della produzione, anno d'imposta 2004-IRAP totali .

Commi 58-62
(IAS)

I commi in esame, inseriti nell'esame presso la Camera, in generale allineano i valori delle poste di bilancio valutati secondo la normativa fiscale vigente ai valori contabili determinati dai soggetti che per obbligo o per opzione applicano i principi contabili internazionali (c.d. IAS/IFRS). Nello specifico il comma 58 introduce una serie di deroghe ai principi contenuti nei vigenti articoli del TUIR relativi alle modalità di determinazione del reddito imputabile a fini IRES, al fine di allinearne i criteri di valutazione ai principi contabili internazionali:

- art. 83, che stabilisce in via generale la rilevanza, anche fiscale, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dalla normativa IAS;

- art. 85, che stabilisce, per i soggetti IAS, che si considerano immobilizzazioni finanziarie tutte le attività non destinate alla negoziazione;

- art. 87, che diminuisce il periodo di ininterrotto possesso (portandolo da 18 mesi a 12 mesi) delle partecipazioni necessario per fruire del beneficio vigente della esenzione parziale del dividendo (c.d. *participation exemption*);

- art. 89, in cui si prevede, per i soggetti IAS, che gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti;

- art. 94, in cui si prevede che i criteri di valutazione degli strumenti finanziari (di cui all'articolo 85 comma 1, lettere c), d) ed e), acquisiti in applicazione degli IAS, valgono a fini fiscali;

- art. 101, che rinvia all'articolo 110 del TUIR stesso al fine di valutare le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite dei citati strumenti finanziari;

- art. 103, secondo cui, a differenza di quanto generalmente previsto, per marchi ed avviamento le quote di ammortamento dovranno seguire le ordinarie regole di deduzione (attualmente in non più di 1/18), indipendentemente da quanto iscritto in bilancio a seguito dell'applicazione degli IAS;

- art. 109, in cui si disciplina che per i soggetti IAS, la vigente norma sulle operazioni di arbitraggio, conosciute nella pratica

professionale con il termine di *dividend washing*[26], viene sostituita da una regola generale di totale rilevanza fiscale delle rivalutazioni e svalutazioni iscritte sulle partecipazioni oggetto di scambio finalizzato all'esclusiva elusione della norma fiscale (c.d. *trading*);

- art. 110, che detta specifici criteri di valutazione degli strumenti finanziari: in particolare il costo fiscale dei titoli (che presentano tutti i requisiti pex, ma non anche il requisito temporale dei 12 mesi) da utilizzare per quantificare la plusvalenza o la minusvalenza in caso di cessione dovrà essere ridotto dell'ammontare dei dividendi percepiti durante il periodo di possesso per la parte di essi che non ha concorso alla formazione del reddito;

- art. 112, che disciplina che i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche a fini fiscali.

Il comma 59 elimina ogni riferimento alle valutazioni fuori bilancio riprese a tassazione, essendo ormai modificati i criteri di valutazione a fini fiscali per effetto del citato comma 58.

Il comma 60 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si stabiliscano le modalità attuative e di coordinamento delle norme finora citate.

Il comma 61 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi 58 e 59 e la stabilisce a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Stabilisce inoltre che sono fatti salvi i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore in cui la determinazione dell'imposta sia stata calcolata in base alla corretta applicazione degli IAS e purché questi risultino coerenti con quanto previsto dalle modifiche contenute nel citato comma 58.

Infine il comma 62 prevede la non applicazione ai soggetti IAS delle norme contenute nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2002 in materia di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione di partecipazioni[27], che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate e che danno

---

[26] L'operazione qui in esame si sostanzia nella realizzazione di minusvalenze interamente deducibili a fronte dell'incasso di dividendi esclusi dalla formazione della base imponibile IRES. I vantaggi fiscali sono sia per il cedente (che normalmente vende ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, realizzando pertanto una minusvalenza) sia per il cessionario (che incassa dividenti esclusi per il 95% dalla tassazione IRES).

[27] Ai sensi dell'37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

luogo a minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 mln di euro.

La RT integrativa evidenzia, in via preliminare, che l'intervento operato con i commi in discorso non determina sostanziali alterazioni di natura permanente nella capacità contributiva dei soggetti che adottano gli IAS.

Pertanto si evidenzia che tutte le principali variazioni fiscali dovute alla limitazione delle valutazioni (in materia di ammortamenti, perdite, accantonamenti per rischi, inerenza dei costi, ecc) in ambito tributario rimangono immutate e laddove vi possano essere modifiche sostanziali di criteri, questi producono fenomeni finanziari simmetrici che tendono a compensarsi nel medio periodo.

Tuttavia le norme su evidenziate producono essenzialmente effetti di gettito con riferimento alle valutazioni delle passività dei bilanci bancari ed alla nuova disciplina del *dividend washing*, che prevede la regola della tassazione totale (100%) dei dividendi percepiti sulle partecipazioni scambiate (*trading*).

In merito al primo aspetto, la RT si limita a sottolinearne il limitato effetto finanziario e lo stima pari a circa 14 mln in termini di competenza.

A tale ammontare si giunge analizzando i bilanci bancari del 2005, dai quali risulta un ammontare di passività pari a circa 53 mln da cui, applicando un'aliquota media IRES del 26%, si ottiene la citata stima di maggior gettito.

Per quanto concerne invece il *dividend washing*, la stima si basa sul dato rilevato nel quadro RF di Unico 2005-società di capitali, da cui risulta un ammontare totale di dividendi esenti (*pex*) pari a circa 25.000mln di euro; di essi sono riconducibili alle operazioni di arbitraggio in discorso solo il 6% circa.

Si ipotizza inoltre che di tale ammontare, pari a 1.500 mln di euro[28], il 75% sia ascrivibile a soggetti IAS, per cui in termini di valore l'aumento di base imponibile sarebbe pari a circa 1.000 mln di euro.

Ad esso si aggiunge la quota di dividendi non soggetti alla disciplina del *dividend washing* per un ammontare sempre pari al 75% della quota residua di 1.000 mln di euro[29], cioè circa 750 mln di euro.

---

[28] Dato da (25.000*6%).

[29] Questo importo è dato dalla differenza tra 2.500 mln di euro (pari al 10% di 25.000 mln di euro cioè l'ammontare totale dei dividendi esenti) e gli stimati 1.500 mln di euro di dividendi *trading*. Pertanto: 2.500 - 1.500 =1.000 mln di euro.

Sul totale di 1.750 mln di euro il 95% rappresenta la quota esente che in virtù della nuova normativa viene totalmente ripresa a tassazione e sulla quale applicando un'aliquota media IRES del 26% si ottiene un maggior gettito pari a 432 mln di euro.

Da esso si detrae la parte di dividendi che già rientrava nella disciplina del *dividend washing* e pertanto già sottoposta a tassazione ai sensi dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, la cui RT quantificava circa 332 mln di euro; si ottiene pertanto un maggior gettito pari a circa 100 mln di euro di competenza.

L'effetto totale delle modifiche in esame produce, considerando il meccanismo del saldo/acconto, un maggior gettito di cassa pari a circa 200 mln per il 2009 e 114 mln a decorrere dal 2010.

Al riguardo si segnala in via generale la non verificabilità del peso che assumono le variabili utilizzate nella quantificazione in parola; inoltre, giova sottolineare diversi aspetti che possono indurre a riflessioni in merito alla quantificazione.

Infatti, occorre sottolineare che l'applicazione dei principi contabili internazionali produce evidenti scostamenti rispetto alle tradizionali valutazioni di bilancio.

Gli attuali princìpi di redazione del bilancio si basano sui principi della ragionevolezza e prudenza, che inducono alle valutazioni al c.d. costo storico delle componenti attive ed al valore nominale per le componenti passive di bilancio, laddove in linea di massima gli IAS prevedono valutazioni al reale valore (c.d. "*fair value*") e quindi valutazioni delle poste di bilancio orientate al mercato.

La nuova disciplina fiscale, così come modificata dai commi in esame, se da un lato riduce le differenze tra bilancio civilistico e bilancio fiscale dei soggetti IAS, dall'altro potrebbe produrre differenze evidenti, in termini di gettito, almeno nel breve-medio periodo, derivanti dai citati diversi criteri di valutazione.

Si pensi ad esempio ad eventuali rivalutazioni di valore dei cespiti di bilancio, che potrebbero dar luogo da una parte a maggiori quote di ammortamento deducibili negli esercizi di competenza e dall'altra a rilevazioni di minori plusvalenze in caso di vendita o dismissione dei beni stessi, o alle valutazioni delle rimanenze di magazzino non più stimate con il criterio del LIFO[30] (attuale modalità prevista dalla normativa fiscale), ma valutabili mediante qualunque

[30] *Last in first out*.

criterio purché esso esprima il valore più aderente alla realtà del mercato (pertanto le rimanenze potranno essere verosimilmente valutate a valori più o meno elevati rispetto al valore LIFO), oppure alla valutazione di perdite su crediti ritenute congrue ed adeguate ma comunque superiori rispetto a quelle fiscalmente riconosciute dalla vigente normativa, o infine alla possibilità di effettuare ammortamenti anticipati con stretto riferimento al maggior utilizzo del bene.

E' evidente che tali princìpi conferiscono un elevato grado di mutabilità nel tempo dei risultati di bilancio, che possono produrre variazioni di gettito in senso sia positivo che negativo, comunque difficilmente quantificabili anche se sicuramente riassorbibili nel lungo periodo.

Ciò posto, si evidenzia che la quantificazione della RT non sembra prendere in considerazione eventuali maggiori deduzioni di componenti negative di reddito; in particolare, mentre quantifica i maggiori effetti di gettito dovuti alla ripresa a tassazione dei dividendi percepiti sui titoli *trading*, non sembra stimare il maggior peso che potrebbero avere le minusvalenze ed i minori valori iscrivibili in bilancio per effetto degli IAS.

Una quantificazione prudenziale avrebbe dovuto tenere in debito conto anche un abbattimento del maggior gettito stimato per effetto dei mutati criteri di valutazione che potrebbero influenzare le stime degli amministratori verso la determinazione di importi inferiori rispetto a quelli attualmente deducibili a fini fiscali.

A ciò si aggiunga che le modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà anche coordinare le vigenti norme con le nuove disposizioni, per cui non si è in grado di valutare con accuratezza gli effetti fiscali concreti.

Inoltre, occorre porre attenzione al fatto che la normativa in esame è applicata non solo da parte di soggetti obbligati alle valutazioni secondo IAS, ma anche da parte di soggetti che optino per essa.

Va da sé che, in tal caso, per il principio delle scelte razionali dei contribuenti, tale situazione si verificherà esclusivamente nei casi di convenienza economica e cioè nei casi in cui il debito d'imposta risulti inferiore rispetto a quello emergente a legislazione fiscale vigente se non nullo.

Inoltre, ai fini della stima occorre tener presente che il secondo periodo del comma 61 sembrerebbe, ad una prima interpretazione, anticipare la decorrenza delle norme ai casi in cui le valutazioni siano fatte secondo gli IAS, ma per periodi antecedenti al 31 dicembre 2007.

Questa disposizione potrebbe andare indirettamente a sanare posizioni fiscali che a normativa vigente sarebbero sanzionabili, con ciò creando difficoltà applicative e di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, con eventuali situazioni di contenzioso.

Appaiono pertanto indispensabili chiarimenti da parte del Governo.

Comma 79

Il comma 79, modificando il D.P.R. n. 633 del 1973, estende l'aliquota agevolata del 10%, attualmente prevista per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti, anche agli spettacoli svolti con maschere, compresi i corsi mascherati e in costume.

In conseguenza di ciò vengono esclusi tali spettacoli dalla tipologia di attività assimilate alle esibizioni musicali.

La RT quantifica il minor gettito dovuto alla diminuzione dell'aliquota IVA utilizzando le statistiche SIAE sullo spettacolo in Italia (anno 2006); in esse risulta che la "spesa al botteghino" relativa alle attività con pluralità di generi, cui si possono ricondurre anche gli spettacoli in maschera in questione, è pari a circa 7 mln di euro.

In via prudenziale stima pertanto che il 25% sia direttamente imputabile alla citata tipologia di spettacoli; applicando quindi l'aliquota IVA del 10% non più incassata in virtù dell'agevolazione in discorso, si ottiene una perdita di gettito in termini di cassa e competenza pari a 180 mln di euro annui a decorrere dal 2008.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la stima risulta corretta.

Commi 83-90

I commi da **83 a 90,** modificati nel corso dell'esame presso la Camera, riformulano le disposizioni antielusive vigenti, introducendo,

oltre alla lista contenente l'elenco dei Paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni - già prevista nella versione originaria del disegno di legge finanziaria - anche una seconda lista che tiene conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri (individuando quelli nei quali tale livello non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia).

Vengono conseguentemente modificate numerose disposizioni del TUIR e altre norme fiscali e, per consentire che non vengano considerate elusive operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella *white list* ma appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, in base alle modifiche apportate (lettera h) del comma 83), si specifica che la deduzione delle spese degli altri componenti negativi relativi a tali operazioni è comunque ammessa e si applica anche alla prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Stati.

La RT afferma che si tratta di un intervento antielusivo, tuttavia non associa alla disposizione, prudenzialmente, alcuna variazione di gettito.

Al riguardo non si ha nulla da osservare, atteso che la formazione di una seconda lista consentirà verosimilmente di poter applicare le norme antielusive in modo più efficace.

Commi 92-94

La nuova disciplina recata dai commi in esame e introdotta con emendamento presso la Camera, concerne le sanzioni da irrogare ai soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, nel caso di violazione del dovere di giudizio, cui consegue l'infedeltà della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IRAP.

Pertanto nella nuova disciplina sembra ravvisarsi un nuovo ruolo per i revisori, che potrebbero essere assimilati ad ausiliari dell'Amministrazione finanziaria nella funzione di controllo fiscale di natura sostanziale, dovendo esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-*ter* del codice civile anche in ambito di corretta osservanza degli obblighi dichiarativi del contribuente.

Nel caso di omesso giudizio che comporti l'infedeltà della dichiarazione, è prevista una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione.

Tali disposizioni si applicano a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La RT non considera le nuove disposizioni.

Al riguardo occorrerebbe un approfondimento circa l'impatto della nuova disposizione sanzionatoria in termini di accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, che potrebbe essere indotta a diminuire i controlli verso le società che presentano relazioni corredate dei prescritti giudizi.

Infatti in una simile eventualità potrebbero prodursi effetti indesiderati di segno opposto rispetto a quelli legati al valore deterrente che la disposizione intende avere.

Comma 95

Il presente comma riduce, per gli anni 2008 e 2009, di 2 mld di euro l'autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006 (in materia di IVA sugli autoveicoli aziendali); il comma prevede inoltre che i risparmi in termini di minori spese per interessi conseguenti al minor fabbisogno previsto per i rimborsi in questione siano iscritti per un importo non superiore a 90mln di euro per gli anni 2008 e 2009, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo sarebbe opportuno disporre di indicazioni quantitative specifiche in merito all'entità effettiva delle richieste di rimborso, che giustifica la riduzione degli importi a suo tempo stanziati per provvedere ai rimborsi di IVA non detratta da parte dei contribuenti.

In ragione di ciò si evidenzia che il termine per la presentazione delle istanze di rimborso in discorso è scaduto a fine ottobre e che pertanto si dovrebbe essere in grado di fornire un dato attendibile che consenta di effettuare il confronto tra risorse a disposizione e risorse effettivamente utilizzabili.

Giova inoltre sottolineare che occorrerebbe disporre di elementi informativi circa i criteri di stima dell'impatto sul fabbisogno della riduzione delle regolazioni debitorie in questione.

L'Allegato 7 riporta infatti per gli anni 2008 e 2009 una riduzione del fabbisogno del settore pubblico pari alla metà dell'effetto sul saldo netto da finanziare negli stessi anni, laddove sarebbe plausibile ipotizzare anche un trascinamento di effetti agli anni successivi in relazione alla quota residua.

Non sono chiari, infine, i motivi della mancata indicazione, sempre nell'Allegato 7, di effetti in relazione all'incremento del citato Fondo per interventi strutturali in misura corrispondente ai minori interessi (nel limite di 90 mln). E' presumibile che la mancata contabilizzazione sia collegata alla imputazione di tali effetti ai singoli interventi finanziati a loro volta sul citato fondo, che da diverse disposizioni della "finanziaria" è variato in aumento e riduzione, ma alla luce di ciò sarebbe opportuno disporre di un quadro riepilogativo esaustivo di tutte le variazioni che incidono sul fondo stesso.

Appaiono pertanto necessari approfondimenti da parte del Governo.

Commi 96-117

Per quanto concerne il regime dei c.d. "contribuenti minimi", le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera sono le seguenti:

- comma 96: si esclude l'applicazione del presente regime agevolato per coloro che erogano utili spettanti agli associati in partecipazione d'opera;

- comma 104: si rendono deducibili in capo al titolare dell'impresa familiare i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell'impresa stessa fiscalmente a carico; qualora questi ultimi non siano fiscalmente a carico, il titolare potrà dedurre i

contributi solo nel caso abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi;

- comma 108: per le perdite conseguite in costanza di applicazione del regime semplificato in esame, è ora disciplinato che saranno applicabili le attuali regole in vigore. Nello specifico sarà applicabile il vigente comma 3 dell'articolo 8 del TUIR, il quale stabilisce che le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in esso; si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 TUIR (riportabilità senza alcun limite nel caso di nuova attività produttiva) e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84 (modifica dell'attività principale).

La RT aggiuntiva dichiara che le modifiche hanno un effetto di gettito sostanzialmente nullo in considerazione dei seguenti fattori:

- i soggetti esclusi a causa dell'erogazione di utili spettanti ad associati in partecipazione sono 628 su una platea di 930 mila soggetti interessati;

- l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dai collaboratori delle imprese familiari ammonta a circa 5,4mln di euro; tale valore si traduce in perdita di gettito per un ammontare massimo di 1mln di euro. Per quanto concerne le modalità di calcolo dell'acconto tale disposizione non ha effetti in virtù del comma 117, che disciplina la non applicabilità delle nuove norme per l'anno in cui avviene il passaggio;

- per quanto concerne la disciplina delle perdite il nuovo regime sterilizza gli effetti della disposizione introdotta nel comma 115, che demanda a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate le disposizioni necessarie per l'attuazione ed applicazione del nuovo regime dei contribuenti minimi; l'effetto è pertanto quello di ricostruire il quadro normativo precedente su cui si era basata l'originaria quantificazione.

Al riguardo occorre sottolineare che la RT non individua le fonti in base alle quali si stima il numero degli associati in partecipazione nonché l'ammontare dei contributi dovuti dai collaboratori delle imprese familiari.

In ragione dell'emendamento approvato alla Camera dei deputati, risulta escluso che con riferimento alle perdite generatesi in

costanza del regime agevolato possa prevedersi, in sede di provvedimenti applicativi[31], una norma differente rispetto alla vigente disciplina di cui al richiamato articolo 8 del TUIR.

Per quanto riguarda la stima degli effetti di gettito con riferimento al regime delle perdite ai sensi del citato comma 115, si rammenta che l'originaria quantificazione aveva utilizzato il metodo di microsimulazione e che, comunque, tra le variabili non era stato inserito alcun parametro concernente la disciplina delle perdite in corso di applicazione del regime dei contribuenti minimi in parola.

Per verificare poi se le modifiche apportate al comma 96 comportino una variazione di gettito migliorativa o diminutiva, sarebbe opportuno conoscere non solo il numero dei soggetti percettori di utili spettanti in virtù di un contratto di associazione in partecipazione, ma anche l'ammontare di reddito medio di riferimento sul quale si determina la convenienza o meno dell'applicazione del regime in discorso.

Infatti, nella quantificazione originaria, che stimava una potenziale platea complessiva pari a circa 700 mila unità, presumibilmente erano stati inseriti anche tali soggetti, pur non essendo esplicitata la stima di quanti di loro avrebbero aderito al regime agevolato in discorso.

Ciò comporta, inevitabilmente, l'impossibilità di verificare se la loro esclusione dal regime in parola permetta di aumentare o diminuire la stima finanziaria quantificata in RT originaria che, per di più, si componeva di variazioni finanziarie di imposte dirette ed indirette, di segno differente[32].

Solo considerando tale aspetto si potrebbe effettivamente verificare se le variazioni finanziarie sono sostanzialmente nulle, atteso che nella RT aggiuntiva l'unico effetto che si rileva è, anche se di importo limitato, pari ad una perdita di gettito teorica di 1 mln di euro.

In ragione di ciò si ritengono utili dei chiarimenti.

---

[31] Ai sensi del citato comma 115 del disegno di legge in esame.
[32] Si veda al riguardo la pag. 246 dello stampato A.S. 1817.

Commi 138-154

I commi in esame hanno subito modifiche durante l'esame presso la Camera ed in generale concernono la disciplina del servizio nazionale di riscossione.

Il comma 138 dispone che, alle società titolari di concessioni, in ambito provinciale, del servizio nazionale della riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, si applichi quanto previsto dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[33]; quanto in esso contenuto pertanto produce efficacia anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni sub provinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

Conseguenza di ciò è pertanto l'estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi - derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 - commessi dai concessionari della riscossione nell'esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio.

Il comma 139 dell'articolo in esame stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all'imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della

---

33 Il comma 426 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) dispone che il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (entrate riscosse mediante ruoli) debba essere egualmente effettuato mediante ruolo.

Per i concessionari del servizio nazionale della riscossione e per i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, si prevede quindi – per quanto qui rileva in particolare - la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005.

Per usufruire di tale sanatoria è richiesto il versamento di un importo pari a tre euro per ogni abitante residente nell'ambito territoriale dato in concessione a tali soggetti alla data del 1° gennaio 2004.

L'adesione alla sanatoria, le cui concrete modalità applicative sono state fissate nel decreto ministeriale 7 febbraio 2006, n. 112, non incide, comunque, sulle eventuali responsabilità penali.

Il pagamento dell'importo richiesto per la sanatoria, come sopra determinato, doveva essere effettuato in tre rate:

-la prima, di importo pari al 40 per cento del totale, da versarsi entro il 30 giugno 2005;

-la seconda, di importo pari al 30 per cento del totale, da versarsi entro il 30 giugno 2006;

-la terza, di importo pari al 30 per cento del totale, da versarsi tra il 21 e il 31 dicembre 2006.

Il comma 426-*bis* dispone che, in caso di adesione alla sanatoria di cui al comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse.

Nel medesimo caso, fermi restando gli effetti delle stesse definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 e ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 potevano essere presentate entro il 30 settembre 2006.

media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni.

Il comma 140 prevede la decorrenza dalla quale effettuare la quantificazione delle somme su cui calcolare gli interessi; nello specifico si ha che tale quantificazione è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire: a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data; b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

Il comma 141 prevede che l'atto di pignoramento dei crediti, del debitore fiscale, nei confronti di terzi può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.

Il successivo comma 142 stabilisce che il pignoramento dei beni possa essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-*bis*.[34]

Il comma 143 stabilisce che nei casi relativi ai reati in materia di imposte sui redditi e IVA possa esser sempre disposta la confisca dei beni.

Il comma 144, con riguardo alla rateazione delle somme dovute all'erario per debiti tributari, consente al contribuente di rateizzare gli importi accertati a seguito di controllo automatizzato nonché di controlli formali effettuati sulla base della vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi.

Si prevede che la richiesta di dilazione delle somme dovute debba essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se le somme dovute sono superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute sono invece superiori a cinquemila euro la rateazione può avvenire in un numero massimo di venti rate trimestrali, comunque di pari importo.

Se gli importi dovuti sono invece superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata

---

[34]Il richiamato articolo 72-*bis* (Pignoramento dei crediti verso terzi) stabilisce che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno.

La garanzia potrà esser data mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

Si prevede inoltre che l'ipoteca non sia assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267; sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio finanziario la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il comma 145 prevede alcune modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e delle garanzie richieste per la dilazione.

In particolare, in alternativa alla fideiussione il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito anche con iscrizione di ipoteca, in linea con la nuova disciplina commentata.

Il comma 146 modifica la disciplina relativa al discarico delle quote iscritte a ruolo per inesigibilità, riducendo da 11 a 5 mesi – sempre decorrenti dalla consegna del ruolo - il termine massimo entro il quale l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento.

Il comma 147 stabilisce i termini di decorrenza delle predette disposizioni, a seconda della modalità di accertamento (controllo automatizzato ovvero controllo formale) e a seguito di liquidazione delle imposte dovute.

Nello specifico si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:

- al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462;
- al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462;
- al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del TUIR, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

Il comma 148 stabilisce che le disposizioni contenute nel comma 146 decorrono dal 1 aprile 2008.

Il comma 149 prevede l'emanazione di un apposito regolamento per dettare l'attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d'imposta, alle garanzie da concedere e alle modalità del computo degli interessi.

Il comma 150 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi, così come disciplinato dalla disciplina in esame.

Il comma 151 modifica l'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti vantati nei confronti delle società per azioni a partecipazione pubblica (anziché "interamente partecipate dallo Stato" come previsto dalla normativa vigente).

In caso di assenso alla suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione; viene pertanto eliminato l'obbligo della società interessata a stipulare previamente una apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Il comma 152 novella l'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 203 del 2005, estendendo i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate o esistenti a favore del venditore - già previste in caso di acquisto da parte della società Equitalia Spa di rami d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione - anche alle operazione di fusione, scissione, conferimento

e cessione di aziende e rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione.

Il comma 153 novella l'articolo 4 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per le quali la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Il comma 154 prevede, inoltre, che per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni, le disposizioni di sanatoria - contenute nel citato articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, della legge finanziaria per il 2005 - si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione.

La RT non prevede effettivi gettito ascrivibili a tale insieme di norme, così come neanche l'Allegato 7.

Al riguardo non si hanno osservazioni di carattere generale, atteso che le norme disciplinate consentono di rendere più stringenti i termini e le modalità di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei contribuenti e al cui recupero è indirizzata l'attività di riscossione ora riorganizzata ai sensi della disciplina introdotta dal citato d.lgs. n. 112 del 1999.

Una particolare osservazione va fatta però in relazione al comma 138, che determina un'estensione soggettiva di una sanatoria di illeciti amministrativi inerenti all'attività di riscossione originariamente disposta dalla legge finanziaria per il 2005. Al riguardo, può essere utile un chiarimento sulla portata finanziaria dell'estensione, che dovrebbe tradursi in un aumento di gettito (la sanatoria prevedeva il versamento di un importo pari a tre euro per ogni abitante residente nell'ambito territoriale dato in concessione a tali soggetti alla data del 1° gennaio 2004).

Commi 155-157
(*Reverse charge*)

I commi da 155 a 157 riguardano la disciplina IVA, con riguardo alle sanzioni e all'applicazione del regime dell'inversione contabile.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 158-159

Il comma 158 modifica la disciplina IVA che regola la fiscalità degli operatori del settore delle telecomunicazioni; il comma 159 introduce norme sanzionatorie con finalità di deterrenza.

In particolare, viene estesa, modificando il comma 1, lettera d) dell'articolo 74[35] del D.P.R. n. 633 del 1972, l'applicazione del regime monofase, il quale prevede che l'IVA sia dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi; inoltre, in mancanza della determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, l'imposta verrà calcolata sulla base del valore normale in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione dell'utente tramite il mezzo tecnico.

La RT afferma che attualmente il fenomeno della cessione di traffico telefonico, successivamente ceduto attraverso carte telefoniche prepagate da parte di soggetti meno affidabili e talvolta non solvibili, comporta una significativa perdita di gettito Iva. La RT associa pertanto alla norma relativa all'applicazione del regime monofase un recupero di gettito pari a circa 34 mln. Le altre norme con finalità antielusive o di contrasto a frodi, sebbene ritenute suscettibili di produrre maggior gettito, non sono invece prudenzialmente quantificate.

Al riguardo, si rileva che l'imposizione in capo al concessionario comporta verosimilmente un recupero di gettito IVA;

[35] Contenente disposizioni relative a particolari settori.

tuttavia, si osserva che la RT non fornisce i dati sulla base dei quali ha effettuato la stima indicata, limitandosi a chiarire che essa è basata sui controlli, effettuati e ancora in corso, che hanno interessato quattro compagnie telefoniche, e considerando anche i possibili riflessi della norma su altri soggetti operanti nel settore con modalità analoghe.

Comma 160

Il comma 160, modificando gli articoli 18 e 20 del D.P.R. n. 601 del 1973, recanti disposizioni in materia di agevolazioni tributarie per il settore del credito, estende l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipocatastali e tasse concessionarie governative nella misura del 2 per cento anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili adibiti ad abitazione per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuaria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo[36]. Stabilisce inoltre le modalità di recupero da parte delle Agenzia delle entrate della maggiore imposta dovuta nei casi di decadenza dal beneficio.

Al riguardo, sarebbe opportuno disporre di una stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, pur sembrando, a una prima analisi, che l'effetto sia incrementativo del gettito (nel senso di far scattare un'aliquota di imposta sostitutiva più elevata per i soggetti finanziatori qualora l'atto di finanziamento non contenga le indicazioni necessarie a verificare il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali sul trasferimento di proprietà).

[36] La richiamata nota II-*bis*) prevede le condizioni che devono ricorrere ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

Comma 166
(Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti)

Il comma 166 proroga all'anno 2008 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 e già prorogato per l'anno 2007.

Si prevede inoltre la proroga al 31 dicembre 2008 di alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 36 del 2003, da ultimo differita al 31 dicembre 2007 dall'art. 1, comma 184, lett. c) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Tale ultima proroga riguarda, in particolare:

- il termine entro il quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate;
- il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche;
- il termine finale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità.

La RT, con riferimento alla proroga all'art. 1, comma 184, lett. c) della legge n. 296 del 2006, evidenzia come la stessa determini la mancata attuazione della direttiva 1999/31/CE, con conseguenti possibili censure comunitarie a carico dell'Italia.

Al riguardo, relativamente alla proroga del regime di prelievo della TARSU, si osserva che l'ulteriore proroga potrebbe avere riflessi sul gettito dei comuni, in considerazione delle differenti modalità di determinazione della TARSU e della TaRi; in particolare, a parità di metri quadrati la TaRi dovrebbe risultare di importo più elevato.

Sul punto appare quindi opportuno fornire una valutazione circa la sussistenza di effetti negativi per la finanza comunale.

Ancora, la proroga sembra prospettare la possibilità di un minor gettito IVA per lo Stato, atteso che il corrispettivo pagato a titolo di Tari, a differenza della TARSU, è soggetto a tale tributo.

Infine, per entrambe le proroghe, alla luce del loro perdurare sono da valutare possibili effetti per la finanza pubblica discendenti dagli orientamenti in materia in sede comunitaria.

Comma 179

Si segnala che dal testo sono state eliminate le disposizioni finalizzate a riportare ad aliquota normale la misura agevolata delle accise sui carburanti utilizzati dai tassisti e dalle autoambulanze, le quali sono state nel frattempo inserite nel decreto-legge n. 159 (articolo 39-*ter*, comma 1).

La RT[37] afferma che tale modifica non comporta effetti in termini di gettito, in quanto le relative maggiori entrate sono state computate in sede di relazione tecnica al citato decreto-legge n. 159.

Al riguardo, nel prendere atto del fatto che gli effetti finanziari di tali misure sono stati scomputati dal prospetto riepilogativo degli effetti del disegno di legge finanziaria[38], non si hanno osservazioni sull'eliminazione dal testo del provvedimento delle norme che le contenevano.

Comma 198

Il comma in esame precisa che, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-*ter*) del TUIR si applica comunque, per i fondi sanitari integrativi, quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 per l'anno 2007.

La RT afferma che la relazione tecnica originaria del disegno di legge finanziaria per il 2008 aveva stimato prudenzialmente l'effetto del nuovo limite di deducibilità anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute citato e che, conseguentemente, la proposta in esame non produce variazioni di gettito.

---

[37] Relativa all'emendamento governativo 9.456.

[38] Pari, in ragione d'anno, a maggiori entrate per 24,3 mln con riferimento all'accisa sulla benzina per taxi e per 4 mln in relazione all'accisa sulla benzina delle ambulanze, come quantificato dalla RT all'A.S. 1817, art. 5, comma 10.

Al riguardo, si rileva che l'argomentazione della RT non appare pertinente rispetto al contenuto della norma introdotta, in quanto il citato decreto del Ministro della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è volto ad individuare gli ambiti di intervento in relazione ai quali erogare prestazioni a carico dei fondi sanitari integrativi, operando una scelta tra possibilità alternative. Resta comunque invariato, rispetto alla versione precedente del provvedimento in esame, il tetto di deducibilità dei fondi sanitari integrativi e, pertanto, è condivisibile l'affermazione secondo cui la disposizione non produce variazioni di gettito.

Commi 228-232

I presenti commi istituiscono un credito d'imposta per l'adozione di misure di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e per quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

Il credito di imposta in argomento è concesso per il triennio 2008-2010 ed è pari all'80% del costo sostenuto per l'adozione delle suddette misure di prevenzione e comunque nel limite massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi; non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito (commi 61 e 109 del TUIR).

La sua fruizione può avvenire in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il credito in parola spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio citato, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

La norma sembra pertanto fissare un limite massimo di spesa, esaurito il quale non saranno più soddisfatte le richieste.

Le norme rinviano la definizione delle modalità applicative di attuazione ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e

finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Infine è previsto che l'agevolazione può essere fruita, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato *de minimis*[39].

La RT aggiuntiva non contempla la norma; l'Allegato 7 riporta gli effetti finanziari della disposizione, pari ai citati 10 mln di euro, per ciascuno degli anni del triennio considerato.

Al riguardo, risulta rilevante la circostanza secondo cui la norma rinvia ad apposito decreto attuativo le modalità applicative del credito d'imposta in parola.

Data l'importanza dei relativi aspetti applicativi, ne deriva la difficoltà di verificare la coerenza del tetto con il presumibile numero di domande. Circa tale aspetto si sottolinea che la norma sembra riferirsi ad un numero elevato di aziende, essendo rivolta a tutte le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso, comprese quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

Tuttavia, occorre sottoporre anche una questione circa l'andamento di cassa di fruizione del credito in parola. Infatti, è plausibile ipotizzare che, almeno per una quota relativa alle domande autorizzate sul finire dell'anno 2010 (ultimo anno di fruizione del credito in discorso), gli effetti finanziari possano aversi anche nei primi mesi dell'anno 2011.

È pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Comma 239

Il comma prevede che i contributi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 2 del 2006, recante interventi per fronteggiare la crisi

[39] Si rammenta al riguardo che si tratta della regola che, se rispettata, esenta dall'obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l'ammissibilità. La disciplina è contenuta nel nuovo regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006, che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Con particolare riferimento alla soglia per rientrare nella categoria "*de minimis*", il nuovo regolamento la ha innalzata portandola ad un importo complessivo, ottenibile da ogni singola impresa, massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

del settore bieticolo-saccarifero, non concorrono alla formazione della base imponibili ai fini dell'IRAP.

Al riguardo, si ricorda che già in base alla legislazione vigente gli aiuti comunitari in oggetto non concorrono alla formazione del reddito e che, presumibilmente, la norma è volta a rendere coerente con tale disposto anche ciò che riguarda l'IRAP; si rileva tuttavia che tale disposizione appare suscettibile di determinare una diminuzione di gettito in termini di IRAP.

Commi 253-254

La presente modifica, inserita in corso di esame presso la Camera dei deputati, novellando sia il primo comma dell'articolo 37 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi) che il primo comma dell'articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA), definisce i criteri selettivi che l'Amministrazione finanziaria deve seguire per l'attività di accertamento, comprendendo anche l'attività svolta a mezzo studi di settore.

Nello specifico viene previsto che detti criteri selettivi sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90% (c.d. imprese contoterziste).

La RT non considera la norma.

Al riguardo occorre evidenziare che la disposizione sembra poter allentare l'attività accertatrice da parte degli uffici finanziari (in particolare con riferimento all'attività svolta mediante gli studi di settore) in un comparto, quale quello manifatturiero, in cui le aziende "contoterziste" sono numerose e spesso utilizzano mano d'opera irregolare[40].

Tale considerazione induce a ritenere che la norma in esame, potendo produrre un allentamento degli accertamenti, potrebbe avere come effetto diretto una diminuzione del recupero di gettito riveniente

[40] Si veda al riguardo la ricerca del CENSIS, *L'economia sommersa*, 2001.

dagli studi di settore, che attraverso gli indicatori di coerenza e congruità permettono di verificare non solo le reali capacità reddituali delle imprese, ma anche gli eventuali utilizzi di mano d'opera irregolare.

Si ritiene pertanto di acquisire informazioni da parte del Governo sugli eventuali effetti finanziari della disposizione.

Commi 255 e 261 lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) punto 1

Il comma 261 provvede a mutare l'attuale normativa IVA in materia di beni utilizzati in uso promiscuo direttamente dall'imprenditore o dati in uso gratuito o dietro corrispettivo ai dipendenti; vengono pertanto modificati una serie di articoli del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplinante l'imposta sul valore aggiunto.

In via generale le modifiche al citato D.P.R. n. 633 del 1972 concernono i seguenti articoli:

- articolo 3: la novella prevede che non sono considerate prestazioni di servizi l'uso, personale o familiare, da parte dell'imprenditore o la messa a disposizione del personale dipendente, dei telefonini e dei veicoli stradali a motore e delle relative prestazioni di gestione, qualora la quota dell'imposta detratta per il loro acquisto non sia superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli privati o estranei all'esercizio dell'impresa (lettera *a*);

- articolo 10: si prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni di servizi effettuate, nei confronti di consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative con funzioni consortili (lettera *b*);

- articolo 13: nelle operazioni imponibili IVA tra parti che vedono limitato il diritto alla detrazione (ai sensi dei vigenti articoli 19 e seguenti del citato D.P.R. n. 633 del 1972) la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi nel caso in cui il corrispettivo pattuito sia inferiore a detto valore[41] (tale disposizione si applica nello specifico anche ai telefonini e veicoli a motore concessi in uso, dal datore di lavoro, al proprio personale dipendente; nel caso di cessioni di beni che hanno visto limitata la detrazione IVA, ai sensi

[41] Si rammenta che attualmente il valore normale è utilizzato nei soli casi di telefonini ed auto concesse in uso esclusivo dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti.

dell'articolo 19-*bis*1, la base imponibile è determinata, per il principio dell'inerenza, applicando la percentuale detraibile secondo l'effettivo utilizzo del bene) (lettera *c*);

- articolo 14: la novità consiste nel chiarire che il valore normale dei beni deve tener conto della percentuale di effettivo utilizzo, nonché delle somme eventualmente trattenute al dipendente per l'uso dei beni in discorso (lettera *d*);

- articolo 19-*bis*1: la novella consiste nel considerare detraibile l'IVA sulle spese di gestione degli autoveicoli e delle aeromobili nonché di tutti gli altri beni definiti dal vigente articolo 19-*bis*1, nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti beni, con ciò dando piena applicazione al principio dell'inerenza (lettera *e*), punto 1).

La RT, con riferimento alle modifiche di detraibilità apportate sui telefonini e sulle autovetture utilizzate in uso promiscuo direttamente dagli imprenditori o concesse in *fringe benefit* ai dipendenti, premette che l'attività di controllo degli uffici, così come specificato dal comma 255, si concentrerà sui contribuenti che computeranno una detrazione IVA in misura maggiore del 50%; quest'ultima rappresenta la quota di detraibilità IVA e di deducibilità a fini delle imposte dirette attualmente riconosciuta nell'uso promiscuo dei citati beni e che, invece, per effetto della nuova disciplina in argomento potrebbe essere incrementata in virtù dell'effettivo utilizzo dei beni in discorso.

Tale considerazione è alla base dell'ipotesi che i contribuenti saranno disincentivati dal modificare le attuali percentuali di detraibilità e deducibilità onde evitare di incorrere in specifici controlli da parte dell'amministrazione finanziaria; da ciò quindi si determina una percentuale abbastanza limitata di soggetti che modificheranno la citata quota di detraibilità/deducibilità.

La quantificazione, abbastanza complessa nella sua linea metodologica, è suddivisa a seconda della tipologia di beni soggetti alle modifiche in discorso; in primo luogo la RT stima le variazioni finanziarie afferenti i telefonini.

Suddivide i soggetti in coloro che aumenteranno la percentuale di detraibilità e li individua, utilizzando varie ipotesi tra loro concatenate e conseguenti[42], in una quota pari a circa il 39% rispetto

[42] Si consideri, ad esempio, che si stima prima il numero di utenze di telefonia mobile attribuibile al traffico di affari, nell'ambito delle quali si fornisce una stima di soggetti monoutenza o multiutenza, di cui

alla stima totale di potenziali beneficiari, fatta pari a circa 4 mln di soggetti.

Definisce successivamente gli effetti di gettito differenziando i diversi casi di variazioni finanziarie derivanti dalla maggior detraibilità dell'IVA: 1) da parte di vecchi utenti per i consumi correnti, 2) da parte di vecchi utenti per i rinnovi dell'apparecchiatura e 3) da parte di nuovi utenti.

Con riferimento ai consumi da parte degli utenti esistenti viene stimato sia l'ammontare di detraibilità IVA derivante dall'applicazione della vigente normativa, pari a circa 369 mln di euro, sia l'ammontare di detraibilità IVA derivante dalla modifica della disciplina in discorso, pari a circa 513 mln di euro.

Il confronto evidenzia una maggiore quota di detraibilità IVA e quindi un minor gettito a tale titolo, pari a circa 144 mln di euro.

La stessa impostazione metodologica viene utilizzata per il calcolo della maggiore detraibilità per i rinnovi delle apparecchiature da parte degli utenti esistenti: il confronto stima un minor gettito a titolo di IVA pari a 14 mln di euro.

Infine il raffronto finanziario viene proposto anche per le nuove utenze con il conseguente minor gettito, sempre a titolo di IVA, pari a 21 mln di euro.

Pertanto la perdita di gettito complessiva a titolo di IVA per i telefonini è fatta pari a 179 mln di euro sia in termini di cassa che di competenza.

Per tali tipologie di beni viene poi quantificato il maggior gettito derivante invece dalla minore deducibilità a fini delle imposte dirette dei costi di acquisto e gestione dei telefonini derivante dal riconoscimento della maggiore detraibilità a fini IVA.

Il confronto tra i dati derivanti dalla vigente normativa e quelli derivanti dalla modifica proposta, evidenzia un recupero di gettito in termini di competenza, pari a circa 37 mln di euro.

Questo dato risulta dall'applicazione dell'aliquota IRES,IRPEF ed IRAP, pari al 26%, all'ammontare totale degli oneri connessi agli acquisti ed al funzionamento dei telefonini, pari a circa 4.595 mln[43].

Ulteriore stima viene fornita in merito alla modifica concernente il valore normale dei beni riconosciuto quale base imponibile a fini IVA.

---

si stima nel 10% i soggetti che non hanno diritto alla detrazione IVA per effetto del c.d. pro-rata e così via, fino ad arrivare a stimare la quota del 39%.

[43] Tale dato deriva dalle citate ipotesi contenute nella stima delle variazioni di gettito a titolo di IVA.

La quantificazione si basa su un numero di soggetti pari a circa 300.000 unità che ricevono un telefonino aziendale in dotazione e per il quale pagano un corrispettivo; è questo infatti il caso in cui si esplicano gli effetti finanziari della nuova disciplina in esame.

Si stima un valore normale del *fringe benefit*, secondo non meglio definite fonti aziendali, di circa 300 euro annui, al lordo di IVA e si assume che i lavoratori paghino un corrispettivo di 150 euro annui, IVA compresa.

Utilizzando la formula dello scorporo dell'IVA si ottiene per differenza e come effetto della nuova normativa applicabile, un maggior gettito IVA pari a circa 12,6 mln di euro.

Tale maggior gettito viene stimato pari ai 10/12 per l'anno 2008, atteso che la decorrenza della norma, ai sensi del successivo comma 264, lettera *b*), è stabilita dal 1° marzo 2008.

Gli effetti in termini di cassa e di competenza sono pertanto pari a un maggior gettito di 10,5 mln per il 2008 e di 12,6 mln a decorrere dal 2009.

Gli effetti finali di gettito per quanto riguarda le modifiche globali per i telefonini aziendali utilizzati in uso promiscuo o concessi in *fringe benefit* ai dipendenti sono pertanto pari a minor gettito di 168,5 mln per il 2008, 101,4 mln per il 2009 e 129,4 mln per il 2010.

Successivamente viene stimato l'effetto di gettito derivante dalla nuova disciplina del valore normale da applicare nei casi di vetture concesse in uso ai dipendenti e per le quali il corrispettivo addebitato al dipendente sia inferiore al valore normale stesso; per tali beni è prevista inoltre la detraibilità al 100% dell'IVA.

La quantificazione esclude le variazioni di gettito per tutte le auto per le quali l'utilizzo è ad uso gratuito e per le quali quindi la detrazione IVA è prevista fissa e pari al 40%; la stima viene invece condotta con riferimento alle autovetture per le quali i dipendenti pagano un corrispettivo per l'utilizzo.

In tali casi l'azienda può fatturare al valore normale e detrarre la totalità dell'IVA.

In base ad indagini *ad hoc*, la RT definisce che circa l'80% dei soggetti mette a disposizione gratuitamente l'autovettura ai propri dipendenti; stima inoltre che il valore normale del *fringe benefit* in discorso sia pari a circa 820 mln di euro al netto di IVA.

Applicando a tale valore la quota del 20% di soggetti destinatari della nuova disciplina e l'aliquota IVA del 20% e considerando un

50% relativo al sovrapprezzo da valore normale[44], si ottiene un maggior gettito pari a circa 16 mln sia in termini di competenza che di cassa.

Considerando che, anche in questo caso la norma entra in vigore a partire dal 1° marzo 2008, si ha un maggior gettito pari a 13,3 mln di euro per il 2008 e a 16 mln di euro a decorrere dal 2009.

Infine la quantificazione per il *fringe benefit* relativo ai motocicli, il cui contenuto è analogo a quanto analizzato con riferimento alle autovetture, si basa sulla individuazione di una quota delle moto, rispetto alle spese aziendali in veicoli, pari a circa il 2,5%.

Applicando tale percentuale alla stima precedentemente fornita per le autovetture (pari ai citati 16 mln), si ottiene un maggior gettito di 0,4 mln, in termini di competenza e cassa.

Sempre considerando la decorrenza al 1° marzo 2008, gli effetti di gettito sono fatti pari a 0,3 mln per il 2008 e 0,4 mln a decorrere dal 2009.

Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che non sono individuabili con precisione né le fonti dei dati impiegati nella RT (si parla ad esempio di generici riferimenti ad indagini *ad hoc*), né i procedimenti logico-matematici che hanno indotto ad utilizzare i citati rapporti di composizione o le percentuali di adesione; va da sé che mancando tali riscontri risulta difficilmente verificabile la quantificazione indicata.

Per quanto concerne invece le specifiche quantificazioni occorre *in primis* evidenziare che risulta plausibile l'effetto deterrenza derivante dalla concentrazione dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria con riferimento ai soggetti che effettueranno detrazioni in misura superiore al 50% (quota attualmente già prevista).

Tuttavia, con riferimento alla quantificazione effettuata per le autovetture ed i motocicli concessi in *fringe benefit* per i quali è previsto un corrispettivo da parte del dipendente che le utilizza, occorre evidenziare come la percentuale stimata dal Governo, pari a circa il 20% dei potenziali soggetti destinatari di tale norma, non sembra tenere in considerazione le differenti modalità di utilizzo di tali beni da parte delle imprese.

[44] Al riguardo si evidenzia che tale percentuale è considerata come assunto non essendone fornita alcuna indicazione di calcolo.

Infatti, queste ultime possono facilmente modificare le loro politiche di gestione se riscontrano che, per effetto della norma in esame, viene compromessa la loro convenienza a concedere detti *fringe benefit* in utilizzo non gratuito.

Ed infatti è evidente che, nel caso dell'inasprimento fiscale previsto dalla norma in discorso, le imprese potrebbero considerare più opportuno concedere in uso gratuito i beni in discorso, vanificando così gli effetti di maggior gettito stimati in RT.

Un ulteriore aspetto concerne la mancata quantificazione in RT della possibile variazione di gettito derivante dalla modifica apportata all'attuale articolo 10 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o dei soci da parte di consorzi e società cooperative con funzioni consortili.

Tale modifica è infatti suscettibile di produrre variazioni di gettito in termini di IVA di segno negativo, per effetto della sua mancata applicazione sui corrispettivi delle prestazioni di servizi da parte delle società, e di segno positivo, per effetto della diminuzione della corrispondente detrazione (con applicazione pertanto del *pro-rata* di indetraibilità ai sensi degli articoli 19 e 19-*bis* del citato D.P.R. n. 633 del 1972); a ciò si aggiungano potenziali effetti di incerto segno anche in ambito di imposizione diretta.

Si ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai potenziali e complessivi effetti di gettito sia per le imposte dirette che indirette, che la modifica in questione potrebbe produrre.

Comma 261 lettera *e)* punto 2
(Pedaggi autostradali)

La norma, introducendo una modifica all'articolo 19-*bis*1, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972, fa rientrare i pedaggi autostradali nell'ambito delle spese relative alle autovetture, determinando quindi una possibilità di detrazione ai fini IVA nella misura del 40 per cento.

La RT non quantifica alcun effetto finanziario in relazione alla norma.

Al riguardo, si rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare un minor gettito, rendendo detraibile, seppure nella misura del 40 per cento, una voce che non lo era sulla base della legislazione vigente. La RT sembrerebbe – ma ciò non è detto esplicitamente – ricollegare l'assenza di stima di effetti onerosi per la disposizione alla circostanza che la modifica in esame confermerebbe "nei fatti l'effettivo comportamento dei contribuenti nei confronti di tali costi, assimilati nei fatti alle altre spese relative alle autovetture".

Occorre quindi acquisire chiarimenti dal Governo circa l'effettivo impatto finanziario della norma.

Comma 261 lettera *f)*
(Cavalli da corsa)

Il comma in esame prevede che alle sole cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti per fini alimentari venga applicata l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, mentre in caso di cessioni ai fini dell'allevamento e della corsa l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del 20 per cento.

La RT associa alla disposizione un maggior gettito annuale, in termini di cassa e di competenza, pari a 1,7 mln, calcolato sulla base di un mercato di compravendite pari a 34 mln, 17 mln dei quali non darebbero luogo a detrazioni e sarebbero quindi ininfluenti ai fini degli effetti della norma in oggetto.

Al riguardo, si rileva che la correttezza della quantificazione è subordinata alla plausibilità dell'ipotesi - che non appare verificabile - che la distribuzione degli acquisti per grandezza di scuderia siano equamente ripartiti fra acquisti effettuati da scuderie con un numero di cavalli pari o superiori a 5 (per le quali la normativa vigente prevede la possibilità di detrazione a monte) e scuderie con un numero di cavalli inferiore a 5. Il punto pertanto merita un chiarimento, ai fini della verifica della correttezza della quantificazione.

Comma 262
(IVA di gruppo)

Il comma 262 modifica la legge n. 133 del 1999, sopprimendo i commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 6, in materia di IVA di gruppo, che prevedono l'esenzione IVA sulle prestazioni di carattere ausiliario nell'ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell'ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

La RT stima un recupero di gettito pari, in termini di cassa, a 123,3 mln per il 2008, 188,4 per il 2009 e 155,4 per il 2010, tenendo conto del fatto che la disposizione entrerà in vigore dal 1° luglio 2008. Tale risultato deriva da un incremento di gettito in termini di IVA pari a 246,5 mln in ragione d'anno e da un effetto negativo per l'Erario relativamente alle imposte dirette, nella misura di 58,1 mln per il 2009 e 91,1 per il 2010. La quantificazione è stata effettuata individuando, attraverso i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria relativi alle dichiarazioni IVA 2005 (anno d'imposta 2004), l'ammontare di operazioni esenti compiute dalle aziende in esame e quelle che passerebbero ad essere imponibili, sulla base della normativa proposta.

Al riguardo, si ricorda che la Commissione europea ha presentato recentemente una direttiva riguardante l'IVA sui servizi finanziari, mirante a ridurre i costi del sistema finanziario, attraverso l'inserimento, nella direttiva 2006/112/CE, di un articolo 137b con cui si obbligheranno gli Stati membri a esentare entro il 31 dicembre 2009 - a determinate condizioni - le prestazioni di servizi all'interno di gruppi finanziari e assicurativi. Appare quindi ragionevole un dubbio sul fatto che la disposizione proposta, alla quale sono associati effetti finanziari positivi non indifferenti, sia destinata ad avere durata assai limitata nel tempo. Non sembra poi potersi escludere l'emanazione di sanzioni da parte della Comunità stessa, con conseguenti risvolti onerosi.

In merito a quanto esposto, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Commi 263-265

Il comma 263 modifica la legge n. 342 del 2000, riconducendo all'aliquota ordinaria IVA del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, i premi relativi alle corse dei cavalli.

La RT afferma che la modifica non determina variazioni di gettito, in quanto interessa soggetti intermedi.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, in quanto è presumibile che l'effetto di gettito della norma sia unicamente quello di far gravare l'attuale carico fiscale in misura diversa tra cedente e cessionario (entrambi soggetti passivi ai fini del regime IVA).

Il comma 265 contiene una norma interpretativa: in deroga allo statuto dei diritti del contribuente viene stabilito che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-*bis* del decreto stesso, relative al valore normale delle cessioni dei fabbricati, valgano come presunzioni semplici ai fini fiscali.

Al riguardo, si rammenta che, pur avendo la norma modificata carattere antielusivo, la RT associata al provvedimento che l'ha introdotta non indicava alcun gettito specifico; la disposizione in esame ne rende tuttavia meno incisiva la portata.

Comma 271

Il comma 271 modifica l'articolo 37, comma 37-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevedendo una proroga al 1° gennaio 2009 dell'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali tecnicamente idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

La RT non ascrive sostanziali effetti finanziari alla normativa in esame.

Al riguardo è opportuno segnalare che la proroga in esame parrebbe spostare nel tempo anche la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, prevista dall'articolo 37, comma 37-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 200, n. 223.

Dato che la RT annessa alla legge finanziaria per il 2007 in relazione al comma 328[45] prevedeva per tale agevolazione minori entrate in termini di competenza pari a 5 milioni di euro per il 2007 e parimenti in termini di cassa, considerando il meccanismo saldo/acconto, minori entrate pari per il 2008 pari a 8,8 milioni e per il 2009 pari a 2,1 milioni di euro, è verosimile ipotizzare che vi siano delle variazioni di gettito che il Governo non ha quantificato.

Comma 272

Il comma 272 prevede che per le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito dell'autorità giudiziaria per la risoluzione dei rapporti nonché per talune indennità di mobilità percepite anticipatamente ed al trattamento di integrazione salariale corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2004 non si proceda all'iscrizione a ruolo né alle comunicazioni inviate a seguito dell'attività di liquidazione di alcuni redditi soggetti a tassazione separata né al rimborso se l'imposta a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

La RT sostiene che sulla base dei dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria relativi alle operazioni di riliquidazione effettuate dagli uffici delle entrate sulle somme corrisposte a titolo di indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di liquidazione e alle indennità di mobilità risolta un saldo complessivo di ruoli e rimborsi per somme non superiori a 100 euro sostanzialmente irrilevante. Pertanto non si ascrivono effetti di gettito alla disposizione in esame.

Al riguardo nulla da osservare, in relazione alla verosimile compensazione tra voci a credito e a debito, nonché ai minori costi amministrativi associabili alla disposizione.

---

[45] Tale comma prevedeva l'inserimento all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2007 del comma 37-*bis*.

Comma 273
(Variazioni colturali)

Il comma integra il contenuto dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 in tema di aggiornamento del catasto terreni, esplicitando che i nuovi redditi attribuiti in base alle variazioni colturali conseguenti alla richiesta di contributi agricoli comunitari producano effetti fiscali, in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

La RT afferma che le modifiche proposte sono volte a rendere la norma "coerente con le prassi operative e più efficace rispetto ai fini perseguiti"; non vengono comunque indicati effetti di gettito.

Al riguardo, non appare chiaro quanto affermato dalla RT con riferimento alla coerenza che si intende perseguire. Si rileva comunque che la considerazione degli effetti fiscali delle variazioni colturali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione (anziché, come avverrebbe in assenza di esplicita deroga alle disposizioni vigenti, dall'anno successivo) produce effetti positivi per l'erario, in quanto l'aggiornamento del catasto dà luogo di norma a redditi più elevati e quindi ad una base imponibile più consistente.

Commi 276-281

Il comma 276 prevede l'obbligo della voltura catastale per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.

La RT, basandosi su statistiche riferite ad ottobre 2007, considera che siano circa 2.500.000 le persone giuridiche presenti nella banca dati catastale (di cui 1.650.000 presenti al catasto fabbricati, circa 620.000 al catasto terreni e 200.000 aventi beni immobili iscritti ad entrambi i catasti). Considerando che per i beni

immobili di stessa natura situati nello stesso comune la domanda di voltura sia unica, mentre per i beni di natura diversa situati nello stesso comune come pure per quelli di stessa natura situati in comuni diversi le domande debbano essere due la RT stima che ogni soggetto interessato arrivi a presentare 1,5 domande. Si tiene conto, inoltre, degli introiti a titolo di tributi speciali catastali pari a 55,00 euro e di quelli a titolo di imposta di bollo pari a 15,00 euro.

Calcolando che le società interessate da vicende del tipo considerato siano pari al 2,32%, la RT prevede un recupero di gettito di 6.090.000[46] euro annui e stima i seguenti andamenti di cassa:

Estensione dell'obbligo della voltura catastale	**2008**	**2009**	**2010**
Tributi speciali catastali	4.7	4.7	4.7
Imposta di bollo	1.3	1.3	1.3
Tributi speciali catastali+imposta di bollo	6.0	6.0	6.0

Al riguardo si osserva che la RT sembra assumere una costanza nel tempo del gettito, laddove tali tipologie di atti, relativi a operazioni di persone giuridiche, si presume non presentino continue variazioni di intestazione. In più sarebbe verosimile immaginare un effetto di accumulo nel primo anno di applicazione ed un conseguente andamento diminutivo negli anni a seguire.

La stima indicata in RT non individua, in merito, alcuna ipotesi concernente l'andamento nel tempo dei trasferimenti dei diritti reali in discorso.

Il comma 277 prevede che, qualora gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedano la presentazione ai medesimi e in caso di inottemperanza, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, provvedano d'ufficio all'aggiornamento catastale.

La RT precisa che le fattispecie a cui la norma si riferisce sono riconducibili:

- alla mancata denuncia dei fabbricati di nuova edificazione;

[46] Il calcolo riportato in RT è il seguente: 2.500.000*2,32%=58.000*(55,00+15,00) euro*1,5= 6.090.000 euro.

- alla mancata denuncia di variazioni finalizzate ad aggiornare il classamento delle unità immobiliari non più coerenti con il censimento che risulta agli atti.

Partendo dall'assunto che le fattispecie considerate siano riconducibili a situazioni di elusione/evasione fiscale, si prevede un recupero di gettito a titolo di contrasto all'evasione fiscale stessa; si provvede quindi a quantificare l'incremento di entrate a titolo di imposte dirette.

Stimando che gli edifici di nuova costruzione siano ogni anno 10.000 e che ogni anno siano circa 200.000 gli immobili soggetti a riclassamento (fino ad arrivare alle 700 unità complessive stimate in RT), si prevede un incremento della rendita complessiva già risultante agli atti, da cui consegue un recupero di gettito di competenza pari a 1.932.000[47] euro per la prima fattispecie e di 1.047.000[48] per la seconda.

L'andamento di cassa stimato è il seguente:

Aggiornamenti catastali	**2008**	**2009**	**2010**
Saldo IRPEF 2008		3.0	
Acconto IRPEF 2009		2.3	
Saldo IRPEF 2009			0.7
Acconto IRPEF 2009			2.3
IRPEF		5.3	3.0

Al riguardo si evidenzia che i dati non sono verificabili; in particolare non è specificato in base a quali parametri il valore medio di maggiore rendita derivante da riclassamento per surroga sia individuato in circa 4,3 milioni di euro. Inoltre, se come verosimile, si immagina che tale norma sia in grado di far emergere base imponibile, sembrerebbe opportuno stimare anche le conseguenti componenti negative di reddito che tali immobili farebbero emergere sin dalla loro iscrizione in catasto. Si pensi al riguardo, a titolo di mero esempio, alle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, per utenze ed ai costi per ammortamento.

[47] Il calcolo riportato in RT è il seguente: 10.000*800.000 (rendita media per unità immobiliare urbana)= 8.000.000*23%(aliquota media IRPEF)=1.932.000

[48] Il calcolo riportato in RT è il seguente: 4.336.000 (stima della maggiore rendita per effetto del riclassamento)*23(aliquota media IRPEF)% = 1.047.000.

Il comma 278, modificando l'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, prevede che i conservatori dei registri immobiliari inviino ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche.

La RT, stimando tra 1,2 e 1,5 milioni di euro la diminuzione degli oneri per effetto dell'invio telematico, sia in termini di minori spese di gestione sia in termini di riduzione delle ore lavorate da parte degli addetti, quantifica i seguenti effetti:

Semplificazione della gestione del registro generale d'ordine	2008	2009	2010
Riduzione dei costi	1.2	1.2	1.2

Al riguardo si rileva l'assenza di dati di riferimento relativi alla stima dei risparmi di spesa riportata in RT, che peraltro nell'Allegato 7 vengono contabilizzati solo ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto della P.A.

Sarebbe opportuno pertanto acquisire elementi chiarificatori, per chiarire se l'assenza di effetti ai fini del SNF derivi dal fatto che gli uffici interessati dai risparmi non fanno capo ad Amministrazioni centrali, ovvero l'aleatorietà dei risparmi stessi li renda rilevabili esclusivamente a consuntivo.

Il comma 279 stabilisce che fino a quando non si sia proceduto alla delocalizzazione dei registri informatici la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

La RT non considera la norma.

Al riguardo sarebbe opportuno verificare se tale attività possa generare maggiori oneri di gestione da parte del conservatore.

Il comma 280 prevede lo stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni nell'anno 2008 e 8 milioni nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riferimento al processo di decentramento delle funzioni catastali. Si specifica altresì che all'onere derivante dell'adozione della norma in analisi si provvede mediante gli interventi previsti dai sopracitati commi 276 e

277 nonché con la riduzione dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e 279.

La RT, ipotizzando che siano circa 700 i dipendenti da assegnare a sedi diverse dai capoluoghi di provincia e tenendo conto del fatto che i medesimi possano usufruire di una indennità giornaliera graduabile in funzione della distanza dei costi di trasporto e di ogni giornata di effettiva prestazione, stima un costo complessivo annuo pari a circa 8 milioni di euro.

Considerando che tale processo sarà attuato gradualmente, la RT quantifica una spesa per il 2008 di 4 milioni di euro e per il 2009 di 8 milioni.

Al riguardo, pur essendo costruita la norma in termini di tetto di spesa, sarebbe opportuno chiarire come sia stato calcolato il numero di soggetti cui la RT fa riferimento e l'entità delle indennità giornaliere di cui potrebbero avvalersi i soggetti interessati dalla norma in esame. In particolare, per questi ultimi è la RT a prevedere la gradualità di importo in ragione della distanza da percorrere nonché degli oneri di trasporto in via forfettaria, in quanto la norma nulla sembra prescrivere in merito.

Complessivamente, l'andamento di cassa previsto a seguito dell'adozione delle norme riportate è il seguente:

Norme di semplificazione amministrativa in materia ipo-catastale e per la mobilità del personale	**2008**	**2009**	**2010**
Estensione dell'obbligo della voltura catastale ad atti soggetti ad iscrizione al Registro delle imprese	6.0	6.0	3.0
Aggiornamenti catastali d'ufficio		5.3	3.0
Semplificazione della gestione del Registro generale	1.2	1.2	1.2
TOTALE VOCI ATTIVE	**7.2**	**12.5**	**10.2**
Risorse per incentivi alla mobilità del personale	4	8	
TOTALE SPESA	**4**	**8**	

Il comma 281 prevede che gli agenti contabili che svolgono riscossione - nell'ambito delle funzioni catastali - per conto dei Comuni esercitino le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

La RT specifica che la norma non comporta effetti sul gettito, ma solo cambiamenti a livello gestionale da cui conseguono

significative economie di gestione, peraltro prudenzialmente non quantificate.

Al riguardo nulla da osservare.

Comma 286
(Detrazione per pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia)

Il comma 286 in esame estende l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste nel comma 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Il comma 347 della finanziaria 2007 prevede una detrazione d'imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

La RT ai fini della quantificazione dell'onere ipotizza che gli impianti installati nel 2008 che potranno fruire dell'agevolazione avranno un costo medio di 50 mila euro e saranno pari a 1000 (rispetto alle centinaia di unità attualmente installati); prevede altresì un incremento delle installazioni in ragione del 25 per cento l'anno. La spesa totale sarà pari pertanto a 50 mln di euro nel 2008, 62,5 mln di euro nel 2009 e 78 mln di euro nel 2010.

Poiché la fruizione della detrazione in esame è alternativa alle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (prorogate fino al 2010), il maggior onere viene calcolato per differenza ipotizzando che tutti i soggetti ripartiscano la detrazione in 3 quote annuali di pari importo.

Secondo la disciplina vigente (detrazione del 36 per cento) l'importo detraibile è pari nel triennio rispettivamente a 18, 22,5 e 28

mln di euro che, ripartito per dieci anni in quote di pari importo[49], dà luogo ad un minor gettito IRPEF di 1,9 mln di euro nel 2008, 2,3 mln di euro nel 2009 e 2,9 mln di euro nel 2010. Secondo invece la normativa in esame (detrazione del 55 per cento da ripartire in tre anni in quote di pari importo) il minor gettito IRPEF è pari a 9,2 mln di euro nel 2008, 11,5 mln di euro nel 2009 e 14,3 mln di euro nel 2010.

Quantificando la perdita di gettito complessivo come differenza tra la normativa proposta e la proroga della attuale detrazione del 36 per cento, la RT stima i seguenti importi (in termini di competenza):

(milioni di euro)

	2008	***2009***	***2010***
IRPEF con detrazione al 36% (a)	*-1,9*	*-2,3*	*-2,9*
IRPEF con detrazione al 55% (b)	*-9,2*	*-11,5*	*-14,3*
Variazione IRPEF (c=b-a)	***-7,3***	***-9,2***	***-11,5***

L'andamento di cassa stimato per effetto del meccanismo del saldo/acconto è invece il seguente:

(milioni di euro)

	2008	***2009***	***2010***
Variazione IRPEF	***-1,1***	***-11,7***	***-23,4***

Al riguardo, si segnala che le stime fornite sembrano non tenere conto del fatto che gli effetti di competenza della norma in esame si protrarranno fino al 2012, ultimo anno in cui i contribuenti che abbiano sostenuto spese per risparmio energetico entro il 2010 potranno portarle in detrazione[50]. Infatti, nei calcoli riportati nella RT sembra che non si sia tenuto conto degli accumuli delle rate di detrazione che si verificheranno per effetto della possibilità di detrarre spese sostenute in tutto il triennio 2008-2010. In conseguenza di ciò è ragionevole ritenere che l'incidenza del provvedimento in discorso possa verosimilmente determinare una perdita di gettito più rilevante di quanto calcolato dalla RT, con riferimento agli anni 2009 e 2010.

Si nota, inoltre, che l'effetto di cassa è stato calcolato utilizzando in modo prevalente il metodo storico; infatti, come quota di incidenza di soggetti che utilizzano il calcolo dell'acconto mediante

---

[49] Il fatto che la detrazione sia fruibile in cinque anni per i soggetti di età superiore a 75 anni ed in tre anni per i soggetti con più di 80 anni non incide in modo significativo sulla variazione di gettito stimata.

[50] Si ricorda in proposito che il comma 20 dell'art. 1 del ddl finanziaria in esame proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine per sostenere e documentare una serie di spese al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%, tra cui quelle di cui al comma 347 della "finanziaria 2007".

metodo previsionale, la RT ha implicitamente stimato che vi ricorrerà solo il 20% dei beneficiari[51]. Con riferimento a tale circostanza, occorrerebbe chiarire le ragioni che hanno indotto alla scelta della citata percentuale, atteso che in un approccio prudenziale si sarebbe dovuta stimare una quota più consistente di soggetti che, data la costanza del reddito nel tempo e la facilità quindi di preventivarne l'ammontare, possono utilizzare convenientemente il metodo previsionale di calcolo dell'acconto.

Commi 290-293
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici)

I commi si riferiscono alla sterilizzazione delle maggiori entrate IVA conseguenti all'aumento del prezzo del petrolio. A tal fine si prevede che un decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si riduca la misura delle aliquote dell'accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale espresso in euro del petrolio greggio, a condizione che:

a) il prezzo del petrolio sia aumentato in misura pari o superiore, con riferimento alla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore indicato nel DPEF;

b) il valore medio del semestre precedente non registri una riduzione rispetto a quello indicato nel DPEF.

Viene altresì previsto che tale decreto può essere adottato - con cadenza trimestrale - al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo del greggio abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento indicato nel DPEF.

Si prevede infine una clausola (comma 292) di esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per effetto del citato decreto.

[51] Così calcolata: 1,1/(7,3*75%)=20%.

Al riguardo, si sottolinea in primo luogo che il disegno di legge "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale"[52], contiene una disposizione analoga a quella in esame, la quale stabilisce che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote dell'accisa sui prodotti energetici usati come carburante ovvero come combustibile per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio"; tale decreto "è adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta di oltre 2 punti percentuali rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria".

Si segnala poi che la norma in oggetto sembra parzialmente sovrapporsi alla disposizione di cui al comma 362 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che destinava, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui, ad un apposito fondo[53] il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento contenuto nel DPEF per gli anni 2007-2011, pari a 71 dollari al barile. Occorrerebbe pertanto chiarire come si coordinino le due diverse previsioni, che utilizzano la stessa fonte di copertura.

La norma ripropone quindi in linea generale problematiche metodologiche già emerse relativamente a disposizioni di analogo tenore, sulle quali sono state svolte considerazioni di carattere generale in quella sede[54], problematiche riconducibili in ultima analisi all'utilizzazione ai fini di copertura degli errori di previsione positivi.

A fronte dell'emergere a legislazione vigente di andamenti del gettito tributario superiori alle previsioni, si pone il problema metodologico della possibilità stessa ed eventualmente dei limiti entro i quali può essere ritenuta coerente con le vigenti regole di contabilità la neutralizzazione di tali maggiori entrate. Il problema metodologico è analogo sia nelle disposizioni del tipo in esame, che attuano

---

[52] Tale provvedimento è attualmente all'esame della 10ª Commissione permanente del Senato (A.S. 1644): articolo 4 (Riduzione compensativa dell'accisa sui prodotti energetici).

[53] "Fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali", con dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, sulla base del comma 363 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

[54] Cfr. Nota di Lettura n. 19 del 2006, pagg. 115-116.

riduzioni di aliquote per ricondurre il gettito in linea con le previsioni iniziali, sia per interventi dalla portata più ampia, come quelli contenuti nei decreti-legge n. 81 e n. 159 del 2007, che hanno finanziato su tali "extragettiti" nuovi aumenti di spesa o riduzioni di entrata.

Se si può ritenere che l'utilizzo di maggiori entrate a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali rappresenti comunque una fattispecie estranea alle regole di copertura finanziaria codificate nella legge n. 468 del 1978 in attuazione dell'articolo 81 Cost., quarto comma, a maggior ragione problematico appare l'utilizzo di tale impropria fonte di copertura al di fuori di una revisione del quadro macroeconomico complessivo e di finanza pubblica (come è avvenuto invece in occasione dei due decreti-legge citati, nell'un caso con la presentazione del DPEF 2008-2011, nel secondo con la Nota di aggiornamento del DPEF e con la RPP).

La norma in esame – che rientra nelle operazioni del primo tipo, di neutralizzazione di aumenti delle entrate superiori alle previsioni intervenendo sulla stessa voce di entrata - sembra sforzarsi di sistematizzare tale fattispecie, ad esempio introducendo per la prima volta il riferimento a variazioni in aumento delle aliquote a fronte di oscillazioni in diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici, ma non sembra che il congegno individuato – pur stabilizzando il gettito del prelievo tributario su tali prodotti - sia tale da garantire un equilibrio complessivo della finanza pubblica. Ciò in quanto l'utilizzo estemporaneo di tali "sopravvenienze" non garantisce una tutela complessiva degli equilibri di bilancio in corso d'anno, a fronte di eventuali andamenti di segno opposto su altre poste del bilancio. In questo senso l'esplicita esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non sembra garantire la tutela dei saldi complessivi di bilancio, per le ragioni sistematiche sopra esposte.

Al di là comunque di tali considerazioni di carattere metodologico più generale, va comunque tenuto presente, per il meccanismo in esame, che comunque, se si rimane nell'ambito di una interpretazione più letterale dell'obbligo di copertura, come riferito pertanto all'effetto della singola coppia onere-copertura e quindi a prescindere dall'andamento delle variabili macrofinanziarie nel loro complesso, il meccanismo appare abbastanza garantista nei confronti dell'esigenza di evitare il più possibile meccanismi che comportino nel corso del tempo peggioramenti dell'equilibrio dato. Ciò in quanto emerge un forte nesso di automaticità tra il *prius* costituito dalla emersione di maggiori entrate e il *posterius* costituito dalla decisione

di diminuire le accise, tra l'altro in misura tale, come prevede la norma, da non poter eccedere la quantità delle maggiore entrate, determinandosi così un peggioramento dei saldi.

A tal riguardo assume un valore cruciale anche l'interpretazione del potere che è previsto in capo al Ministro in ordine alla variazione delle accise. Infatti, a prescindere da problemi di conformità o meno della norma con l'art. 23 Cost., nello specifico, dalla lettera della norma non è del tutto chiaro se la variazione di aliquote in essa prevista sia da intendersi come obbligatoria ovvero facoltativa: infatti, il comma 291 afferma che "le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici (...) sono diminuite", mentre il comma successivo recita che "il decreto di cui al comma 291 può essere adottato".

Viceversa la previsione di un decreto per variare (in aumento) la misura delle accise, qualora il prezzo del petrolio registri una diminuzione rispetto al valore indicato nel DPEF è sicuramente formulata in termini di mera possibilità. Per quanto tale previsione sembri volta a salvaguardare la neutralità finanziaria nel caso di un successivo andamento decrescente dei prezzi petroliferi, non la garantisce quindi con certezza, non presentando carattere di obbligatorietà.

Si ricorda che durante l'esame presso la Camera dei deputati della norma citata del ddl "Bersani" (A.C. 2272) la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario sulla versione della norma che prevedeva l'obbligatorietà della diminuzione dell'accisa, mentre il parere era stato favorevole su una precedente versione, nella quale veniva prevista una mera possibilità.

La Commissione bilancio del Senato, ha richiesto la predisposizione di una RT sull'articolo 4 dell'A.S. 1644, in attesa della quale il parere sul citato articolo non è stato reso.

Comma 294

Il comma stabilisce che nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore degli autotrasportatori, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale

di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi a favore degli stessi soggetti, previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Al riguardo, si rileva che non appare chiara, dalla lettera della norma, a quali autorizzazioni di spesa si applichi il meccanismo previsto dalla norma, che in sostanza prevede il riversamento all'entrata delle economie di spesa che su tali autorizzazioni di spesa si verificassero per effetto dell'applicazione del meccanismo di cui ai precedenti commi 290-293 (sterilizzazione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili) per la riassegnazione sull'autorizzazione di spesa indicata, recante - in base ai rinvii normativi indicati – benefici, sempre a favore degli autotrasportatori, per spese relative alla sicurezza della circolazione e alla tutela dell'ambiente.

Fondamentale appare dunque l'esigenza di una più puntuale determinazione di quali siano le autorizzazioni di spesa per le quali possa darsi luogo all'applicazione del meccanismo sopra indicato.

Rispetto a quest'ultimo, peraltro, vanno ribadite le stesse considerazioni metodologiche di tipo contabile sopra svolte in relazione ai citati commi 290-293, circa l'opportunità di destinare a (in questo caso) maggiori spese le disponibilità che si formassero su singole poste di bilancio per effetto di andamenti in corso d'anno difformi rispetto alle previsioni.

Commi 295-312
(Trasporto pubblico locale)

Il comma 295, al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, riconosce alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Il comma 296 dispone, per gli anni 2008-2010, l'attribuzione mensile a ciascuna regione della suddetta compartecipazione nella misura indicata nella tabella 01. A decorrere dal 2011 le quote

attribuite a ciascuna regione si determineranno, con decreto ministeriale, in base ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, in modo tale da corrispondere l'importo complessivo determinato dalla tabella 3 e le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Il comma 297 provvede tramite la compartecipazione in esame alla sostituzione dei trasferimenti preesistenti[55] e, dal 2011, alla loro integrazione.

Il comma 298 attribuisce alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2008, una ulteriore quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

Il comma 299 determina le modalità tramite le quali la suddetta ulteriore quota di compartecipazione viene ripartita tra le regioni a statuto ordinario e l'eventuale sua rideterminazione a decorrere dall'anno 2011.

Il comma 300 istituisce presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale. Per il suo finanziamento viene autorizzata la spesa di 2 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Il comma 301 stabilisce che a decorrere dal 2008 nessun trasferimento aggiuntivo a carico dello Stato può essere previsto per il finanziamento delle spese correnti del settore. Si prevede inoltre che le regioni a statuto ordinario riversino le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione.

Il comma 302 dispone la corresponsione delle risorse per il finanziamento delle funzioni regionali relative alla programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 fino all'anno 2010. Dall'anno 2011 tali

---

[55] Tali trasferimenti in favore delle regioni ordinarie sono costituiti:
dalla compensazione della perdita dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12 bis della legge n. 549 del 1995 per un importo annuo pari a 254,9 mln di euro;
dai trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del D.Lgs. n. 422 del 1997 per un importo annuo pari a 670,5 mln di euro;
dalle risorse derivanti dalla riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge n. 311 del 2004, per un importo annuo pari a 342,5 mln di euro;
dalle risorse destinate ai rinnovi contrattuali di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale, per un importo annuo pari a 480,2 mln di euro.

risorse sono sostituite mediante adeguamento della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Il comma 303 estende al settore del trasporto pubblico locale e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, la definizione di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Il comma 304 istituisce presso il Ministero dei trasporti il Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione di 113 mln di euro per l'anno 2008, 130 mln di euro per l'anno 2009 e 110 mln di euro per l'anno 2010.

Il comma 305 definisce le modalità di ripartizione delle suddette risorse.

Il comma 307 destina una quota pari a 12 mln di euro a decorrere dall'anno 2008 per il finanziamento dei sistemi innovativi di trasporto.

Il comma 308 specifica che l'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 310 afferma l'irrilevanza, ai fini del riporto delle perdite, della detraibilità degli interessi passivi e del pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, delle somme versate dagli enti locali proprietari e soci per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, nonché delle somme di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 833 del 1986 e di quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge n. 151 del 1981.

Il comma 311 destina i crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria srl nei confronti della Regione Calabria e riferibili alla regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000, alla copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria, nonché, per il residuo, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

Il comma 312 abroga le disposizioni normative afferenti alle risorse consolidate nella compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

La RT afferma che gli attuali trasferimenti consolidati tramite la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione sono previsti a legislazione vigente ad eccezione della perdita dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12-*bis*, della legge n. 549 del 1995, per la quale non si prevede più la rateizzazione per gli anni 2008 e 2009 e si consolida dal 2008 l'intera perdita annua di 255 mln.

Il prospetto seguente mostra i trasferimenti sostituiti con la quota di compartecipazione nonché la parte di risorse da coprire tramite il disegno di legge finanziaria:

		2008	**2009**	**2010**
MEF:	- da capitolo 2856 (federalismo amm.vo)	670,5	670,5	670,5
	- da capitolo 2862 (compartecipazione IVA)	342,5	342,5	342,5
Min. Trasporti	- da capitolo 1314 (oneri contrattuali)	480,2	480,2	480,2
Entrata	- capitolo 1409 (accisa gasolio)	85,0	95	0
Copertura da legge finanziaria		170,0	160	255
Compartecipazione accisa sul gasolio		**1748,2**	**1748,2**	**1748,2**

Con riferimento al comma 298 la RT quantifica gli effetti finanziari a carico dell'erario in 244 mln euro per l'anno 2008, 264 mln di euro per l'anno 2009 e 284 mln di euro per l'anno 2010, cui corrisponderanno maggiori entrate di pari importo per le regioni a statuto ordinario. Di conseguenza, secondo la RT il provvedimento non comporta variazioni di gettito nell'ambito del settore pubblico allargato.

Con riferimento al comma 310 la RT afferma che l'interpretazione recata sui contributi erogati alle aziende di trasporto potrebbe generare effetti negativi in termini di gettito, che tuttavia si presume siano di entità irrilevante a causa delle condizioni economiche peculiari a queste imprese che risultano strutturalmente in perdita. Infatti, l'analisi delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2005 ha mostrato che la maggior parte dei soggetti è in forte perdita e i pochi soggetti in utile già utilizzano perdite di esercizi precedenti a riduzione del reddito d'impresa.

In ultima analisi, secondo la RT, la norma non è suscettibile di determinare variazioni negative di gettito significative.

Nel complesso gli oneri derivanti dal provvedimento e la connessa copertura sono illustrati nella tabella seguente:

Maggiori oneri			
	2008	**2009**	**2010**
Comma 2 - consolidamento perdita accisa L. 545/95	255	255	255
Comma 4 - Adeguamento risorse	244	264	284
Comma 6 - Istituzione osservatorio	2	2	2
Comma 10 - Fondo investimenti	113	130	110
Comma 16 - Ripiano perdite	0	0	0
Totale oneri	**614**	**651**	**651**
Copertura			
Soppressione autorizzazione spesa art.3, 12bis, L. 549/1995	85	95	0
Risorse comma 1, articolo 10 A.C. 3256	500	0	0
Copertura disponibile	**585**	**95**	**0**
Copertura recata dall'emendamento	29	556	651
Totale copertura	**614**	**651**	**651**

Al riguardo, con riferimento al comma 298, si osserva che la determinazione dell'onere connesso all'ulteriore adeguamento della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione non risulta supportata da ulteriori informazioni circa le fonti e le variabili prese a base del calcolo.

Con riferimento al comma 310 si osserva che le affermazioni riportate in RT non sono accompagnate da ulteriori informazioni volte a dimostrare la situazione di forte perdita delle società di capitali esercenti attività di trasporto terrestre di passeggeri. A tal proposito si rileva che una interrogazione effettuata con riferimento all'anno di imposta 2004 ha mostrato un numero pressoché identico di società in utile e di società in perdita nel settore in discorso[56].

Commi 313-319
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali)

I commi da 313 a 319 recano disposizioni in materia di valorizzazione dei beni pubblici. I commi 313, 314 e 319 introducono

[56] Vedi SINTESI - UNICO 2005, Società di capitali ed enti commerciali svolgenti "altre attività di trasporti terrestri regolari". Dall'interrogazione risultano 501 società in utile e 505 società in perdita.

il “Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali”; il medesimo comma 313 nonché i commi da 315 a 318 si occupano di specificare la disciplina dei programmi unitari di valorizzazione.

In particolare, il comma 313 stabilisce che il Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e tramite l’Agenzia del demanio, di intesa con gli enti locali interessati individui ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici, per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di tali beni. L’individuazione di tali ambiti di interesse nazionale è tale da costituire un Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

Il comma 314 individua la procedura di approvazione del Piano di valorizzazione, nonché del relativo contenuto, mentre il comma 315 si occupa dei programmi unitari di valorizzazione, proposti dalla regione e dagli enti locali interessati, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di valorizzazione. Le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, concorrono alla definizione dei contenuti dei suddetti programmi, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi (comma 316). L’approvazione del programma unitario di valorizzazione - che produce i medesimi effetti dell’accordo di programma - avviene con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata d’intesa con il Ministro dell’economia ed il Ministro per i beni e le attività culturali (comma 317). Ai sensi del comma 318 ciascun programma unitario di valorizzazione può assumere il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata.

Infine, il comma 319 prevede che per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti ed eventuali misure ulteriori di accompagnamento e supporto del Piano di valorizzazione si provveda con le risorse iscritte al capitolo di bilancio relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per interventi sui beni immobili, con una spesa, per l’anno 2008, nel limite massimo di 10 milioni di euro.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto attiene alle risorse destinate alla predisposizione degli studi di fattibilità, trattandosi di un tetto di spesa. Più in generale, si può tuttavia rilevare come con l'introduzione del Piano e dei programmi di valorizzazione dei beni pubblici non siano stati esplicitamente considerati gli oneri che si presume saranno necessari per la valorizzazione in concreto degli immobili: sul punto sarebbero opportuni chiarimenti.

Comma 320

Il comma prevede che entro il 31 dicembre 2008 il Ministero della difesa consegni all'Agenzia del demanio immobili non più utilizzati per un valore complessivo di 2 mld, in seguito ad un adeguato programma di riallocazione delle funzioni presso altre strutture sostitutive. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale, la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria, alimentato anche con proventi derivanti dalle attività di dismissione e valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio. Con riguardo alle infrastrutture militari.

Al riguardo, si rileva che l'istituzione del citato fondo sembra legittimare una spesa alla cui copertura non si provvede integralmente, in quanto per la dotazione del fondo stesso si rimanda alla legge finanziaria; viene inoltre individuata una modalità di alimentazione del fondo stesso, senza però limitarne l'entità alle entrate corrispondenti. Apparirebbe dunque opportuno formulare la norma stessa in modo più incisivo rispetto alla garanzia della sua invarianza finanziaria.

Comma 346 lettera *a*)
(Assunzioni nei Vigili del fuoco)

La norma prevede che si sostituisca la lettera *a*) dell'*ex* articolo 14, coma 2, del testo approvato dal Senato con la seguente: *a*) nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive

previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008 (a fronte di 1 milione previsto dal testo originario), 16 milioni di euro per l'anno 2009 (a fronte di 8 milioni) e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 (a fronte di 16 milioni previsti dal testo).

L'emendamento non è provvisto di **RT.** Per contro, il parere formulato dal Dipartimento della R.G.S. in data 4 dicembre u.s., nel condizionare il proprio parere favorevole ad alcune modifiche poi riportate nell'emendamento approvato, sottolineava che, per le assunzioni di cui trattasi nel Corpo dei Vigili del Fuoco, andrebbe opportunamente prevista anche la priorità nelle assunzioni in favore dei volontari delle FF.AA., in analogia a quanto già stabilito, per le assunzioni nei livelli iniziali delle forze di polizia dal successivo articolo 146, comma 10.

Al riguardo, per i profili di copertura, potendosi configurare il dispositivo in esame come operante nell'ambito di un "limite massimo" di spesa**,** nulla da osservare.

Non di meno, per i profili di quantificazione, anche ai fini di verifica della congruità dello stanziamento rispetto agli interventi programmati e della stessa distribuzione cronologica delle risorse nel triennio 2008/2010 (e a decorrere da tale anno), sarebbe utile l'acquisizione di elementi di dettaglio circa le assunzioni programmate in ciascun anno del triennio, nonché l'indicazione del relativo onere pro capite preso in considerazione ed il costo annuo previsto.

Comma 346 lettera *c*)
(Assunzioni nel Corpo forestale dello Stato)

La norma prevede che la lettera *c*) dell'*ex* articolo 14, comma 2 del testo approvato dal Senato, sia sostituita in modo da specificare che l'autorizzazione di spesa ivi prevista per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato, possa essere finalizzata anche all'assunzione nei ruoli iniziali anche nel limite delle vacanze dei ruoli superiori, con successivo riassorbimento e passaggio a tali ruoli, con la possibilità di utilizzare gli idonei nei concorsi già banditi o conclusi.

L'emendamento è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto che la modifica provvede ad ampliare l'ambito delle tipologie di assunzioni effettuabili, consentendo l'utilizzo nei ruoli iniziali delle vacanze presenti anche nei ruoli superiori, sia pure salvo "riassorbimento" all'atto dei passaggi in detti ruoli del personale assunto, si rileva che resta inalterato il tetto massimo di spesa prevista. Pertanto, nulla da osservare[57].

Comma 351
(Disposizioni sulle Commissioni tributarie)

La norma prevede disposizioni in materia di giustizia tributaria. In particolare, si stabilisce che: *1*) i componenti delle sezioni della Commissione tributaria centrale sono nominati su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, stabilendo che, in difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede alla nomina d'ufficio entro il 31 marzo 2008; *b*) qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, questi ne assume la presidenza; *c*) ai presidenti di sezione, ai componenti ed al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede non spetta il trattamento di missione.

---

[57] Tuttavia, si segnala che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, recante norme di principio in materia di "*organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*" delle P.A., esclude la possibilità di determinare, anche in via temporanea, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche, essendo i contingenti indicati dalle piante di organico, determinati tenendo conto degli effettivi fabbisogni calcolati in base ai carichi di lavoro dei singoli profili professionali. Ne segue che l'autorizzazione all'effettuazione di assunzioni nel ruolo iniziale anche relativamente alle vacanze dei ruoli successivi in linea gerarchica, salvo riassorbimento con gli avanzamenti successivi, prefigura una configurazione dell'organico effettivo, sia pure in via temporanea, non coerente con i fabbisogni stimati sulla base dei carichi di lavoro per ciascun profilo professionale, come pur espressamente previsto dal citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La RT del 3 dicembre u.s. all'emendamento approvato in V Commissione della Camera dei deputati riferisce che le modifiche in esame sono tutte volte alla previsione di un procedimento per le assegnazioni ed i trasferimenti del personale e dei giudici tributari presso la Commissione tributaria centrale e si limitano a disciplinare le fasi amministrative della riallocazione al fine di eluderne conseguenze sotto il profilo strettamente contabile.

Tali modifiche, conclude la RT, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le nuove procedure troveranno comunque attuazione nel limite delle risorse previste al successivo comma 9, per un ammontare di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro dal 2009.

Al riguardo, considerata la neutralità finanziaria dei dispositivi in esame, i cui effetti si possono ritenere scontati nell'ambito degli stanziamenti previsti dal bilancio a legislazione vigente, nulla da osservare.

Commi 358, 359 e 362
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento e controllo delle Agenzie fiscali)

In particolare, il comma 358 prevede che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, è previsto che le somme versate in uno specifico capitolo di entrata, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

Il comma 359 stabilisce che, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'esclusione fiscale e le funzioni di

controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito. Il comma 362 stabilisce che, per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della norma vigente.

La norma è priva di **RT**.

L'Allegato 7 relativo agli effetti sui saldi di finanza pubblica indica i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
co. 359	0	0	0	4,6	5	5	4,6	5	5
co 360	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
co. 363	0	0	192,8	0	0	180	0	0	180

Al riguardo, premesso che l'emendamento approvato in V Commissione associava, alle misure in esame, anche un'integrazione agli stanziamenti iscritti in tabella A pari a 10 milioni di euro nel 2008, e 5 milioni nel 2009-2010, andrebbe fatta chiarezza su di una serie di disposizioni le quali, se per un verso si indirizzano nel senso di una maggior efficienza della attività amministrativa - da cui

dovrebbero derivare effetti di incremento del gettito -, per altro verso comportano anche maggiori oneri di spesa come si desume dagli effetti indicati in Allegato 7.

In particolare, per i profili di copertura, si segnala che il versamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, previsto al comma 358 e le successiva riassegnazione delle somme ad uno specifico capitolo di entrata, per essere destinate al Dipartimento delle politiche fiscali al fine di potenziare le attività di miglioramento della qualità della legislazione tributaria, contrasta con il dispositivo indicato al successivo articolo 2, comma 617, che limita, dal 2008, l'operatività di meccanismi di riassegnazione delle entrate iscritte nel bilancio dello Stato. In proposito, si precisa che l'Allegato 7 al disegno di legge iniziale associava effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica (in conto "minori spese") nel triennio 2008/2010, in relazione all'*ex* articolo 79, comma 1, corrispondente alla misura richiamata.

Per i profili di quantificazione, andrebbero forniti i parametri utilizzati nella valutazione dell'effetto di maggior spesa su fabbisogno e indebitamento netto, nonché le ragioni della mancata imputazione di effetti sul saldo netto da finanziare.

Inoltre, con riferimento al comma 359, si osserva, per i profili di copertura, che all'espressa deroga ivi prevista per l'affidamento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero delle economie e delle finanze, rispetto alla norma avente validità generale di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che impone un tetto massimo pari al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di 1 fascia dell'organo della P.A., sorgono perplessità in ordine alla circostanza che l'affidamento degli incarichi troverebbe copertura nel contestuale vincolo della indisponibilità di n. 2 posti dirigenziali di seconda fascia: il meccanismo prefigurato dalla norma consentirebbe infatti, in linea di principio, l'affidamento di n. 4 incarichi di 1 fascia in "deroga" alla norma richiamata, senza produrre oneri aggiuntivi, purché sia accompagnato dalla contestuale indisponibilità e soppressione di n. 2 posti dirigenziali ciascuno nella seconda fascia, per un totale di n. 8 unità.

In merito, fermo restando la sostanziale equivalenza in termini finanziari di n. 2 posizioni dirigenziali di II fascia per ogni posizione

di I fascia[58], in termini di costo medio annuo per sole componenti "fisse" della retribuzione, andrebbe chiarito se, in presenza di un'eccedenza di posti vacanti nell'organico della seconda fascia, si possa determinare la promozione di n. 4 dirigenti di II fascia a posizioni di I senza una adeguata compensazione finanziaria, dal momento che la norma non specifica che l'indisponibilità e la (contestuale) soppressione di posti di II fascia debbano comunque avvenire solo a valere di posti "effettivamente" occupati. In proposito, andrebbe quindi fatta chiarezza, poiché da ciò dipende l'effettiva copertura finanziaria del meccanismo.

Inoltre, per i profili di quantificazione, con riferimento all'impatto indicato in Allegato 7, andrebbero acquisiti i dettagli di computo della quantificazione dell'effetto d'impatto sui saldi di finanza pubblica, dovuto ai noti effetti indiretti.

Relativamente al comma 362 va precisato che l'articolo 1, commi 73-75 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che, a decorrere dal 2007, il criterio di determinazione dello stanziamento annuale del fondo di dotazione delle agenzie fiscali sia rapportato a quella dell'anno precedente, aumentato sulla base di parametri percentuali rapportati al risultato ottenuto in termini di gettito procurato, e, comunque, in misura tale che lo stanziamento non sia superiore al 5 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

Al riguardo, premesso che il dispositivo vincola la definizione dell'ammontare delle spese di funzionamento delle Agenzie in misura "non inferiore" a quelle stabilite per il 2008, andrebbe chiarito l'effetto che detto vincolo avrebbe in termini di "irrigidimento" della dotazione finanziaria sul livello raggiunto in tale anno, per cui verrebbero meno i potenziali risparmi scontati a legislazione vigente per effetto dell'adeguamento previsto in base ai soli risultati raggiunti nel contrasto all'evasione fiscale[59].

Sul punto, sotto il profilo metodologico, si osserva che la definizione di un parametro puramente "storico" nella definizione

---

[58] Dagli effetti d'impatto contabilizzati in Allegato 7 l'onere medio sostenuto per una posizione dirigenziale di I fascia corrisponderebbe a 200.000 euro annui lordi, a fronte di 100.000 euro relativi alle posizioni dirigenziali di II fascia.

[59] L'articolo 74 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) prevede che "a decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento; b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento; c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento".

della assegnazione, senza tener conto degli effettivi fabbisogni dell'ente per spese di funzionamento che nel 2009 potrebbero anche essere inferiori a quelli registrati nel 2008, non sembra in linea con il formale criterio della legislazione vigente nella costruzione delle previsioni, secondo cui, di norma, la quantificazione annuale degli stanziamenti di competenza deve considerare i soli fattori di spesa scontati dai meri fabbisogni desumibili dalla l.v. senza includere né nuovi interventi, né ampliamenti dell'offerta di servizi.[60]

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero inoltre acquisiti gli elementi atti a comprovare l'effetto indicato in Allegato 7 in conto maggiori oneri nel 2010, nonché le ragioni per cui non sono indicati effetti già nel 2009.

Commi 363-366
(Acquisizione dati dei distributori automatici di beni e servizi)

I commi 363-366, introdotti con un emendamento del Governo, introducono la disciplina relativa alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

In particolare, i soggetti passivi IVA di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 (commercio al minuto e attività assimilate), sono tenuti a memorizzare le operazioni su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio. Sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate le modalità di memorizzazione delle operazioni ed i criteri per l'effettuazione dei controlli, prevedendo la possibilità di avvalersi dell'attività della (SIAE). Le predette disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2009 e, per gli apparecchi già immessi a tale data, dal 30 luglio 2009. In attesa della piena operatività delle disposizioni suddette a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di

[60] In proposito, appare indicativo il riferimento contenuto della Circolare n. 21/2007 del Dipartimento della R.G.S., in cui si legge che, relativamente all'esercizio 2008, "le Amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze, con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative (leggasi "spese di funzionamento"). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S.,Circolare n. 212 del 5 giugno 2007, pagina 22.

finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati.

La RT associa un maggior gettito pari a 19,6 mln di euro nel 2008, 21,2 mln di euro nel 2009 e 20,5 mln di euro nel 2010 dovuti sia ad un miglioramento dell'attività di controllo (grazie alla migliore identificabilità dei distributori sul territorio ed alla possibilità di confrontare i corrispettivi trasmessi con quelli memorizzati e quelli dichiarati) sia al possibile effetto deterrente del nuovo adempimento.

La quantificazione, partendo dai dati medi desunti dall'anagrafe tributaria da cui risulta un totale dei compensi pari a 1.310 mln di euro ed un reddito complessivo di 87 mln di euro, viene effettuata ipotizzando un incremento rispettivamente del 10 per cento e del 4 per cento del totale dei ricavi e del reddito dichiarato per effetto della deterrenza della nuova norma e dei maggiori controlli.

A fini IVA si ottiene così un recupero pari a 19,6 mln di euro, applicando una aliquota media del 15 percento al totale dei ricavi incrementali, mentre applicando una aliquota media IIDD del 22 percento all'ammontare del reddito incrementale si giunge ad un recupero di 0,9 mln di euro.

Al riguardo, si rileva anzitutto che la RT anticipa all'anno 2008 gli effetti in termini di cassa delle somme in esame che in realtà dovrebbero prodursi solo dall'anno successivo. Difatti, poiché la disposizione in esame si applica dal 1° gennaio 2009 (e, per gli apparecchi già immessi a tale data, dal 30 luglio 2009), non sembra possibile che produca gli effetti in termini di IVA ed IIDD nel 2008 e nel 2009 come indicati in tabella.

Di conseguenza mentre non dovrebbero esserci effetti di sorta nell'anno 2008, nel 2009 è ipotizzabile solo un recupero in termini di IVA, ma non in termini di IIDD.

Va rilevato anzitutto che la quantificazione del maggior gettito IVA, seppure stimata prudenzialmente, non tiene conto per il primo anno del fatto che per effetto delle modalità di versamento mensile dell'imposta sarebbe stato più corretto conteggiare gli 11/12 del maggior gettito previsto (quindi 18 mln di euro anziché 19,6). In secondo luogo, la quantificazione non tiene conto della circostanza che per una parte dei distributori automatici l'obbligo di trasmissione telematica dei dati scatterà in un momento successivo (dal 30 luglio 2009 anziché dal 1° gennaio 2009), con presumibili effetti in termini di gettito per l'anno 2009. In terzo luogo, si rileva come il recupero di

gettito viene stimato dalla RT in misura costante sino dal primo anno, mentre di norma una migliore attività di accertamento produce effetti incrementali nel corso del tempo e comunque più contenuti nel corso del primo anno.

Per quanto riguarda invece la stima del recupero di gettito in termini di imposte dirette, si rileva come la RT dichiari di applicare una aliquota media del 22 percento mentre poi, di fatto, applichi una aliquota del 26 percento. Il maggior gettito in termini di imposte dirette dovrebbe quindi essere pari a 769 mila euro (anziché 908 mila euro).

Comma 374
(SIIQ - società di investimento immobiliare quotate)

Il comma in esame, introdotto con un emendamento del Governo, modifica la disciplina in materia di requisiti delle società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, ai fini dell'applicabilità del regime speciale opzionale civile e fiscale, alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

In particolare, si modificano le disposizioni del comma 119, articolo 1, della legge finanziaria 2007, che ha introdotto la disciplina del suddetto regime opzionale. Tra le modifiche spiccano quelle che prevedono che il predetto regime speciale è applicabile alle SIIQ i cui titoli di partecipazione siano negoziati non solo in mercati regolamentati italiani, ma altresì in uno Stato dell'Unione europea e l'incremento dall'1 al 2 per cento della soglia di rilevanza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili che deve essere rispettata da almeno il 35% delle azioni, ai fini della determinazione dei requisiti che consentono l'opzione al regime speciale.

Viene poi modificato il comma 120, articolo 1, della legge finanziaria 2007, prevedendo che in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale possa esercitarsi entro il 30 aprile 2008 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta.

Si interviene infine sul comma 134, articolo 1, della predetta legge finanziaria per il 2007, modificando i soggetti che effettuano ritenute sugli utili corrisposti a titolo d'acconto a soggetti diversi da

altre SIIQ. Pertanto non sono più le stesse SIIQ ad operare le ritenute, bensì i soggetti residenti presso i quali sono stati depositati, direttamente o indirettamente, i titoli di partecipazione.

In relazione all'aumento del limite massimo di partecipazione del singolo socio alle SIIQ al 2 per cento **la RT** ipotizza un ampliamento della platea dei soggetti potenziali aderenti al regime speciale opzionale civile e fiscale, dal momento che consente di includervi imprese con minore diffusione di capitale. Non vengono tuttavia ascritti effetti di gettito alla modifica in quanto la RT originaria, dovendo stimare l'introduzione di un nuovo soggetto quale era la SIIQ e non disponendo di dati storici, era basata su ipotesi di stima prudenziali circa l'adesione dei soggetti interessati. Analogamente per la modifica del comma 120 della finanziaria 2007 che concede una estensione temporale per aderire al regime speciale opzionale delle SIIQ, la RT non ascrive effetti di gettito dal momento che – come già ricordato - la RT originaria era basata su ipotesi non derivanti da dati storici per la novità dell'istituto.

Si riportano qui di seguito gli effetti di gettito per cassa riferibili ai diversi effetti fiscali che erano ascritti nella RT originaria all'introduzione delle SIIQ.

(milioni di euro)

Cassa	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IRES			-46.7	-42,1	-54,2	-66,4	-31,9
IRES quote			-6,9	-9,2	-10,4	-10,6	-3,0
IRAP			-22,5	-34,7	-46,9	-59,0	-48,7
IRAP quote			-0,8	-1,0	-1,1	-1,1	-0,3
Exit tax		15,46	31,5	48,0	65,1	67,2	51,2
Sostitutiva		6,5	26,2	46,6	67,7	82,9	78,0
IRES/IRAP conferimenti		-3,2	-11,3	-16,8	-31,4	-57,1	-66,8
Registro,ip. e catastali	11,4	31,9	25,0	18,2	-0,08	-25,2	-18,3
IIDD vigente			-6,8	-13,6	-20,3	-27,1	-27,1
IIDD variata			12,2	24,4	36,6	48,8	48,8
totale	**11,4**	**50,7**	**-0,1**	**19,9**	**4,9**	**-47,6**	**-18,0**

Al riguardo, in relazione all'aumento del limite massimo di partecipazione del singolo socio alle SIIQ, è da verificare se questa modifica effettivamente non dia luogo ad ulteriori significativi effetti di gettito considerando le complesse modalità con cui la RT originaria era stata costruita. Sul punto sarebbe necessario disporre di maggiori informazioni.

Per quanto concerne la previsione secondo cui l'opzione per il regime speciale si può esercitare entro il 30 aprile 2008 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta (anziché dal periodo successivo), poiché infatti la RT originaria prevedeva che l'applicazione del regime speciale delle SIIQ avesse effetti positivi nel 2008, che diventavano (seppure di poco) negativi nel 2009 in termini di cassa, l'anticipazione nel 2008 di un anno del termine di adesione alle SIIQ produce effetti su diverse componenti di gettito di difficile valutazione, ma che potrebbero ripercuotersi negativamente dal 2009 al 2008. Sul punto appare opportuno avere maggiori rassicurazioni.

Comma 379
(Disposizione ulteriore relativa al patto di stabilità interno)

La norma come modificata prevede che per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possano scegliere di conseguire l'obiettivo di miglioramento del saldo finanziario in termini di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

La RT non considera la norma

Al riguardo, si segnala che il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del saldo finanziario nei diversi modi alternativi prospettati dalla norma potrebbe dare luogo a risultati non esattamente corrispondenti in termini di risparmi di spesa, per cui l'ente destinatario della norma potrebbe essere interessato a perseguire l'obiettivo che comporta minori risparmi e quindi l'adozione di misure meno stringenti in termini finanziari. Di conseguenza, appare opportuno chiarire se gli obiettivi di risparmio connessi al patto di stabilità interno che il singolo ente deve perseguire possano prescindere dal tipo di saldo finanziario utilizzato per perseguire concretamente quell'obiettivo.

Articolo 2

Commi 8 e 15
(Disposizioni varie per gli enti locali)

Il comma 8, modificato dalla Camera dei deputati, estende agli anni 2009 e 2010 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste in materia edilizia per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, stante la natura in conto capitale dei proventi in esame[61], va chiarito se non si determini una dequalificazione della spesa per la parte in cui tali risorse sono destinate a coprire spese di natura corrente.

Il comma 15 prevede il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani. Gli immobili rimangono vincolati alla loro finalizzazione originaria solo nel caso in cui le domande di acquisto siano state presentate dagli assegnatari entro il 30 dicembre 2005, nonché le assegnazioni in locazione ai profughi siano state fatte in base ad un bando espletato prima del trasferimento ai comuni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma presenta effetti finanziari contrapposti. Da una parte sembrano emergere risparmi per lo Stato, dovuto al venir meno di oneri per ICI e spese di manutenzione,

---

[61] Ulteriore conferma alla natura in conto capitale dei proventi delle concessioni edilizie emerge da quanto affermato dal Governo alla risposta sulla interrogazione 7-00296 Piro. Cfr CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari*, V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, 21 novembre 2007, pag. 115-116.

dall'altra parte si prefigurano maggiori oneri in capo ai comuni per effetto del presumibile aumento delle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie e, sempre in capo ai comuni, eventuali maggiori entrate derivanti dalla possibile utilizzazione economica di tali beni immobili.

Appare dunque opportuno un chiarimento circa l'effetto finanziario complessivo derivante dalla norma.

Commi 16-22
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)

La disposizione, rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica, che novellava completamente l'articolo 27 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000), relativo alla natura e al ruolo delle comunità montane, affida alle regioni il compito di provvedere con legge al riordino della disciplina delle comunità montane, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008. Il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali. Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo viene ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009. Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti gli organi e delle indennità loro spettanti.

E' introdotta, inoltre, una disposizione sostitutiva che scatta in caso di inerzia delle regioni. Essa prevede: la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici; la soppressione delle comunità montane che risultano costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la nomina di non più di un membro consiliare da parte dei comuni costituenti le comunità e la composizione degli organi esecutivi non superiore ad un terzo dei componenti l'organo consiliare.

La riduzione di spesa è accertata entro il 31 luglio 2008 mediante DPCM e a decorrere dalla pubblicazione di tale decreto si producono gli eventuali effetti sostitutivi per l'inerzia delle regioni.

La RT non considera le modifiche apportate.

Al riguardo, premesso che la riduzione di spesa risulta determinata in via normativa dal comma 16, si evidenzia che le modifiche apportate alla Camera dei deputati sembrano incidere negativamente sulla capacità di conseguire i risparmi previsti dalla norma.

Infatti, a differenza della norma approvata dal Senato, le Regioni, nel disciplinare il riordino delle comunità montane, hanno la possibilità di scegliere liberamente sia gli indicatori altimetrici, sia l'entità della riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi che delle indennità loro spettanti.

Inoltre, la possibilità di verificare l'idoneità delle misure adottate a conseguire i risparmi previsti può essere effettuata solo nel corso dell'anno e comunque successivamente al primo semestre, potendo tale circostanza compromettere il conseguimento dei risparmi di spesa connessi al medesimo anno.

Ancora, la norma risulta meno stringente laddove riduce il numero minimo di comuni sufficiente per evitare la soppressione delle comunità montane da sette a cinque e laddove esclude dall'appartenenza alle comunità montane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (15.000 abitanti nell'A.C. 3256).

Infine, si evidenzia che l'obiettivo assegnato alle regioni della riduzione di almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 in sostituzione delle esatte economie di spese indicate precedentemente (33,4 mln di euro nel 2008 e 66,8 mln dal 2009) potrebbe portare al conseguimento di risparmi di spesa inferiori rispetto a quelli determinati dalla riduzione mediante norma del fondo ordinario. Infatti, considerato l'importo del fondo ordinario delle comunità montane per il 2007 (circa 190 mln di euro), la riduzione di 1/3 farebbe conseguire risparmi di spesa per circa 63,3 mln di euro annui.

Alla luce delle suddette osservazioni e al fine di scongiurare possibili oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appaiono opportuni ulteriori delucidazioni finalizzate a dimostrare l'invarianza finanziaria delle modifiche apportate.

Commi 23-32
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Il comma 23, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che la riduzione del numero massimo degli assessori da 16 a 12, entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

Il comma 24, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati estende anche ai presidenti dei consigli circoscrizionali, la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato.

Il comma 25 muta il parametro per il calcolo del tetto massimo dell'indennità del presidente e degli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali e delle comunità montane e assumendo come riferimento per tale calcolo quello previsto per un comune che abbia popolazione pari a quella dell'unione, del consorzio o alla popolazione montana della comunità montana. Si stabilisce inoltre che le disposizioni in materia di gettone di presenza per i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali si applichino limitatamente ai comuni capoluogo di provincia.

Al comma 28 si introduce la previsione che le limitazioni all'adesione alle forme associative tra enti locali non si applichino ai comuni che aderiscono ai consorzi istituiti o resi obbligatori per legge regionale o statale.

Il comma 29, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica i parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, riducendone conseguentemente il numero; esse sono pertanto obbligatoriamente istituite soltanto nei comuni con più di 250.000 abitanti; possono essere previste nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti; in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Il comma 30 specifica che la commissione elettorale comunale viene comunque mantenuta per l'espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell'albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi prevista dalla legge n. 95 del 1989.

Il comma 32, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che entro il 30 giugno 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze quantifichi l'ammontare della riduzioni di spesa conseguibili al 31

dicembre 2008 dagli enti locali in esame. Si dispone l'adeguamento della dotazione del Fondo ordinario e l'eventuale integrazione dei trasferimenti ai soli enti che abbiano dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento dei costi previste dall'articolo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni modificate o aggiunte presso la Camera dei deputati sembrano rendere più complesso il conseguimento delle riduzioni di spesa da realizzare a decorrere dal 2008, quantificate in 313 mln di euro e corrispondenti alla riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In particolare, si evidenzia infatti che la riduzione di spesa connessa alla diminuzione del numero degli assessori avverrà soltanto a partire dalle prossime elezioni amministrative e non immediatamente come poteva lasciare presagire la versione precedente del comma 23 in questione.

Analogamente, si segnala che il tetto massimo dell'indennità del presidente e degli assessori degli enti in questione (attualmente crescenti al crescere della popolazione del comune di riferimento), non è più quello previsto per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o della comunità montana, ma quello previsto per il comune avente popolazione pari a quella dell'unione o consorzio o comunità montana.

Ancora, la commissione elettorale comunale, per via delle modifiche introdotte, non scompare ma continua a permanere per l'espletamento di alcune funzioni.

Infine, le misure di contenimento dei gettoni di presenza in capo ai consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali vengono limitate ai soli comuni capoluoghi di provincia.

Sul punto, appare pertanto opportuno fornire ulteriori elementi informativi al fine di consentire la verifica delle quantificazioni dei risparmi indicati.

Commi 35–37
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)

I commi da 35 a 37, aggiunti dalla Camera dei deputati, dettano disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 959 del 1953, nonché dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. In caso di soppressione dei consorzi si dispone che le regioni adottino le disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata tra gli enti competenti evitando duplicazioni di opere e interventi. Il personale in servizio presso i consorzi soppressi passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In caso di riordino dei consorzi si stabilisce che i contributi consortili debbano essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, appaiono necessarie delucidazioni al fine di verificare l'effetto complessivo derivante dalla norma. Infatti, la disposizione sembra contenere sia elementi di risparmio, laddove prevede la riduzione dei componenti gli organi dei consorzi o la soppressione dei consorzi stessi, sia elementi di maggiori oneri in capo agli enti che erediteranno le funzioni e i compiti svolti dai consorzi soppressi. Su tale ultimo punto va chiarito, altresì, se corrispondentemente alle funzioni siano trasferiti agli enti di destinazione le relative risorse finanziarie.

Comma 39
(Modifiche alla disciplina dei Conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

Il comma modifica, alla lett. *a*), l’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003,

recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (T.U.D.P). Tale disposizione disciplina la remunerazione delle somme giacenti sul conto corrente presso la Banca d'Italia, denominato "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", prevedendo che sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponda un interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. In virtù della modifica apportata dall'articolo si prevede ora che la remunerazione di cui sopra non si applichi alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazione sui flussi di cassa tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Inoltre, ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsione, si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, delle modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti.

La lettera *b*) modifica, inoltre, il comma 6 dell'articolo 5 del citato Testo Unico, estendendo il divieto di pignoramento, sequestro, opposizioni o altre misure cautelari previsto per il predetto Conto disponibilità anche al Conto di tesoreria denominato "Dipartimento del tesoro - Operazioni sui mercati finanziari".

La successiva lettera *c*) aggiunge il comma 6-*bis*, prevedendo che ai conti e ai depositi intestati al Ministero dell'economia e finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applichino le medesime disposizioni in materia di inapplicabilità di misure cautelari di cui al suddetto comma 6.

La lettera *d*), infine, abroga i commi 7 e 9 dello stesso articolo 5 del T.U.D.P, relativi alla disciplina del saldo minimo del Conto disponibilità del Tesoro.

L'integrazione è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 non indica effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che la modifica riveste portata essenzialmente ordinamentale, prevedendo, per il Ministero del Tesoro, la remunerazione delle risorse iscritte nel conto disponibilità tenuto dalla Banca d'Italia in base al tasso medio applicato sui BOT nel semestre precedente, ma nei soli limiti del saldo attivo programmato per il semestre, occorre nondimeno considerare che a tale innovazione sono associabili prevedibili effetti finanziari, pur al momento non stimabili, dovuti al riconoscimento di una

remunerazione diversa rispetto a quella determinata con i criteri innanzi descritti, per le somme eccedenti il saldo semestrale programmato tra Tesoro e Banca centrale.

Comma 65
(Infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio della Sardegna)

Il comma, aggiunto alla Camera dei deputati, dispone che la somma stanziata di 30 mln di euro per l'anno 2008 per l'organizzazione del vertice G8 nell'anno 2009, può essere parzialmente utilizzata per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio della Sardegna e, in particolare, nel comune di La Maddalena.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se la realizzazione delle opere oggetto di finanziamento vengano integralmente eseguite nel corso dell'anno 2008, atteso che il finanziamento afferisce unicamente a tale anno.

Commi 75-77
(Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato)

La disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale, alle dipendenze funzionali del medesimo Ministro dell'ambiente con la funzione di concorrere all'attività di repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali.

Inoltre, l'aggiunta inserita al comma 77 prevede che gli arruolamenti del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, già autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge finanziaria 2007, possono essere effettuati anche nell'anno 2008.

L'integrazione è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 non indica valori d'impatto.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo in esame prevede l'istituzione di uno specifico, nuovo reparto del Corpo forestale dello Stato (il Nucleo operativo di tutela ambientale presso il MIPAF), senza fornire alcuna indicazione circa la relativa dotazione organica, né infrastrutturale e tecnico-organizzativa, occorre segnalare, sotto il profilo metodologico, che la previsione di un nuovo reparto del Corpo forestale dello Stato dovrebbe determinare l'emersione di un fabbisogno di organico aggiuntivo per il medesimo Corpo, di cui andrebbe quantificata la portata, in aggiunta alle altre spese di funzionamento previste per la nuova articolazione organizzativa.

Comma 78
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari)

La norma specifica che il riconoscimento della causa di servizio e la concessione di indennizzi prevista per il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, che abbia contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, possa essere estesa anche nei confronti del personale civile italiano impegnato nei teatri di conflitto, ma non, come previsto nel testo iniziale, alle popolazioni civili presenti nei teatri di conflitto.

La modifica è priva di **RT.**

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto della portata restrittiva della platea interessata dal dispositivo di spesa rispetto al testo iniziale, nulla da osservare.

Commi 86-88
(Finanziamento OIC)

Il comma 86 dispone che al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrano le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese. I due successivi commi attengono alle modalità di determinazione del fabbisogno dell'OIC e della prevista maggiorazione.

La RT quantifica in 3 euro l'aumento unitario dei diritti di segreteria connessi al deposito dei bilanci delle aziende ed esclude qualsiasi impatto negativo sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di contributi provenienti da privati ed assegnati ad ente non finanziato dallo Stato.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la maggiorazione in esame possa essere considerata un onere da portare in deduzione fiscalmente per le imprese, determinando di conseguenza una riduzione, sia pur molto contenuta, del gettito tributario riveniente dalle imprese sottoposte alla maggiorazione suddetta.

Commi 89 e 90
(Indennità di espropriazione)

Il comma 89 dispone che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile sia determinata nella misura pari al valore venale del bene, ridotta del 25% quando l'espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale ed incrementata del 10% nei casi in cui si addivenga ad un accordo di cessione o quando esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. La liquidazione del danno nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido

ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, avviene con il pagamento del valore venale del bene.

Il comma 90 prevede l'applicazione del comma 89 a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

La RT asserisce che i commi mirano a contenere il contenzioso istauratosi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, con conseguenti sentenze di condanna per violazione dell'articolo 1, protocollo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché ad evitare l'insorgere di contenzioso futuro, determinando effetti tendenzialmente positivi - anche se non quantificabili in sede previsionale - che potranno essere verificati eventualmente a consuntivo, in relazione ai minori indennizzi per le suddette sentenze di condanna, posti a carico del MEF.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, atteso che la norma non ha valore retroattivo e che appare lecito ipotizzare, alla luce della citata giurisprudenza, che i soggetti con espropriazione in corso o che verranno espropriati in futuro esperirebbero sistematicamente ricorso qualora ristorati con le indennità attualmente previste.

Comma 97
(Comando dipendenti ex articolo 33 legge n. 488/1988)

La modifica prevede che il fondo per le specifiche esigenze di funzionamento delle strutture impiegate nella sicurezza e del soccorso pubblico possa essere impiegato anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Inoltre, la dotazione finanziaria del suddetto fondo viene adeguata da 120 a 190 milioni di euro nel 2008, di cui 30 milioni di euro (anziché 40) per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con apposito decreto.

La modifica non è provvista di **RT**. L'Allegato 7 indica i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
70	-10	-10	50	15	5	50	15	5

Al riguardo, in merito alla valutazione dell'impatto indicato in Allegato 7, andrebbero acquisite delucidazioni circa la prevista riduzione di 10 milioni di euro, nel 2009 e 2010, dal momento che l'adeguamento del fondo, da 120 190 milioni, sembrerebbe investire il solo esercizio finanziario 2008.

Inoltre, con specifico riferimento agli effetti stimati sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero meglio chiarite le ragioni della distribuzione degli effetti nel triennio, considerato che la partita di spesa è espressamente indicata come di parte correte.

Difatti, l'assoluta simmetria tra l'effetto d'impatto indicato in termini di cassa e di competenza economica, sarebbe spiegabile solo alla luce di interventi a valere delle risorse iscritte sul Fondo che avrebbero avuto natura di spesa in conto capitale.

Comma 100
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica)

La norma estende la possibilità di essere assunti nelle pubbliche amministrazioni anche ai cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale, e sia stato licenziato in seguito alla riorganizzazione delle basi militari (oltre ai casi di soppressione delle basi). La relativa copertura era indicata dall'emendamento a carico della Tabella A.

La modifica è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 indica i seguenti valori:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che la modifica in esame estende la possibilità di assunzioni nella P.A. anche a seguito di riorganizzazioni delle basi della Comunità atlantica, e che a tale ampliamento delle fattispecie incentivabili corrisponde un adeguamento dello stanziamento previsto dal testo iniziale di 250.000 euro dal 2008, vanno svolte alcune osservazioni.

In particolare, premesso che il contributo sembrerebbe configurarsi come incentivo *una tantum*, volto a favorire le assunzioni degli interessati rimasti privi di occupazione da parte degli organi della P.A., rimanendo a carico di questi ultimi il relativo onere di spesa a regime, andrebbe confermato che l'adeguamento del tetto massimo previsto per gli incentivi corrisponda ai fabbisogni di finanziamento necessari per effetto della modifica intervenuta, che estende il contributo anche ai casi di licenziamenti per "riorganizzazioni" delle basi, inizialmente non previste dal testo.

In tal senso, andrebbe pertanto acquisito il numero dei potenziali interessati alla misura per effetto della modifica intervenuta con l'emendamento in esame, fornendo, altresì, indicazioni circa le previste misure di riorganizzazioni delle basi programmate dagli organismi atlantici per i prossimi anni.

Commi 102–104
(Fondo per la legalità)

Il comma 102 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno, finalizzato a rafforzare la legalità e migliorare le condizioni di vita in territori colpiti da criminalità organizzata di tipo mafioso ed alimentato dai proventi dei beni mobili e dalle somme confiscate a titolo di misura di prevenzione patrimoniale antimafia.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto, da confermare, che si tratti della destinazione alla spesa di entrate meramente eventuali e non considerate *ex ante* ai fini dei saldi.

Commi 105 e 106
(Vittime della criminalità organizzata e del dovere)

Il comma 105 dispone che anche alle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, nonché ai loro familiari superstiti, siano erogati a decorrere dal 2008 i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 (speciale assegno vitalizio non reversibile) e 4 (corresponsione di una duplice annualità del trattamento pensionistico di reversibilità spettante ai superstiti di soggetti rimasti invalidi), della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106.

La RT spiega che lo speciale assegno vitalizio non reversibile ammonta a 1.033 euro mensili ed è erogato ai soggetti con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e ai loro superstiti, già compresi i figli maggiorenni. Considerato un numero di nuovi destinatari pari a 3.560 da incrementare negli anni successivi di circa 25-30 unità, ne deriva un onere di 50,2 mln di euro per il 2008, 50,5 mln per il 2009 e a 60,4 mln a decorrere dal 2010 (a regime).

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la platea di beneficiari sembra essere stata individuata con sufficiente prudenzialità, sulla base di un confronto con la RT all'articolo 34 dell'AS 1819 (decreto-legge n. 159 del 2007), e che la quantificazione è coerente con i dati forniti.

In relazione alla doppia annualità pensionistica, **la RT** stima per gli eventi pregressi:

1) 450 soggetti invalidi;
2) 149 superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità (1/3 degli invalidi), di cui 56 già destinatari della legge n. 407 del 1998 e quindi con diritto alla sola tredicesima mensilità;

3) rateo della tredicesima pari a 1.250 euro e importo della pensione annua pari a 15.600 euro.

Sulla base di questi dati la RT quantifica l'onere in circa 3,3 mln di euro [(1.250 x 2 x 149) + (15.600 x 2 x 93)], che si ripartisce in rate costanti nel decennio.

Per gli eventi futuri si stimano 10 nuovi invalidi per ciascun anno, con 1 superstite per ciascun anno a partire dal 2008. Sulla base di un importo complessivo della pensione annua di 24.500 euro ai valori attuali, per il 2008 si registrerebbe un onere di circa 51.000 euro, rivalutabile negli anni successivi.

Al riguardo, nulla da rilevare in rapporto agli oneri per gli eventi pregressi, sempre nel presupposto che i dati sulla platea dei beneficiari siano corretti. Per quanto riguarda gli eventi futuri, non appare invece ispirato a criteri di sufficiente prudenzialità il dato di 1 superstite per anno: se tale stima può essere credibile per i primi anni, con lo stratificarsi di leve di nuovi invalidi (10 all'anno, secondo la RT) appare poco verosimile che non si registri anche un aumento del numero dei superstiti beneficiari del trattamento di reversibilità.

Considerando che il comma 106 dispone che a decorrere dal 26 agosto 2004 l'assegno vitalizio non reversibile di cui alla legge n. 407 del 1998 sia attribuito anche ai figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima al momento dell'atto criminoso (lettera b), **la RT** stima altresì il numero di tali soggetti in rapporto ai nuovi beneficiari di cui al comma 105. Si tratterebbe di 200 persone, il che, tenendo conto del valore dell'assegno (6.000 euro nel 2004 rivalutabili), determinerebbe un onere complessivo di 5,6 mln per il 2008 (comprensivi degli oneri dal settembre 2004), 1,3 mln per il 2009 e 1,7 mln a decorrere dal 2010.

La quantificazione è corretta, nel presupposto dell'esattezza del numero di beneficiari, sul quale non è possibile effettuare un riscontro.

Il comma 106 (lettera *a)*) dispone inoltre che la pensione diretta di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 206 sia liquidata in misura pari all'ultima retribuzione, anziché - come finora previsto - in base all'ultima retribuzione.

La RT chiarisce che il nuovo criterio di liquidazione è di maggior favore rispetto alla normativa vigente. Sulla base di 40

soggetti, costanti negli anni, che hanno subito ogni anno una invalidità permanente almeno pari a quella richiesta per ricevere la pensione diretta e considerando pari a 6.000 euro annui la differenza tra la pensione liquidata con i vigenti criteri e quella da liquidare con i nuovi (pari all'ultima retribuzione), la RT quantifica l'onere in 240.000 euro per il 2008, 245.000 per il 2009 e 290.000 a decorrere dal 2010.

Al riguardo, si osserva che non sembra realistico escludere lo stratificarsi di leve di nuovi invalidi con diritto alla pensione diretta, perlomeno fino all'anno in cui il numero dei decessi non eguaglierà quello dei nuovi beneficiari. Appare pertanto verosimile ipotizzare una sottostima dell'onere. Si ribadiscono comunque anche in questa sede i *caveat* attinenti alla determinazione della platea anche per il periodo iniziale di riconoscimento del beneficio, in assenza della possibilità di verificare il dato fornito dalla RT.

Il comma 106, lettera b), dispone che a decorrere dal 26 agosto 2004 l'assegno vitalizio non reversibile di cui alla legge n. 407 del 1998 sia attribuito anche ai figli maggiorenni superstiti , ancorché non conviventi con la vittima al momento dell'atto criminoso.

La RT stima tali soggetti in 50 unità e, sulla base di un valore dell'assegno pari a 6.000 euro annui rivalutabili, quantifica l'onere in 1,4 mln di euro per il 2008 (comprensivo degli oneri relativi agli anni pregressi), 0,3 mln di euro per il 2009 e 0,4 mln a decorrere dal 2010.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto dell'esattezza del numero di beneficiari, sul quale non è possibile effettuare un riscontro.

Il comma 106, lettera c), estende il beneficio di cui all'articolo 1 della legge n. 203 del 2000 (erogabilità a carico del SSN dei farmaci di fascia C) agli invalidi vittime di atti e stragi terroristici e ai loro familiari.

La RT asserisce che a legislazione vigente l'erogazione gratuita dei farmaci di fascia C è riservata a soggetti in condizioni di salute particolarmente gravi ancorché vittime del terrorismo. L'introduzione del beneficio a favore di coloro che non si trovano nella predetta condizione di gravità riguarderebbe un numero di soggetti pari a circa 1.275, con un costo *pro-capite* dell'esenzione quantificato in 250 euro

annui. L'onere ammonterebbe pertanto a circa 0,3 mln di euro per il 2008 e il 2009 e a 0,4 mln di euro a regime.

Al riguardo, si rileva che non sembra corrispondere al dato normativo l'asserita fruizione del beneficio in esame da parte delle vittime del terrorismo in condizioni di salute particolarmente gravi, atteso che la legge n. 203 del 2000 riguarda esclusivamente i titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, e solo per i casi nei quali il medico attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente del farmaco di fascia C. Inoltre, la RT non sembra considerare il fatto che il beneficio riguarderebbe anche i familiari viventi e non soltanto quelli dei deceduti, il che potrebbe implicare una cospicua sottostima della platea dei beneficiari. Atteso che fra i beneficiari della norma rientrano anche i familiari degli invalidi vittime del terrorismo, non si hanno rilievi da formulare in rapporto al costo *pro-capite* della misura (250 euro annui).

Il comma 106, lettera d), prevede che i benefici di cui alla legge n. 206 del 2004 siano estesi anche agli eventi terroristici accaduti all'estero a partire dal 1961 (finora il termine *a quo* è il 2003) e che hanno coinvolto cittadini italiani. Gli oneri relativi alla suddetta estensione non sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 206 del 2004 (lettera e).

La RT stima in 13 il numero dei beneficiari (si tratta dei parenti delle vittime dell'eccidio di Kindu, nell'ex Congo belga, avvenuto nel 1961), per un onere pari a 4,7 mln di euro per il 2008 e a 0,4 mln di euro circa per il 2009 e a decorrere dal 2010.

Al riguardo, nulla da osservare.

Vengono nella tabella seguente sintetizzati gli effetti dei commi 105 e 106, come riportati nella RT:

milioni di euro

		2008	2009	2010
comma 105	Assegno vitalizio	50,2	50,5	60,4
	Altro assegno per figli maggiorenni	5,6	1,3	1,7
	Doppia annualità di pensione	0,3	0,3	0,3
Totali (arrotondati prudenzialmente)		**56,5**	**52,5**	**63**
comma 106	Nuova pensione diretta	0,2	0,2	0,3
	Altro assegno per figli maggiorenni	1,4	0,3	0,4
	Farmaci fascia C gratis	0,3	0,3	0,4
	Estensione benefici vittime di Kindu	4,7	0,4	0,4
Totali (arrotondati prudenzialmente)		**7**	**1,4**	**1,6**

Commi 107-113
(Interventi per eventi calamitosi)

Il comma 107, nelle parti modificate dalla Camera dei deputati, determina in 19,5 mln di euro l'ammontare dei contributi concessi ai comuni di Umbria e Marche colpiti dal sisma e dispone la loro assegnazione, per il periodo 2008-2012, con un meccanismo progressivo di riduzione per ciascun anno del quinquennio.

Attraverso la modifica di cui alla lettera e), vengono quantificate in 17 milioni di euro le spese necessarie per le attività volte al potenziamento degli uffici e se ne prevede l'erogazione annuale, nel quinquennio 2008-2012, con un meccanismo di riduzione per ciascun anno.

Alla lettera f) si autorizza, alla cessazione dello stato d'emergenza e per la prosecuzione ed il completamento del programma di interventi, le regioni Umbria e Marche a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile viene a sua volta autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008-2009 e 2010.

Il comma 109 incrementa da 47 a 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 il limite dell'onere finanziario da rispettare per la definizione delle posizioni tributarie e contributive dei soggetti ai quali era stata concessa la sospensione dei relativi pagamenti per le situazioni di difficoltà determinatesi per effetto del sisma che ha colpito Umbria e Marche.

Al riguardo, nulla da osservare in ordine alla quantificazione, trattandosi di tetti di spesa. In merito alla copertura, si ricorda che agli oneri di cui al comma 107 si provvede a valere sulle risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 (comma 108).

Il comma 110 prevede per gli enti commerciali del settore della sanità privata con almeno una sede operativa nelle province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 e beneficiari della sospensione dei versamenti tributari e contributivi fino al 31 dicembre 2006, la possibilità di definire in via agevolata la propria posizione debitoria per gli anni 2002-2006 mediante un versamento limitato al 30% di quanto complessivamente dovuto. Tali somme dovranno essere versate in due rate di pari importo (la prima entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008).

La RT stima che, relativamente ai soli versamenti tributari[62], l'importo sospeso fino al 31 dicembre 2006 ammonti a 49,1 mln di euro, il che significa che la presente norma comporta una perdita complessiva di gettito tributario pari a 34,4 mln di euro (il 70% del totale). Per quanto riguarda gli effetti di cassa, però, la RT ha considerato che l'articolo 1, comma 255, della legge n. 311 del 2004 consente la rateizzazione per un periodo pari a 8 volte il periodo di sospensione per la definizione dei debiti tributari sospesi e non versati alla data del 31 dicembre 2006. Da ciò scaturirebbero effetti di cassa secondo lo schema seguente, riportato nella RT:

milioni di euro

2008	2009	2010 e seguenti
+ 13,3	-1,5	-1,5

[62] Fonte: banca dati dell'Anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi, considerando l'attuale profilo di incasso rateizzato (circa 30 anni) ed il profilo di incasso proposto (il 30% del totale in un anno), tenuto conto che il sospeso previdenziale può essere stimato in circa 60 mln di euro, la RT stima minori entrate contributive per 2 mln di euro annui a decorrere dal 2009.

Al riguardo, si segnala che la possibilità di rateizzare i debiti tributari in esame per un periodo pari a 8 volte il periodo di sospensione è effettivamente contenuta nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3354 del 2004 alla quale il citato comma 255 della "finanziaria" per il 2005 fa rinvio, ma che il comma dell'ordinanza recante tale disposizione è stato abrogato dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3496 del 2006. Ne consegue che occorrono chiarimenti sugli effetti di cassa riportati nella RT. Analoga considerazione vale per i debiti di natura contributiva, per i quali, fra l'altro, non operava già *ab initio* la richiamata disposizione dell'ordinanza del 2004, che era limitata ai debiti tributari.

Per quanto riguarda gli effetti riportati nell'Allegato 7, si osserva che gli stessi ricalcano per tutti i saldi (con l'eccezione dell'impatto nullo per il 2008 sull'indebitamento e sul fabbisogno) i risultati in termini di cassa. Alla luce di quanto sopra asserito, ne deriva che occorrono chiarimenti sugli effetti ascritti al comma dall'Allegato 7, potendosi ipotizzare una sostanziale sottostima dell'onere, che non appare distribuito lungo un periodo di tempo quasi trentennale.

Il comma 111 prevede il monitoraggio degli oneri di cui al comma precedente, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni.

Il comma 112 reca uno stanziamento di 100 mln di euro per il 2008 per l'acquisto di velivoli anti-incendio.

Il comma 113 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 1999 in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto in Umbria e Marche, nell'ambito delle risorse disponibili.

Come già in occasione della precedente proroga, recata dalla legge finanziaria per il 2007 (comma 510), la norma non è corredata di RT ed è considerata priva di effetti finanziari dall'Allegato 7.

Al riguardo, si segnala anche per la presente deroga che la stessa potrebbe determinare effetti negativi sui saldi, in relazione agli importi effettivamente iscritti nei "tendenziali", evidentemente calibrati sulla base dell'ordinario regime di utilizzo delle somme stanziate.

Commi 116 e 117
(Recupero tributi e contributi e sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari)

Il comma 116 stabilisce che il recupero dei tributi e dei contributi relativi alle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002 ed alla parte della provincia di Catania interessata da eventi sismici e fenomeni vulcanici nel medesimo anno avvenga nel rispetto dei limiti di sequestrabilità e pignorabilità contenuti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, va chiarito se l'apposizione di limiti al recupero dei tributi e contributi in esame, comportando un allungamento dei tempi di riscossione degli stessi, sia suscettibile di provocare effetti finanziari negativi in termini di cassa.

Il comma 117 estende il beneficio della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, già previsti per le persone fisiche aventi la residenza nei comuni indicati dal DM 14 dicembre 2002, anche ai soggetti ivi aventi, in alternativa, "la sede operativa".

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che l'ampliamento del beneficio della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, comportando di fatto un rinvio degli adempimenti e versamenti tributari, potrebbe avere nell'immediato effetti finanziari negativi in termini di cassa a fronte di maggiori introiti negli esercizi in cui si procederà all'effettivo introito.

Comma 135
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola)

Il comma 135 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2008 per la concessione di aiuti alle aziende viticole siciliane le cui coltivazioni sono state colpite nel corso del 2007 dalla malattia fungina plasmopara viticola. La copertura del relativo onere è a valere sulle risorse del FAS, che viene ridotto per 150 mln di euro.

Al riguardo, premesso che andrebbero comunque fornite assicurazioni circa la sostenibilità dell'intervento in esame rispetto all'esigenza di non pregiudicare la realizzazione degli altri interventi posti a carico del FAS, si segnala che gli aiuti in esame sembrano configurarsi, almeno in parte (ristoro del mancato reddito degli agricoltori), come spese correnti, a fronte di una copertura mediante risorse di conto capitale, quali quelle appunto del FAS. Andrebbe poi confermato che la discrasia fra l'ammontare dell'onere e quello della copertura dipende da fattori correlati alla spendibilità delle risorse del FAS. Infine, andrebbero illustrati i motivi alla base della mancata attribuzione di effetti sull'indebitamento e il fabbisogno dell'autorizzazione di spesa per le imprese viticole siciliane.

Comma 175
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)

Il comma 175 reca alcune modifiche all'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, recante disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas. In particolare prevede che la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale.

Si attribuisce poi la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di incrementare, a decorrere dal 1º gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento dei ricavi di distribuzione. Infine, si estendono alle gare in esame e a tutti i servizi pubblici locali a rete le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-*quater*, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (riguardante alcune condizioni per la partecipazione alle gare di conferimento della titolarità del servizio).

Al riguardo, si sottolinea che sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari sia la norma sul possibile aumento dei canoni delle concessioni di distribuzione (effetti in termini di maggiori entrate) che quella che dispone il bando di una gara per l'affidamento del servizio di distribuzione per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, perlomeno in relazione a quei servizi resi *in house* o, comunque, da società partecipate dagli enti locali e che presentano una gestione in attivo.

Comma 183
(Imprenditoria femminile)

Il comma 183 dispone che le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215 del 1992 per l'imprenditoria femminile siano iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al Capitolo 7445 (Fondo per la

competitività) – piano di gestione 18 - e al Capitolo 7480 (Fondo rotativo per le imprese) – piano di gestione 05 - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, si fa presente che la legge n. 215 del 1992 è stata quasi interamente abrogata e che le relative agevolazioni dovrebbero essere state concesse negli esercizi finanziari 1992-1994. In mancanza, pertanto, della possibilità, sulla base della legislazione vigente, di riassegnare le somme revocate nell'ambito della legge in questione, andrebbe chiarito se il comma 183 sia suscettibile di impedire l'acquisizione definitiva in bilancio, a miglioramento dei saldi, delle risorse oggetto di revoche, prevedendone la destinazione ad appositi capitoli di spesa del Ministero competente.

Commi 194 e 195
(Internazionalizzazione e competitività del sistema turistico nazionale)

La norma prevede che, al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala ed il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore.

Tali procedure dovranno privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici. Quindi si stabilisce che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure sopra descritte.

La modifica è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 non indica effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che il comma in esame stabilisce nuovi compiti in capo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, il quale, prevede la norma, vi dovrà tuttavia provvedere con le sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

In proposito, riprendendo considerazioni metodologiche già formulate, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'effettiva sostenibilità delle nuove attribuzioni a valere delle sole risorse umane e strumentali già scontate dagli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente, configurandosi, diversamente, l'ipotesi di copertura di nuovi oneri a valere di stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente.

Commi 196-203
(Garante per la sorveglianza dei prezzi)

Il comma 196 prevede che le Camere di commercio verifichino le dinamiche dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori, mentre il comma 199 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi. Le norme prevedono, per i profili di competenza, che il Garante svolga i suoi compiti di supervisione ed informazione senza compenso (comma 200) e che le CCIAA adempiano le loro nuove funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 203).

Le norme non sono corredate **di RT**.

Al riguardo, va appurato se l'esclusione di compensi per il Garante non escluda la sussistenza di oneri correlati a eventuali rimborsi spese o al funzionamento dell'ufficio. Per quanto concerne le CCIAA, si ribadiscono le perplessità già più volte sollevate in ordine alla possibilità di fronteggiare nuovi compiti (nel caso in esame, fra l'altro, richiedenti certamente un minimo livello di organizzazione e

l'implementazione di rapporti con enti e strutture esterne alle CCIAA) a valere sulle ordinarie risorse di bilancio, evidentemente calibrate sulla base di funzioni che non comprendevano quelle di nuova attribuzione, pur tenuto conto che le CCIAA non risultano più destinatarie di trasferimenti diretti a valere sul bilancio dello Stato.

Commi 221-223
(Sgravi per le imprese di cabotaggio marittimo)

Il comma 221 proroga per l'anno 2008, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo, consistenti nell'esonero, nel limite del 50%, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il comma 222 dispone che le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazioni ad autorizzazioni di spesa in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e per la tutela dell'occupazione del personale marittimo siano mantenute in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

La RT quantifica l'onere derivante dal comma 221 sulla base dei seguenti dati amministrativi forniti dagli istituiti previdenziali: 1) 99 mln di euro di monte retributivo nel 2008 per le navi private che esercitano attività di cabotaggio; 2) aliquota contributiva onnicomprensiva pari al 46%. Ne deriva un onere per il 2008 pari a 23 mln di euro (in termini di cassa l'Allegato 7 "sposta" correttamente 2 mln di euro dal 2008 al 2009), alla cui copertura si provvede con le risorse di cui al comma 222.

Al riguardo, si ricorda che per l'onere connesso all'applicazione di tale beneficio al biennio 2006-2007 era stata autorizzata la spesa di 20 mln di euro annui, alla cui copertura si era provveduto riducendo corrispondentemente due limiti di impegno quindicennali. Si segnala poi che la RT all'articolo 21, comma 10, della legge finanziaria per il 2003, ascrivendo un effetto in termini di minori entrate pari a 21 mln di euro ad uno sconto sulla contribuzione del 25% anziché del 50%,

indicava il monte retributivo del settore armatoriale privato italiano in 185 mln di euro (dato che, fra l'altro, risultava incompatibile con quello contenuto nella RT alla finanziaria per il 2002, che quantificava il monte retributivo 2002 del settore del cabotaggio in 300 mln di euro). Ne deriverebbe, alla luce della ipotizzabile sottostima del monte retributivo del settore cabotaggio, una proporzionale sottostima dell'onere.

Si segnala, comunque, che non sono stati considerati nella RT né nell'Allegato 7 gli effetti in termini di maggiori entrate fiscali tipicamente conseguenti ad un intervento di sgravio sui contributi.

In ordine alla copertura adottata ai sensi del comma 222 si rileva che le risorse considerate non sembrano rappresentare maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente, trattandosi comunque di somme destinate ad essere acquisite al bilancio dello Stato.

Comma 224
(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto)

La norma stabilisce che con delibera CIPE venga determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al D.M. 43/T del 21 marzo 2000, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del sistema "Alta Velocità/Alta Capacità" fino alla copertura completa del costo dell'opera.

La RT afferma che la norma, riguardando risorse gestite nell'ambito del gruppo FS-RFI e non prevedendo alcun aggravio di costi a carico dello Stato, non determina alcun effetto in termini di finanza pubblica.

Al riguardo, pur escludendo che dalla disposizione discendano effetti diretti a carico della finanza pubblica, occorre evidenziare che l'apposizione di un vincolo di destinazione circa l'utilizzazione di una quota del canone potrebbe incidere sugli equilibri finanziari del gestore dell'infrastruttura, circostanza in relazione alla quale è opportuno un chiarimento.

Comma 238
(Proroga contributi in favore delle imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario di merci)

Il comma 238 prevede che l'attuazione del D.P.R. n. 340/2004 - che prevede contributi per le imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario di merci - prosegua per un ulteriore triennio. A tal fine con il successivo comma 243 si procede a destinare una quota di 7 milioni di euro delle risorse ivi indicate per l'attuazione del presente comma, e dispone che le restanti risorse siano finalizzate al finanziamento di accordi di programma per lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea Torino-Lione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa l'introduzione di ulteriori finalizzazioni da realizzare mediante le risorse previste al comma 243, andrebbe confermata la sufficienza delle risorse disponibili per la prosecuzione degli interventi, anche al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi per l'attuazione degli stessi.

Commi 252 e 253
(Intermodalità e utilizzo di mezzi meno inquinanti)

Il comma 252 autorizza la spesa di 104 mln di euro per il 2008 per il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

Ai fini di copertura vengono ridotte dal medesimo comma le autorizzazioni di spesa per il 2008 relative al finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del TPL (per complessivi 34 mln di euro).

Al riguardo, andrebbe appurata la sostenibilità della riduzione (34 mln di euro) operata sulle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale del settore del TPL.

Il comma 253 prevede che il Ministero dei trasporti concluda un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio di costi-ricavi dei servizi e le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. In relazione ai risultati dell'indagine saranno individuate le tratte da liberalizzare e quelle che saranno mantenute in esercizio tramite contratti di servizio pubblico.

Nulla da osservare **al riguardo,** potendosi ipotizzare che l'indagine possa essere svolta senza maggiori oneri.

Comma 254
(Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico)

La norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia spa, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, le somme previste per il 2008 nel bilancio di previsione dello Stato per gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

La RT afferma che la disposizione non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, trattandosi di norma sostanzialmente procedurale.

Al riguardo, andrebbe appurato se la disposizione non sia suscettibile di incidere negativamente sul dato del fabbisogno di cassa, la cui movimentazione in assenza della norma in esame sarebbe avvenuta solo in seguito alla stipula dei nuovi contratti e in base alle modalità di erogazione ivi contenute.

Comma 262
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo)

Il comma 262 stabilisce che le quote dei limiti di impegno autorizzati per il finanziamento delle opere della legge obiettivo dall'art. 13, comma 1 della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscano economie di bilancio e vengano reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

La RT afferma che la norma consente il riutilizzo, mediante slittamento di un anno di tutto il piano delle annualità, dei limiti di impegno non utilizzati nell'esercizio di competenza 2006 nonché durante l'anno 2007, nel conto dei residui, al fine di non determinare l'invio in economia delle relative risorse. La norma, secondo la RT, non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, traducendosi esclusivamente in una diversa scansione temporale del quadro pluriennale degli investimenti.

Al riguardo, si evidenzia che la norma evita che le somme in esame costituiscano economie di bilancio e vadano a miglioramento dei saldi. Peraltro, andrebbero forniti ulteriori spiegazioni circa la mancanza di effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento dalla reiscrizione delle predette somme nei nuovi anni terminali, almeno in termini di competenza finanziaria.

Comma 280

Il comma modifica l'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge finanziaria per il 2007, concernente interventi in materia di ristrutturazione edilizia[63]; vengono infatti introdotti nuovi vincoli di destinazione, in ragione di 100 mln per il potenziamento delle "unità

[63] In particolare, la lettera n) eleva a 20 mld l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.

di risveglio dal coma", di 7 mln per la terapia intensiva neonatale, di 3 mln per l'acquisizione di specifiche metodiche analitiche per effettuare controlli neonatali. Viene inoltre innalzato da 100 a 150 mln il vincolo relativo alle strutture residenziali per cure palliative, specificando che tali cure palliative sono rivolte anche alle patologie neurologiche invalidanti.

Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto di competenza, dal momento che la disposizione provvede a modificare la destinazione di risorse il cui importo rimane inalterato.

Commi 285–287
(Residenze di interesse generale)

Il comma 285, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, definisce una nuova tipologia di alloggio, le "residenze di interesse generale destinate alle locazioni", considerando come tali i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni. Il comma 286 specifica che tali residenze costituiscono servizio economico di interesse generale e sono ricomprese anche nella definizione di alloggio sociale. Per la finalità dei commi 285 e 286, il comma 287 istituisce un fondo dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010.

Nulla da osservare **al riguardo**, trattandosi di un tetto di spesa.

Comma 288
(Interpretazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1998)

Il comma 288 reca una interpretazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1998 relativo alla possibilità dei comuni di

deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili in base a particolari condizioni. La norma quindi deve essere interpretata nel senso che le aliquote ICI più favorevoli possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma interpretativa, in quanto tale da fornire certezza alla possibilità di prevedere tra i regimi agevolativi dell'aliquota ICI anche quello della totale esenzione dall'imposta, sembra rendere più concreta la possibilità di un minor gettito ICI.

Commi 296-298
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali)

Il comma 296, come modificato dalla Camera dei deputati, rende permanente il rifinanziamento annuale di 10 milioni di euro previsto per le televisioni locali (originariamente disposto per il solo 2008) e stanzia a tal fine ulteriori 5 mln di euro per l'anno 2009.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa, correttamente coperti corrispondentemente riducendo lo stanziamento in tabella A.

Il comma 297 modifica il termine per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali, anticipandolo dal 30 settembre al 31 luglio di ciascun anno.

Nulla da osservare **al riguardo**, trattandosi di un anticipo operante comunque nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Il comma 298 stabilisce che restano fermi i limiti dell'ammontare dei contributi per l'editoria indicati nell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990.

La RT asserisce che la norma mira ad evitare il rischio che una disposizione del decreto-legge n. 159 del 2007 possa determinare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, qualora sia interpretata come norma derogatoria rispetto ai limiti percentuali massimi dei costi ammissibili per il calcolo dei contributi alla stampa.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 337 e 338
(Dotazione organica degli Enti parco nazionali)

La norma autorizza gli Enti parco nazionali che hanno rideterminato la propria dotazione organica, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della "finanziaria" 2005 (legge n. 311 del 2004) a rideterminare le proprie piante organiche entro il limite massimo di 120 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente. Di conseguenza, sono integrate le risorse destinate agli Enti parco nazionale, autorizzando un contributo straordinario di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008.

La RT del 3 dicembre u.s. si limita a certificare l'onere contenuto nell'emendamento e la regolarità della relativa copertura. L'Allegato 7 evidenzia l'effetto di impatto come segue:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
6	6	6	3	3	3	3	3	3

Al riguardo, per i profili di copertura, si rileva che a fronte di un limite di spesa si determina un onere che può non essere coerente con tale limite massimo. Per i profili di quantificazione, va anzitutto rilevato che a fronte di un onere indicato dal dispositivo in esame nel limite di 2 milioni di euro annui, l'Allegato 7 sconta maggiori spese per 6 milioni di euro in termini di competenza finanziaria, con un onere pari a 3 milioni di euro annui sui saldi di finanza pubblica.

Pertanto, per i profili di quantificazione del contributo, premesso che l'onere a carico del bilancio dello Stato si configura quale contributo straordinario, andrebbero forniti dettagli circa i parametri di quantificazione adottati relativamente al calcolo degli oneri relativi all'incremento della dotazione organica degli enti parco di n. 120 unità, fornendo elementi in merito ai contingenti stimati per le singole qualifiche professionali ed il relativo costo pro capite nonché la quota del costo che lo Stato assicura a copertura per gli enti.

Inoltre, relativamente agli effetti sui saldi, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, corredati delle aliquote fiscali e contributive adottate per la loro determinazione.

Comma 339
(Commissione di riserva Aree protette)

La norma prevede che la commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'integrazione non è corredata di **RT.**

Al riguardo, per i profili di copertura, considerato che la nuova composizione della commissione di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 prevede un numero di componenti pari a 5 a fronte della n. 11 unità previste a legislazione vigente, nulla da osservare, potendo scontarsi la nuova composizione nell'ambito della dotazione prevista a legislazione vigente.

Comma 356
(Autorità nazionale per la sicurezza alimentare)

La disposizione attribuisce al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare la nuova denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare". L'Autorità è collocata presso il Ministero della salute e ha la sua sede referente presso la città di Foggia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia è autorizzato a favore del Ministero della salute un contributo di 2,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 mln di euro per l'anno 2010.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che a fronte di un onere a carattere permanente, derivante dallo svolgimento dell'attività e dal funzionamento della sede di Foggia, la copertura finanziaria sembra circoscritta al solo triennio 2008-2010. Di conseguenza, la norma sembra suscettibile di produrre oneri aggiuntivi a decorrere dall'anno 2011.

Commi 358 e 359
(Agenzia nazionale per la formazione continua)

Il dispositivo, in attuazione dell'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007, riordina il sistema di educazione continua in medicina

(E.C.M.), valorizzando il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua e istituisce la nuova Agenzia che viene incardinata nell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Quest'ultima assume quindi la nuova denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Vengono quindi dettate disposizioni in ordine alla composizione della Commissione nazionale, rimessa ad un decreto del Ministro della salute, e al personale dipendente dalla citata Agenzia. La dotazione organica del personale di ruolo della medesima Agenzia è fissata in sessanta unità, di cui quarantotto di personale non dirigenziale e dodici di personale con funzioni dirigenziali.

La RT del 3 dicembre u.s. riferisce che ai relativi oneri si provvede mediante il diretto trasferimento al bilancio dell'Agenzia di contributi previsti dall'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi comprese sai le spese di funzionamento della commissione ECM che gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo del primo agosto 2007, nonché le spese per l'acquisizione delle risorse umane.

In riferimento alla dotazione organica di n. 60 unità, la **RT** afferma che trattasi di n. 48 unità non dirigenziali e n. 12 dirigenti, assicurando, in proposito, che sinora il sostentamento della commissione nazionale per la formazione continua e la gestione del Programma di educazione continua in Medicina è stata finanziata con i contributi versati dagli organizzatori degli eventi formativi.

In merito, prosegue **la RT**, per effetto della procedura di accreditamento per l'espletamento di attività formative di cui all'articolo 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, che condiziona l'accreditamento per tali attività al versamento di una somma al bilancio dello Stato da un minimo di 500.000 euro a un massimo di 5.000.000 di euro, l'attività svolta dall'ufficio formazione continua del Ministero della Sanità dal 2002/2007 ha procurato entrate allo Stato pari a complessivi 103,7 milioni di euro, di cui è esposto il dettaglio annuo.

A valere di tali somme, l'onere per il funzionamento della commissione nazionale per la formazione continua è stato di 24 milioni di euro circa, senza contare i circa 2 milioni di euro in attesa di riassegnazione per il corrente anno finanziario.

La stima di entrate per il 2008 è pari a 18 milioni di euro che afferma la **RT**, possono essere considerate entrate "certe e con carattere di continuità".

A fonte dei fabbisogni aggiuntivi previsti per effetto del riordino, **la RT** stima la necessità di provvedere ad un incremento di organico di n. 14 unità, di cui n. 4 dirigenti e 10 collaboratori per un onere annuo pari, rispettivamente a 360.000 euro (90.000 euro annui) e 330.000 euro (30.000 euro annui). A tali spese si aggiungono le n. 15 unità in posizione di comando per 495.00 euro annui. A cui si aggiungono le unità in posizione di distacco che rimangono a carico del ministero

In definitiva, conclude la **RT**, l'onere relativo all'incremento di organico da n. 46 unità attuali a n. 60 è elusivamente assicurato dalle risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000.

Quindi, **la RT** si sofferma sulla composizione del nuovo organismo di formazione, di cui si attesta l'invarianza rispetto alla composizione attuale della Commissione per la valutazione, nonché sulle strutture di *Governance* e di supporto, da cui non dovrebbero derivare oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica.

L'Allegato 7 non sconta effetti sui saldi.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che la RT presenta il dettaglio degli oneri aggiuntivi attesi per effetto dell'incremento di organico, nonché rassicurazioni circa l'assenza di oneri aggiuntivi in relazione agli organi direttivi e di supporto, occorre rilevare che, ferme restando le potenzialità di entrate documentate nella RT per effetto del meccanismo di accreditamento di cui all'articolo 92 della legge finanziaria 2001, l'ampliamento dell'organico determina di per sé il sostenimento di oneri certi cui, comunque, bisognerà far fronte pur in presenza di una flessione delle entrate.

In proposito si osserva che, dai dati riportati in RT, a fronte di un *trend* crescente delle entrate dai 6 milioni di euro del 2002 a 25 milioni di euro del 2005, il biennio 2006/2007 ha già registrato una sensibile flessione con incassi complessivi pari a 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007: ne segue che sono opportuni ulteriori elementi di stima degli introiti pari a 18 milioni di euro per il 2008, in mancanza di elementi illustrativi che attestino della inversione del *trend* in calo registrata negli ultimi anni.

Per i profili di impatto sui saldi di finanza pubblica, non si può trascurare la circostanza che il dispositivo prevede che i contributi versati al bilancio allo Stato per l'accreditamento dei soggetti interessati alla fornitura di servizi di formazione ai sensi dell'articolo

92, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), dovranno d'ora innanzi essere versati direttamente al bilancio della Agenzia, ivi compresa la quota destinata al funzionamento della commissione nazionale per la formazione continua, determinandosi in tal modo il venir meno di una quota di introiti erariali che, sino ad ora, solo in parte, a quanto affermato dalla RT, era devoluta al funzionamento della citata commissione[64].

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si segnala che, ai fini di valutazione della congruità della copertura, andrebbe appurato che l'equilibrio degli oneri stimati rispetto agli incassi risulti dimostrato per ogni singolo anno, circostanza che non si deduce esplicitamente dalla RT, in cui comunque si tratta degli impegni complessivamente assunti nei sei anni di funzionamento della commissione, indicati pari a 22 milioni di euro, a fronte di incassi complessivi pari sinora a oltre 100 milioni di euro.

Per i profili di quantificazione, il dettaglio degli elementi desunti nel computo dei fattori di spesa considerati per l'incremento dell'organico sconta un costo medio per i dirigenti di 90.00 euro annui e di 30.000 euro annui per il personale impiegatizio, per cui andrebbero meglio specificati i parametri adottati nella nozione considerata di costo medio con il dettaglio degli elementi di computo.

In ultimo, si rammenta che, anche nell'eventualità la copertura finanziaria del riordino dovesse ricadere anche solo in parte sugli enti del S.S.N ovvero sulle Regioni, la norma di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 impone che per leggi che prevedano nuovi oneri di spesa a carico di enti del settore pubblico, queste debbano indicare le risorse con cui farvi fronte a valere dei propri bilanci.

In merito, si rammenta che, al di là delle contribuzioni dei soggetti che intendono ottenere l'accreditamento da parte del S.S.N. per le attività di formazione, l'unico committente delle attività di cui si discorre sono gli enti del S.S.N., per cui l'onere del riordino potrebbe riflettersi comunque in una maggiorazione dei costi di formazione di questi ultimi. Ciò, senza considerare i fattori critici costituiti dalla prevista possibilità di poter disporre, il nuovo organismo, di personale del Ministero della salute in posizione di comando (dirigenziale e non)

---

[64] Appare evidente che la diretta devoluzione di tali introiti alle finanze dell' Agenzia, ente già considerato nel perimetro della PA ai fini del consolidamento del Conto economico del settore pubblico, pur non determinando alterazioni in termini di indebitamento netto, produce inevitabilmente delle variazioni sul saldo netto da finanziare, dal momento che il bilancio dello Stato non sconta più tali entrate. Cfr. ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2005).

il che, inevitabilmente, ricadrà sull'amministrazione centrale, in termini di maggiori fabbisogni organici *medio tempore*.

Commi 361-365
(Soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati, vaccinazioni e talidomide)

Il comma 361, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, rende permanente l'autorizzazione di spesa di 180 mln di euro inizialmente prevista per il solo 2008 al fine di stipulare transazioni con i soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.

Nulla da osservare **al riguardo**, trattandosi di un tetto di spesa.

Alla copertura dei suddetti oneri, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, ai sensi del comma 364, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 825 del 1965, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati.

Al riguardo, si evidenzia come la copertura mediante incremento dell'aliquota di base sui tabacchi presenti aspetti problematici legati alle possibili ripercussioni sul relativo livello dei consumi e sulle dinamiche dei prezzi. L'elevata pressione fiscale che già oggi grava sul settore in questione potrebbe infatti far emergere un certo grado di aleatorietà di nuove previsioni di maggior gettito legate ad incrementi di aliquota.

Il comma 365 prevede che le maggiori entrate di cui al comma 364 eccedenti quelle necessarie alla copertura degli oneri connessi al comma 363 (180 mln di euro annui dal 2009), pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, siano iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 363, poi, prevede che l'assegno mensile vitalizio previsto per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni sia riconosciuto anche alle persone affette dalla sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco.

La RT asserisce che non è noto il numero esatto dei soggetti affetti dalla sindrome in parola, che dovrebbe comunque essere compreso fra 180 e 220 unità. Considerando 200 soggetti e l'importo dell'indennizzo (40.000 euro annui), l'onere annuo ammonterebbe a 8 mln di euro, prudenzialmente arrotondato a 10 mln di euro. Dalla norma, per motivi sistematici, deriverà anche la corresponsione dell'assegno *una tantum* di cui all'articolo 4 della legge n. 229 del 2005, il che comporterà un ulteriore onere per il solo 2008 pari a 30 mln di euro.

Al riguardo, si segnala che il numero di cittadini italiani colpiti dalla sindrome da talidomide e ancora viventi non dovrebbe effettivamente eccedere le 200 unità, per cui la quantificazione recata dalla RT appare corretta. Si ricorda, comunque, che l'emendamento che ha introdotto il presente comma presentava una copertura sulla tabella A per complessivi 10 mln di euro annui, somma certamente sufficiente a coprire l'onere permanente correlato all'assegno vitalizio ma inidonea a fronteggiare anche l'onere per il 2008 determinato dalla corresponsione dell'assegno *una tantum*. Si fa presente infine che l'Allegato 7 dimezza gli effetti del comma in termini di indebitamento e fabbisogno rispetto a quelli in termini di SNF per il 2009 e il 2010, sulla qual cosa appare necessario un chiarimento.

Comma 369
(Adeguamento indennità di bilinguismo)

La norma inserita *ex novo* nel maxi emendamento stabilisce che al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento

bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è riderminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

La integrazione non è provvista di **RT.**

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'onere è configurato sotto forma di limite massimo di spesa, si rileva che l'indennità in questione, costituendo una componente del trattamento economico per il magistrato che presti servizio negli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige, riveste carattere giuridico di spesa obbligatoria e non modulabile nell'ammontare.

La previsione andrebbe pertanto corredata da elementi idonei a comprovare la congruità del limite massimo rispetto al fabbisogno di spesa previsto.

Comma 371
(Modifiche al comma 1 dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281)

La norma, integra l'articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991 stabilendo che i comuni singoli o associati e le comunità montane gestiscano i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe assicurato che la gestione da parte dei suddetti enti dei canili e gattili sanitari, direttamente o tramite convenzione, avvenga nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, atteso che la norma non prevede espressamente né una clausola di invarianza d'oneri, né la destinazione di una eventuale quota di risorse previste a legislazione vigente.

Comma 374
(Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)

La norma ridefinisce, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale istituito dalla legge finanziaria per il 2007.

La norma, pur lasciando invariato l'importo complessivo del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), modifica l'elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i menzionati progetti. Inoltre, non viene più specificato l'importo destinato a ciascuna finalità.

Rispetto all'elenco previsto dalla legge finanziaria per il 2007 sono espunte le iniziative per la salute della donna, delle gestanti e dei neonati ed inserite le seguenti ulteriori finalità:

- attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
- attuazione del documento programmatico "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari".

La RT afferma che la norma nel suo complesso non comporta maggiori oneri in quanto il finanziamento delle tre tematiche aggiuntive è conseguito tramite un corrispondente definanziamento per le malattie rare (-20 mln di euro) e per l'implementazione della rete delle unità spinali unipolari (-0,5 mln di euro) già previsti dalla finanziaria per il 2007.

Al riguardo, pur trattandosi di un tetto di spesa, andrebbe chiarito se il definanziamento di alcuni progetti non possa creare future esigenze di rifinanziamento per la realizzazione dei medesimi progetti e di conseguenza causare l'insorgenza di futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 375
(Modifica alle procedure di stabilizzazione dei precari degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 1, comma 566, della legge finanziaria 2007)

La norma inserita *ex novo* nel maxi emendamento stabilisce che le stabilizzazioni concernenti gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), siano effettuate previo il mero accertamento dei requisiti specifici professionali e generali di idoneità, senza prove selettive. Di conseguenza, lo stanziamento della legge 19 gennaio 2001, n. 3 ivi citato è inoltre rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000.

L'integrazione non è provvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur nulla avendo da rilevare in merito alla modifica concernente le modalità procedurali di stabilizzazione, non più prevista in base a procedure selettive, andrebbe chiarito se l'ampliamento della possibilità di accesso al dispositivo di stabilizzazione anche alla platea dei precari che non abbiano già sostenuto prove selettive sia suscettibile di riflettersi in un maggior onere di spesa.

In proposito, andrebbe in particolare chiarito se l'adeguamento dello stanziamento di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che passa da 30,3 milioni di euro a 35,3 milioni di euro annui dal 2007 previsto al secondo periodo, sia in grado di far fronte al prevedibile fabbisogno di spesa aggiuntivo.

In merito, per i profili di quantificazione, andrebbero pertanto acquisti i dati relativi alla platea dei precari inclusi, con la modifica in esame, nelle procedure di stabilizzazione di cui al comma 566 della legge finanziaria 2007, nonché il relativo costo annuo *pro capite*.

Commi 382–385
(Interventi per la tutela degli animali)

La norma istituisce il Fondo nazionale per la fauna selvatica presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrambi con una dotazione di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A fronte del maggior onere vengono raddoppiate la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto da applicare ai grandi impianti di combustione.

La RT quantifica il maggior gettito, sia in termini di cassa che di competenza, in 14 mln di euro annui. Tale stima è stata effettuata considerando i dati relativi ai versamenti effettuati tramite modello F24 sul codice tributo 2817 e pari a 17 mln di euro per l'anno 2005, 16 mln di euro per l'anno 2006 e circa 10 mln di euro fino a ottobre 2007. Secondo la RT la quantificazione ha tenuto conto dell'andamento decrescente del gettito da attribuire ad una riduzione delle emissioni assoggettate a tassazione.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione del maggior gettito derivante dal raddoppio della tassa in esame, non sembra in linea con l'andamento dei versamenti a tutto ottobre 2007 (10 mln di euro) che, se confermato fino alla fine dell'anno, dovrebbe assicurare un gettito di circa 12 mln di euro. Inoltre, non risulta plausibile che in presenza di un andamento decrescente del gettito negli ultimi anni venga stimato un incremento del gettito per effetto del raddoppio della tassa uguale su tutti e tre gli esercizi considerati.

Comma 407
(ARCUS spa)

Il comma 407 proroga fino al 30 giugno 2008 le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 7 del 2005 in materia di modalità e di criteri di utilizzo delle risorse da assegnare ad ARCUS spa.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di norma che non determina effetti sui saldi, limitandosi a disciplinare i criteri di utilizzo di risorse date.

Comma 416
(Regolamento per il reclutamento dei docenti)

La norma, nel rinviare ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione per la definizione di una nuova disciplina per il reclutamento del personale docente, introduce il concerto del Ministro dell'università e ricerca ed estendendo l'ambito del provvedimento alla disciplina dei requisiti e della formazione iniziale dei docenti.

L'emendamento è sprovvisto di **RT.** L'Allegato 7 non indica effetti.

Al riguardo, trattandosi di aspetti di mera natura chiaramente ordinamentale, nulla da osservare.

Comma 444
(Ridestinazione di risorse non assegnate)

Il comma 444, aggiunto nel corso dell'esame della Camera dei deputati, dispone che la destinazione ad ulteriori iniziative delle risorse originariamente finalizzate ai programmi straordinari di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 non riguarda più le somme non impegnate ma quelle non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma.

La **RT** non esamina la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma appare suscettibile di incrementare le somme da ridestinare ad ulteriori interventi, estendendo ai residui di stanziamento la disposizione che prevede in

tal senso per i residui propri, con ciò precludendo la loro acquisizione in economia al bilancio dello Stato.

Appare pertanto opportuno un chiarimento sulla portata finanziaria

Commi 446-449
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)

Il comma 446, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede e disciplina l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori (c.d. "*class action*"). Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori e utenti per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti. A tal fine la norma aggiunge al Codice del consumo un articolo 140-*bis* che disciplina e scandisce le diverse fasi dell'azione collettiva.

Al riguardo, nulla da osservare, data la natura ordinamentale delle disposizioni.

Commi 450 e 451
(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari)

I commi 450 e 451 dispongono fra l'altro che:

- la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutuante si estende alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare, anche ai sensi del decreto legislativo n. 122 del 2005;
- il trasferimento del contratto di mutuo avvenga con esclusione di penali o altri oneri per il mutuatario, anche per l'accensione del nuovo mutuo;

- si possa pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata non autenticata;
- la ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali;
- l'estinzione dell'ipoteca non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il termine di trenta giorni successivi all'estinzione dell'obbligazione (e non alla sua scadenza, come indicato nella norma attualmente in vigore), con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane.

Al riguardo, andrebbe chiarita l'effettiva portata innovativa della disposizione che espressamente esclude il venir meno dei benefici fiscali nel caso di ricontrattazione del mutuo, potendosi prospettare minori entrate rispetto alla legislazione vigente qualora attualmente in tale ipotesi cessi la possibilità di usufruire dei benefici concessi per l'accensione di un mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Comma 457
(Congedo di maternità e parentale)

Il comma 457 eleva da 100 a 170 mln di euro lo stanziamento per l'anno 2008 per il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

Al riguardo, si segnala che la copertura del provvedimento è garantita dall'introduzione del comma 75 dell'articolo 3, al quale si fa rinvio per i relativi profili problematici. Andrebbe comunque specificata la natura degli interventi che si intendono finanziare, dovendosi escludere la possibilità di procedere a nuove assunzioni, attesa la temporaneità delle risorse in esame (d'altra parte, anche le risorse originariamente previste dalla "finanziaria" per il 2007 erano limitate al triennio 2007-2009).

Commi 466-471
(Risorse per le politiche sociali)

Il comma 466 abroga il comma 318 della legge finanziaria per il 2006, recante criteri di ripartizione del contributo previsto in favore degli enti operanti per l'assistenza e la formazione dei ciechi dalla legge n. 379 del 1993.

I commi da 467 a 469 prevedono, poi, che l'importo dell'indennità speciale per i ciechi parziali sia fissata nella misura di 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della provvidenza, nonché alla rivalutazione annuale automatica.

La RT quantifica l'onere sulla base dei seguenti dati:

1) indennità speciale nel 2007 pari a 168,70 euro mensili (con la rivalutazione automatica diventerebbero nel 2008 171,74 euro);

2) numero ciechi parziali nel 2007 pari a 66.000 (viene stimato un incremento annuo dei beneficiari di 2.000 unità).

La RT perviene a quantificare l'onere in 3,5 mln di euro per il 2008, 3,6 mln per il 2009 e 3,8 mln per il 2010.

Al riguardo, si fa presente che l'emendamento che ha introdotto tale incremento durante l'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati recava una copertura per 12 mln di euro annui. La quantificazione risulta comunque corretta, nel presupposto che il numero di ciechi parziali corrisponda effettivamente a quello indicato nella RT, come sembrerebbe confermato da dati parziali desunti da siti Internet.

Il comma 470 precisa che solo la parte del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata alle 15 città cosiddette riservatarie (si tratta di 44,5 mln di euro, pari al 30% del totale) viene scissa dal Fondo nazionale per le politiche sociali.

La RT chiarisce che la disposizione mira a risolvere un problema di ambiguità normativa, specificando a quali enti debbano essere destinati i 44,5 mln di euro indicati per l'anno 2008.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 471, al fine di rendere possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, dispone che con decreto ministeriale si provveda ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Il comma 472 stabilisce che l'anticipo sia assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse.

La RT spiega che questo intervento mira ad ovviare allo strutturale ritardo con il quale vengono trasferiti i fondi, a causa del quale gli enti non riescono ad ottenere i finanziamenti per l'anno in corso prima dell'autunno inoltrato, il che determina una notevole concentrazione di impegni negli ultimi mesi dell'anno e difficoltà di programmazione. L'anticipo in esame mira soltanto ad allocare in modo migliore le risorse esistenti, non determinando oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, preso atto che la norma non dovrebbe riflettersi sul SNF, visto che comunque le erogazioni del Fondo nazionale per le politiche sociali agli enti territoriali avvengono nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, sia pur ad autunno inoltrato, si rileva che l'anticipo in esame potrebbe comunque determinare effetti negativi in termini di cassa per l'aggregato delle PPAA, atteso che gli attuali ritardi nelle erogazioni e la "corsa agli impegni" nell'ultima parte dell'anno lasciano presumere che attualmente parte cospicua dei pagamenti relativi a detti impegni avvengano nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Commi 475–480
(Fondo di solidarietà per i mutui)

Il comma 475 istituisce un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Si prevede, in particolare, che per i contratti di mutuo per l'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere, per un periodo massimo di 18 mesi, la sospensione del pagamento delle rate (commi 476-477), qualora dimostri di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo e degli oneri indicati al comma 478. Ai sensi del comma 478, il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

Al riguardo, si segnala che la norma sembra attribuire ai mutuatari, che si trovino nella impossibilità di onorare le rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, il diritto soggettivo ad accedere alla sospensione del versamento delle rate e al pagamento da parte del Fondo dei costi per le procedure bancarie e gli onorari notarili, a fronte di una copertura configurata in termini di tetto di spesa. Si rileva innanzitutto la necessità di un chiarimento circa l'inserimento o meno nel novero dei "costi per le procedure bancarie" degli oneri, verosimilmente assai cospicui, correlati agli interessi di mora sulle rate non pagate. Atteso che andrebbero inoltre forniti dati onde valutare la congruità dello stanziamento, alla luce del fatto che si tratta di attribuire diritti soggettivi, andrebbe valutata l'opportunità di inserire conseguentemente una apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari.

Commi 496-499
(Anticipazioni tra gestioni previdenziali)

Il comma 496 autorizza la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP a ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni entro i limiti, stabiliti dal comma 497, di 400 mln per il 2008,

250 mln per il 2009 e 150 mln per il 2010, al fine di garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali.

Il comma 498 abroga una disposizione della "finanziaria" per il 2003 che disponeva per il 2003 la riduzione delle spese per consumi intermedi da parte degli enti previdenziali pubblici in misura non inferiore al 10% e prevedeva che, ai fini della determinazione dei trasferimenti statali all'INPDAP, si tenesse conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

Il comma 499, infine, abroga la norma che stanziava 500 mld di lire sia per il 1996 che per il 1997 in favore della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

Al riguardo, si osserva che la possibilità per la Gestione di cui al comma 496 di accedere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'INPDAP appare suscettibile di determinare direttamente effetti di cassa, in termini di maggiori esborsi a favore dei richiedenti prestiti, nonché di creare tensioni sui bilanci delle Gestioni che concedono le anticipazioni. Per quanto concerne i commi 498 e 499, non si hanno rilievi da formulare in merito alle disposizioni riguardanti gli stanziamenti per il 1996 e il 1997 e il livello dei consumi intermedi per il 2003, mentre appare suscettibile di assumere carattere oneroso la norma che, sia pur al fine di realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni INPDAP, elimina il riferimento alle complessive disponibilità finanziarie dell'INPDAP per la determinazione dei trasferimenti statali a tale ente. Infatti, in presenza di trasferimenti rapportati ad ogni singola gestione, gli stessi non potranno essere calibrati tenendo in considerazione eventuali *surplus* di una o più gestioni, potendosi certamente escludere l'ipotesi di trasferimenti di tali *surplus* dalle gestioni INPDAP allo Stato.

Comma 502
(Fondo "Espero")

Il comma 502 dispone che a decorrere dal 2008 le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

La RT esclude che dalla norma scaturiscano oneri a carico dell'erario, in quanto si tratta di risorse già attualmente allocate in apposito capitolo di spesa. La modifica mira soltanto a garantire che il fondo per la previdenza complementare del settore scuola (ESPERO) riceva i contributi entro il 30 di ciascun mese, a fronte di una situazione attuale che presenta ritardi nell'assegnazione di quanto dovuto al fondo anche superiori ad un anno.

Al riguardo, va appurato se non si possano determinare effetti, anche solo in termini di cassa, in forza della disposizione.

Commi 506 e 507
(Contenziosi con l'INPS)

Il comma 507, introdotto dalla Camera dei deputati, estende alle cooperative sociali con meno di 16 unità tra soci e lavoratori dipendenti la possibilità per l'INPS di chiudere i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, secondo le modalità agevolate (rateizzazione ventennale senza il pagamento di eventuali sanzioni) disciplinate dal comma 506, approvato dal Senato in prima lettura.

La norma ricalca il testo di un emendamento approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, il quale recava una copertura per 0,5 mln di euro.

Al riguardo, nel presupposto della correttezza della quantificazione dell'onere relativo al comma 506 (valutato in 1 mln di euro per il 2008), non supportata da alcun elemento oggettivo, non si hanno di per sé rilievi da formulare in relazione all'onere e alla copertura del comma 507 al quale, pur coinvolgendo certamente una platea minoritaria rispetto a quella riferibile al comma 506, sono

ascritti effetti pari alla metà di quelli derivanti da tale ultima disposizione.

Comma 508
(Risorse per l'attuazione del "Protocollo Welfare")

Il comma 508, modificato dalla Camera dei deputati, riduce da 1.548 a 1.264 mln di euro (meno 284 mln di euro) lo stanziamento del Fondo per il finanziamento dell'attuazione del "Protocollo per il Welfare" siglato il 23 luglio 2007 (v. A.S. 1903).

Al riguardo, premesso che lo stanziamento iniziale risultava sovrabbondante rispetto agli oneri in termini di SNF ascritti al suddetto Protocollo e che tale sovrabbondanza coinvolgeva in misura sostanzialmente identica gli altri due saldi (per i quali l'Allegato 7 al ddl finanziaria 2008 prevedeva un peggioramento pari a 1.278 mln di euro, anziché pari a 985 mln di euro, come sarebbe stato coerente con quanto riportato dalla RT al ddl sul Welfare) e premesso altresì che la riduzione in esame determina una coincidenza fra risorse ed oneri (come quantificati nella RT all'A.C. 3178), non si hanno rilievi circa l'impatto ascritto alla norma in esame dall'Allegato 7 relativo al testo approvato dalla Camera dei deputati (miglioramento pari a 284 mln di euro per il 2008 su tutti i saldi). Infatti, come già osservato, l'utilizzo per nuove finalità della competenza sovrabbondante non inficia la stima di cassa degli effetti della norma previdenziale, in quanto la stima complessiva di cassa era, sulla base dell'Allegato 7, superiore rispetto a quanto previsto per la riforma della previdenza.

Comma 513
(Agevolazioni per acquisto di computer)

Il comma 513**,** introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le risorse stanziate per il 2007 per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la

collaborazione alle attività di ricerca, e non impegnate entro il 31 dicembre 2007, siano utilizzabili per il medesimo scopo anche nel corso del 2008.

Al riguardo, trattandosi di una spesa classificata di parte corrente (all. 7 "finanziaria" 2007), si rileva che la disposizione in esame preclude l'acquisizione in bilancio delle somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, disponendone il riutilizzo per l'anno prossimo. Il risultato è un sia pur limitatissimo impatto negativo sui conti di cassa.

Comma 514
(Riduzione prelievo fiscale sul TFR)

Il comma in esame prevede la riduzione del prelievo fiscale sul TFR e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, il cui diritto alla percezione decorra dal 1° aprile 2008, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

I criteri per l'attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia da adottarsi entro il 31 marzo 2008.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, è priva di **RT**. L'Allegato 7 ascrive alla disposizione effetti sui tre saldi in termini di minori entrate pari a 135 milioni di euro per il 2008, 180 milioni di euro per il 2009 e 180 milioni di euro per il 2010.

Al riguardo, anche se la norma è costruita come un tetto di spesa, si segnala che la mancata individuazione delle modalità con cui si dovrà procedere per ridurre la pressione fiscale sul TFR potrebbe creare inconvenienti laddove, trattandosi di diritti soggettivi, si dovessero generare aspettative con conseguenti rischi di contenzioso. Peraltro il fatto che per l'attuazione della norma si rinvii ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia, oltre a risultare

problematico sotto il profilo del sistema delle fonti[65], rende più incerta la valutazione sugli effetti finanziari della disposizione.

Comma 515
(Regime fiscale sui trattamenti pensionistici complementari)

Il comma 515 dispone che il regime fiscale da applicare alle prestazioni corrispondenti ai conferimenti ai fondi pensione di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005, *i.e.* sulla base della precedente disciplina. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.

La RT, a partire dal reddito medio per lavoratore dipendente risultante dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, indica un reddito medio, al lordo dei contributi, pari a circa 21.000 euro nel 2006. Atteso che la quota annuale di TFR accantonata è pari al 6,91% della retribuzione lorda, si può stimare una quota *pro capite* annua di TFR pari a circa 1.450 euro, importo che la RT riduce prudenzialmente del 20% per tenere conto del fatto che le quote di TFR in esame sono maturate anche negli anni precedenti al 2006 (e quindi relative a retribuzioni più basse). Si perviene così ad una quota *pro-capite* annua di TFR maturato pari a circa 1.160 euro. La RT stima poi in circa 15 milioni i dipendenti del settore privato.

La platea di soggetti interessati dalla norma può essere stimata ipotizzando che il 30% aderisca alla previdenza complementare, che il 50% di questi sia iscritto in una data antecedente al 1993 (si ipotizza che gli iscritti dopo tale data già trasferiscono il TFR maturato alla

[65] Per la riduzione del prelievo fiscale sul TFR si dovrà infatti necessariamente incidere sulle vigenti disposizioni tributarie contenute in fonti di rango primario, il che va operato con legge, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione.

previdenza complementare, quindi non sono coinvolti dalla norma in esame, essendo state le quote ante 2006 del loro TFR già conferite ai fondi pensione) e che una quota pari al 10% effettui il conferimento in esame: si ottiene così un numero di lavoratori coinvolti pari a 225.000. Ipotizzando inoltre che ognuno di questi lavoratori effettui un conferimento medio equivalente a 8 annualità di TFR maturato alla previdenza complementare, si stima un recupero di gettito di competenza pari in totale a 250 mln di euro, tenendo conto della differenza media tra l'aliquota di tassazione ordinaria sul TFR (25-28%, applicata per effetto della norma in esame) e quella prevista per i trattamenti pensionistici complementari dal 2007 (9-15%, che sarebbe applicata a l.v.) : 225.000 (persone) x 1.160 (quota annua TFR) x 8 (annualità) x 12% = 250 milioni di euro.

Ipotizzando un ritmo di pensionamento pari al 5% annuo a partire dal 2008, è ragionevole stimare un recupero di gettito pari a 12,5 mln di euro annui. Considerando che le prestazioni tenderanno ovviamente a stratificarsi (e quindi anche le corrispondenti entrate fiscali), la RT stima i seguenti effetti in termini di maggiori entrate:

2008	2009	2010
12,5	14,5	25,5

Al riguardo, non si hanno rilievi circa l'ammontare della quota annua di TFR accantonato e il numero medio di annualità considerate (8). Per quanto riguarda la platea dei soggetti interessati, si evidenzia che la RT presuppone che il numero di soggetti iscritti ai fondi pensione prima del 1993 sia pari a circa 2.250.000 (il 10% di questa cifra, infatti, corrisponde all'insieme dei lavoratori direttamente coinvolti, valutati in 225.000), dato che sembra incompatibile con il numero di iscritti complessivi (attivi e pensionati) ai fondi pensione c.d. pre-esistenti, pari a circa 800.000 unità[66]. Mantenendo la medesima percentuale (10%) di soggetti direttamente coinvolti assunta nella RT, ne deriverebbe che la RT sovrastima il maggiore gettito complessivo in misura superiore a 150 mln di euro. Considerando l'età dei soggetti coinvolti dalla norma, già iscritti ai fondi pensione nel 1992 (quindi verosimilmente tutti nati prima del 1975), non si hanno rilievi sul tasso annuo di pensionamento, stimato nel 5%.

[66] Fonte: COVIP, *Relazione per l'anno 2006*, pagg. 128-132.

Infine, come ulteriore elemento critico, si segnala che la RT individua la differenza delle aliquote fra il precedente e il nuovo regime di tassazione senza considerare il disposto del comma 514 che, prevedendo una riduzione del gettito fiscale derivante dalla tassazione sul TFR, presuppone evidentemente una riduzione dell'aliquota media applicata sul TFR rispetto a quella attuale. Tale aliquota, pertanto, risulterà inferiore a quella (25-28%) considerata nella RT, con corrispondente riduzione della citata differenza e, pertanto, del gettito atteso.

Comma 516
(Commissione di studio sulla tassazione del TFR)

Il comma 516 istituisce una commissione di studio sulla tassazione del T.F.R. e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro soggette a imposizione separata, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

La disposizione, introdotta alla Camera, non è corredata di **RT** né sono previsti effetti nell'Allegato 7.

Al riguardo, si segnala come la costituzione di una commissione di studio non prevista dalla legislazione vigente sia suscettibile di generare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al momento il testo non prevede una copertura.

Commi 526-529
(Reinserimento professionale dei parasubordinati)

I commi 526-529 prevedono, fra l'altro, l'erogazione di una prestazione, sotto forma di *voucher* e per il solo 2008, per il reinserimento professionale di alcune categorie di lavoratori iscritti

alla gestione separata dell'INPS. Tali prestazioni vanno erogate nel rispetto del limite di spesa di 40 mln di euro, coperti per 20 mln sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo (comma 527).

Il comma 530 prevede che ai suddetti oneri si provveda a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti, tenuto comunque conto di quanto specificamente previsto dal comma 527.

Al riguardo, si segnala che l'emendamento recante i commi in esame prevedeva che la copertura fosse equamente assicurata dalle risorse del Fondo sociale europeo e dalla riduzione da 100 a 80 mln di euro delle risorse del Fondo per l'occupazione destinate ad attività formative nell'esercizio dell'apprendistato per il 2008. Si osserva che andrebbero fornite assicurazioni in ordine alla sussistenza delle necessarie disponibilità nell'ambito delle risorse derivanti dalla programmazione europea, nonché al grado di modulabilità degli oneri correlati agli altri interventi finanziati con tali risorse.

Comma 538
(Destinazione Fondo per le aree sottoutilizzate)

Il comma 538 modifica il comma 1152 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e aggiunge il comma 1152-*bis*. Il comma novellato si riferisce solo all'anno 2007, e non più anche agli anni 2008 e 2009, vincolando il CIPE, in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), all'assegnazione di 500 milioni di euro agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa. Per gli anni 2008 e 2009 interviene il nuovo comma 1152-*bis*, che, per le medesime finalità e nelle medesime modalità e proporzioni, disciplina l'assegnazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009, direttamente a favore delle province della Regione siciliana e della regione Calabria, a valere sul Fondo aree

sottoutilizzate, la cui autorizzazione di spesa viene corrispondentemente ridotta di complessivi 500 milioni di euro per ciascun anno.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe appurato se la modifica apportata, relativamente agli anni 2008 e 2009, eliminando la procedura della delibera CIPE per l'assegnazione delle suddette somme in sede di riparto del fondo per le aree sottoutilizzate, a fronte della diretta attribuzione delle stesse somme in favore degli enti destinatari, possa determinare effetti unicamente in termini di accelerazione della spesa.

Commi 549-553
(Stabilizzazione di lavoratori)

Il comma 549 dispone lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2008, a valere sul Fondo per l'occupazione, di un contributo, pari a 50 milioni di euro annui, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro, in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE.

La RT illustra la norma ed asserisce che il Fondo per l'occupazione presenta le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, come già richiesto in occasioni analoghe, andrebbero fornite garanzie in ordine alla modulabilità degli oneri relativi agli altri interventi finanziati sul Fondo per l'occupazione e, comunque, chiarite le modalità di determinazione delle risorse appostate su tale Fondo.

Il comma 550 autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, per gli anni 2008-2010, nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, apposite convenzioni con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché

per l'attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità degli stessi comuni da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati da convenzioni.

Al riguardo, non vi sono rilievi in ordine ai profili di quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa. Per quanto riguarda la copertura dell'onere, si rinvia alle considerazioni svolte sul comma 159 dell'articolo 3.

Il comma 551 prevede la possibilità di procedere, da parte degli enti utilizzatori ed in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, con riferimento ai lavoratori impiegati in ASU e ai soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle citate convenzioni, ad assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato a seconda della categoria di inquadramento. Il Ministro del lavoro dispone annualmente con proprio decreto alla copertura integrale degli oneri correlati al presente comma.

Al riguardo, si segnala che il comma determina nuovi oneri per i quali non viene puntualmente indicato l'ammontare e la cui copertura è demandata ad un decreto ministeriale da emanarsi con cadenza annuale. Tali questioni rappresentano evidenti profili problematici sui quali si auspica un chiarimento.

Il comma 552 autorizza il Ministero del lavoro, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 553 autorizza la Regione Sicilia a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale della protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico, con oneri posti a carico del bilancio regionale.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la disposizione non introduce un obbligo alla trasformazione dei rapporti di lavoro citati da parte della Regione Sicilia, il che - in assenza della quantificazione dell'onere e dell'indicazione della copertura finanziaria - avrebbe costituito circostanza rilevante per quanto di competenza ai fini del rispetto dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

Comma 560
(Modifica al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314)

Il comma 560 novella l'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, estendendo le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare anche ai comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di dieci chilometri dall'impianto stesso.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che non risulta chiara la misura del contributo da assegnare ai comuni confinanti fuori provincia considerati dalla norma. Infatti, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, il contributo è assegnato nella misura del 20 per cento al comune in cui è ubicato il deposito, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con questi confinanti, nella misura del 25 per cento alla regione e nella misura del 25 per cento alla provincia. Di conseguenza, al fine di evitare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarita nell'ambito del contributo in esame la percentuale dello stesso da assegnare ai comuni confinanti fuori provincia o, in alternativa, se le risorse per l'assegnazione di tale contributo siano ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente. In tal senso si segnala che il comma in esame ricalca una identica norma approvata con l'emendamento n. 123.1 con una copertura finanziaria in tabella A di 2 mln di euro per tutto il triennio considerato.

Commi 577-585
(Potenziamento del sistema pubblico di connettività)

I commi da 577 a 583 recano disposizioni per favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 577 stabilisce che i costi delle infrastrutture telematiche condivise per la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) rimangono a carico del CNIPA fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare per la fornitura dei servizi necessari per il SPC. Per favorire la realizzazione delle infrastrutture, centrali e regionali, per lo sviluppo di tutte le componenti del SPC, i commi da 577 a 582 prevedono la definizione da parte delle Regioni e degli enti locali, per le parti di rispettiva competenza, e di concerto con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzate del SPC.

Ai sensi del comma 583, il CNIPA identifica le soluzioni tecniche e funzionali atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici anche in caso di disastri o situazioni di emergenza. Si consente inoltre al CNIPA di indire conferenze di servizi al fine di identificare dette soluzioni tecniche.

Il comma 584 reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente. In particolare, si stabilisce che le risorse destinate al finanziamento dell'informatizzazione della legislazione statale vigente, resti destinata in via prioritaria a detta finalità e, in via residuale, alle restanti attività previste dal testo in esame. La dotazione del Fondo per l'informatizzazione è dunque incrementata di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Le finalità del fondo sono altresì estese al coordinamento di programmi per l'informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard europei delle classificazioni utilizzate nelle banche dati normative pubbliche, nonché all'adozione di linee-guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

Il medesimo comma affida l'attuazione dei programmi di informatizzazione ad un responsabile designato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, assicurando il collegamento con le attività di semplificazione della

legislazione, nonché con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi ed alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. Il coordinatore trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

Il comma 585 autorizza una spesa pari a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010.

L'integrazione è sprovvista di **RT.** L'Allegato 7 espone i seguenti valori:

Maggiori spese in conto capitale

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
10,5	10,5	10,5	3	7	11	3	7	11

Al riguardo, premesso che al dispositivo in esame, avente come obiettivo un piano per il potenziamento delle infrastrutture informatiche e dei servizi di connettività della pubblica amministrazione, è correlato ad un limite massimo di spesa per ciascun anno del triennio 2008/2010, non vi è nulla da osservare per i profili di copertura.

Occorre però segnalare che il dispositivo, come approvato nel corso dell'esame in Commissione, si avvale delle risorse iscritte in Tabella A (spese correnti) per le annualità 2008 e 2009 ed in tabella B (conto capitale) per il 2010, per un importo peraltro equivalente nei tre anni (10,5 milioni di euro).

In mancanza di elementi idonei a certificare la qualità contabile (corrente/capitale) degli oneri previsti nell'ambito del limite massimo annualmente previsto, appare necessario procedere all'acquisizione di elementi idonei a comprovare che le iniziative programmate in ciascun anno, con l'illustrazione dei relativi fattori di computo degli oneri di spesa presi in considerazione, risultino in linea con gli stanziamenti ivi previsti e soprattutto, con la natura contabile della copertura predisposta.

In relazione agli effetti d'impatto indicati in Allegato 7, si osserva che andrebbero chiarite le ragioni di una effetto progressivo nel triennio 2008-2010 atteso in termini di cassa, a fronte di un identico stanziamento nei tre esercizi.

Comma 591
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

La norma aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale ivi prevedendo l'estensione alle sole pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, ad esclusione delle scuole, delle istituzioni educative ed universitarie, (anziché a tutte le pubbliche amministrazioni centrali, come previsto nella formulazione originaria) dell'obbligo di utilizzare dal 1° gennaio 2008 i servizi VoIP previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate – senza precisarne l'ambito territoriale - da Consip.

La modifica è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 non indica effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'Allegato 7 al disegno di legge approvato dal Senato sconta risparmi di spesa relativamente ai commi in esame sia sul saldo di competenza finanziaria che sui saldi di finanza pubblica[67], andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti che la modifica sembrerebbe suscettibile di determinare in termini di minori risparmi, atteso che l'ambito degli enti della P.A. costituente la platea di riferimento del dispositivo, così come modificata reca non più un riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni centrali, ma a quelle "centrali e periferiche", incluse le scuole e le istituzioni educative e le università.

Per contro, si segnala che la modifica fa decorrere l'obbligo di adozione della tecnologia VOIP per le amministrazioni interessate a partire dal 2008 e, comunque, dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di telefonia "fissa", anziché alla scadenza di tutti i contratti relativi ai servizi di fonia come inizialmente previsto, facendo ritenere che tale modifica, limitando la possibilità di deroga al termine generale stabilito nel 1 gennaio 2008 ai soli contratti in essere per telefonia "fissa", sia suscettibile di produrre effetti di "accelerazione" dei risparmi attesi, che potrebbero influire sulla distribuzione dei medesimi nel triennio.

In merito, andrebbe richiesto un chiarimento al Governo.

---

[67] Nota di lettura n. 61, pagina 208 e seguenti.

Commi 603-608
(Modifiche al dispositivo di riordino della Giustizia militare)

Il comma 603 modifica l'articolo 129, comma 1, del testo approvato dal senato specificando, alla lettera *c*), che i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

Il comma 604 modifica l'articolo 129, comma 2, concernente la composizione del Consiglio della magistratura militare, riducendone i membri da 5 a 4 (in luogo che da 5 a 3).

Il comma 605 modifica l'articolo 129, comma 3, modificando il termine, 1° luglio anziché 1° maggio 2008, relativo ai procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi che debbono essere trattati automaticamente dall'ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti.

I commi 606 e 607 modificano l'articolo 129, comma 4, rideterminando il ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.151 unità (anziché 10.154 unità). A tale ruolo transitano infatti i magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lett. *b*). Si prevede, inoltre, che i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in un delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte.

Il comma 608 modifica l'articolo 129, comma 5, prevedendo che l'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti, invece che uno. Si prevede inoltre che il procuratore generale militare sia scelto fra magistrati che hanno esercitato per almeno 4 anni funzioni giudicanti o requirenti di primo e secondo grado o funzioni requirenti di legittimità. Il comma 609 modifica conseguentemente l'articolo 129, comma 6 del testo A, al fine di adeguare la disciplina in materia di *quorum* per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio;

Le modifiche non sono provviste di **RT.**

Al riguardo, per i profili di copertura relativi alla modifica al comma 603, premesso che al dispositivo nel suo complesso è associata la rideterminazione dell'organico dei magistrati militari, secondo ai nuovi fabbisogni di funzionamento, la previsione di posti in soprannumero ivi disposta, relativamente al personale di magistratura posto in posizione di fuori ruolo al 28 settembre 2007, potrebbe determinare effetti finanziari non scontati a legislazione vigente rispetto ai fabbisogni di spesa previsti. Ciò detto, almeno sino al riassorbimento delle relative posizioni nel nuovo organico previsto dalla legge[68].

Inoltre, relativamente agli effetti della modifica comma 604, appare evidente che la riduzione di n. 1 posizione invece che di n. 2 posizioni come previsto nel testo A per il Consiglio della giustizia militare è in grado di determinare minori risparmi di spesa[69].

Circa la modifica ai commi 606 e 607, per i profili di copertura, rinviando alle riflessioni dianzi formulate circa la possibilità di rimanere in soprannumero nella magistratura militare per coloro che siano fuori ruolo direttamente correlate alla nuova determinazione del contingente organico della magistratura ordinaria, si segnala che la possibilità prevista di essere assegnati, anche in soprannumero, a finzioni direttive e semidirettive presso gli uffici giudiziari ordinari ubicati presso le sedi di appartenenza, da parte dei magistrati militari transitati alla giustizia ordinaria potrebbe determinare effetti di fabbisogno di organico aggiuntivi.

Difatti, anche in questo ultimo caso, si segnala che la previsione di posti in soprannumero, rispetto alle dotazioni degli uffici della giustizia ordinaria, potrebbe determinare maggiori oneri rispetto ai fabbisogni di spesa previsti, i quali dovrebbero essere calibrati in base ai fabbisogni di organico relativi agli organici dei singoli Uffici giudiziari (almeno sino al riassorbimento delle relative posizioni nei contingenti organici previsti per le sedi assegnazione in seguito al transito).

In relazione al comma 608, l'elevazione da n. 1 a n. 2 sostituti procuratori generali della giustizia miliare sembrerebbe suscettibile di

---

[68] In proposito, è appena il caso di ribadire che l'espressa previsione, sebbene in via temporanea, di posizioni in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche, rappresenta un'espressa deroga ad un principio formalmente previsto, per tutte le pubbliche amministrazioni, dal l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, laddove sono previste norme di principio in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche.

[69] In proposito, in rassegna alle indicazione riportate dalla RT al disegno di legge iniziale A.S. 1817 ed agli effetti scontati nell'Allegato 7, si rinvia alla Nota di lettura n. 61, a pagina 2169 e seguenti.

determinare fabbisogni aggiuntivi di organico rispetto al riordino disposto dal testo iniziale del disegno di legge.

In proposito, si osserva, tuttavia, che il testo vigente dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 maggio 1981, n. 180, già prevede l'eventualità che il procuratore generale militare sia affiancato nell'ufficio da più sostituti.

Articolo 3

Comma 24
(Abrogazione dei commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e riversamento delle risorse non impegnate alle entrate al bilancio dello Stato)

La disposizione provvede alla abrogazione dei commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 e il conseguente riversamento all'entrata dello Stato delle risorse non ancora impegnate. Tali disposizioni prevedono contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare agli interventi e ai soggetti individuati con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare

La modifica è sprovvista di **RT.** L'Allegato 7 riporta i seguenti impatti sui saldi:

Minori spese in conto capitale

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
0	0	0	10	7	0	10	7	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo determina, contestualmente ad una riduzione di spesa per le finalità abrogate, l'incremento delle disponibilità per effetto del riversamento delle stesse somme non impegnate all'entrata del bilancio dello Stato, andrebbero acquisite indicazioni in ordine alle disponibilità ancora iscritte in bilancio relativamente al soppresso articolo 1, comma 29, della legge finanziaria 2005, con cui si prevedeva l'autorizzazione di spesa per ciascun anno del triennio 2005-2007.

In particolare, come del resto si evince dall'effetto positivo dell'impatto stimato nell'Allegato 7 sui soli saldi di finanza pubblica relativi al 2008 e 2009, andrebbe confermato che gli importi non ancora impegnati relativi agli stanziamenti del 2006 e 2007 risultino

essere rispettivamente pari a quelli indicati a correzione della spesa prevista.

Inoltre, dal punto di vista metodologico, si rileva che l'Allegato 7 non sconta alcun effetto sul S.N.F., circostanza in merito alla quale ne va esplicitato probabilmente il presupposto, nel senso che l'ammontare delle somme nuovamente affluite al bilancio dello Stato viene riversato alla spesa. Sarebbe utile avere una conferma di ciò.

Comma 35
(Proroghe sulla programmazione negoziata)

Il comma 35 concede un'ulteriore proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2008) alle iniziative, finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, che sono state realizzate in misura non inferiore al 30% alla data di scadenza della precedente proroga e al 40% alla data del 31 dicembre 2007.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione appare suscettibile di impedire o ritardare l'acquisizione in economia al bilancio dello Stato delle somme destinate alle iniziative rispondenti ai requisiti sopra descritti.

Comma 46
(Emolumenti)

La norma prevede che con riguardo alla Banca d'Italia, alle Autorità indipendenti e alle amministrazioni statali - per i soggetti ai quali non si applica il limite di il trattamento economico complessivo di cui al comma 44 - il trattamento economico non possa in ogni caso superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

La modifica è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 relativo all'impatto su saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alla norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, non è chiaro se il dispositivo introdotto determini minori risparmi, dal momento che ivi è stabilito un tetto alla deroga ai limiti di cui al comma 44, relativamente alla figura del Governatore della banca centrale e del contingente di limitato di dirigenti generali o equiparati dell'amministrazione centrale dello Stato e delle autorità, singolarmente individuati in deroga dal comma 44 nel limite complessivo di 25 unità nonché dei soggetti chiamati ad operare nelle autorità indipendenti. Difatti il dispositivo stabilisce che il relativo trattamento economico complessivo in "deroga" non potrà comunque essere superiore al doppio di quello di primo presidente della Corte di cassazione, per cui non è dato sapere in quali casi l'ammontare dei trattamenti attuali in godimento per tali figure risulti superiore o meno a 550.000 euro annui[70].

In merito sarebbero pertanto opportuni chiarimenti.

Commi 53, 60, 62 e 63
(Disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti)

La norma prevede che la Corte dei Conti verifica, in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio, l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44, recanti un limite al trattamento economico di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni (la formulazione precedente, invece prevedeva che gli atti delle amministrazioni dello Stato, comportanti una spesa ai sensi del suddetto comma fossero sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti).

---

[70] In proposito, si osserva che la RT all'emendamento 91.850 (testo 2) presentato in Aula al Senato stimava un risparmio teorico annuo, relativamente a sole 45 unità dirigenziali di livello apicale da includere nel limite del trattamento economico, nella sua versione iniziale, parametrato al trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di cassazione (274.000 euro annui lordi) pari a 6.104.200 euro annui. In base a tale dato la media retributiva relativa ai dirigenti apicali dello Stato, andrebbe dai 375.000 euro dei dirigenti generali Capi dipartimento dei Ministeri e delle Agenzie ai 425.000 euro lordi dei comandanti delle FF.PP e FF.AA..Non sono riportati dati circa il Governatore della banca d'Italia e circa i commissari delle Autorità. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Nota n. 147453 del 15 novembre 2007.

Inoltre, al comma 60, si prevede: *a*) la modifica dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, eliminando la previsione della comunicazione, da parte delle sezioni regionali delle Corte dei Conti, esclusivamente ai consigli degli enti controllati dell'esito delle verifiche effettuate sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni; *b*) l'introduzione di un ulteriore periodo al citato comma 7 dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 disponendo che l'attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia comunicata al Parlamento, nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994.

In ultimo, si prevede ai commi 62-63 quanto segue: *a*) si prevede che il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti – disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento interno – nonché i regolamenti – disciplinanti il numero e la composizione degli organi della Corte adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni – necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. La disposizione è finalizzata in particolare al potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello stato e a potenziamento dei controlli sulla gestione, nonché al perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento; *b*) si prevede che, nel triennio 2008-2010, la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sulle procedure di attuazione del comma 61, e sugli strumenti necessari per garantire alla Corte piena autonomia ed effettiva indipendenza decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla emanazione dell'apposito decreto.

La modifica è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 non espone effetti.

Al riguardo, considerato il tenore prevalentemente ordinamentale delle norme, non vi è nulla da osservare.

Commi 67-74
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni)

Le norme prevedono la prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. *spending review*) avviato dalla legge finanziaria 2007 e un contestuale potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 67, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, prosegue e aggiorna il suddetto programma di analisi e valutazione della spesa, sul cui stato di attuazione il Governo è chiamato a riferire nell'ambito del DPEF.

Il comma 68 prevede poi una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro deve trasmettere alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa nei rispettivi ministeri, all'efficacia nell'allocazione delle risorse, al grado di efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alle missioni e ai programmi di rispettiva competenza; debbono inoltre essere segnalati al Parlamento i risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche, le linee di intervento perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative, i casi di maggior successo registrati, nonché gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni.

Ai sensi del comma 69, entro il mese di gennaio il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida ai fini dell'attività istruttoria svolta i fini della preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa da trasmettere alle Camere, riassumendo gli esiti complessivi ai fini della relazione del Ministro per l'attuazione del programma di Governo. Il medesimo Comitato e i servizi di controllo interno sono chiamati a cooperare con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.

Ai sensi del comma 70 la Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche con riferimento

alle tematiche inerenti lo stato della spesa e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni trattate nelle suddette relazioni ministeriali, tenendo conto della nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai fini della predisposizione dei programmi e dei criteri per l'esercizio dell'attività di controllo successivo sulla gestione.

Ai sensi del comma 71, il Governo promuove l'adozione di intese, in sede di Conferenza unificata, per individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.

Ai sensi del comma 72, si prevede che nell'ambito del programma statistico nazionale vi sia un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata, tra l'altro, al monitoraggio dei beni e servizi prodotti dai suddetti soggetti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici nonché la produttività del personale. Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

Ai sensi del comma 73, ai fini dell'introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l'ISTAT è chiamata ad emanare una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi trattati nelle previste relazioni. Viene inoltre prevista l'adozione di *standard* finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio delle informazioni, nonché la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT - in essere alla data del 30 settembre 2005 - finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

Il comma 74 sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 322 del 1989, recante l'obbligo di fornire dati statistici per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell'ISTAT. Si dispone, inoltre, che proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Le norme sono sprovviste di **RT.** L'Allegato 7 non espone effetti.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, nulla da osservare.

Comma 75
(Somma versata all'entrata dello Stato per sentenza n. 1545/07 del 2007)

La norma prevede che la somma di 94,237 milioni di euro derivante dalla confisca delle plusvalenze realizzate a seguito di attività illecite nel settore bancario, di cui alla sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007, sia iscritta nel fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge n. 307 del 2004) per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato.

L'integrazione è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 indica un effetto di maggiore entrata di 94,2 mln sul 2008.

Al riguardo, per i profili di valutazione degli effetti finanziari, atteso che il dispositivo in esame ha un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica, aumentando la disponibilità di risorse per l'erario nel

2008, sarebbero opportune delucidazioni relative alla procedura di versamento[71].

Commi 77-79
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

Si prevede che le norme che disciplinano l'attribuzione di incarichi individuali di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999) con le finalità di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei.

Inoltre, con il comma 79 si operano le seguenti modifiche: *a*) al capoverso "Art. 36", comma 7, si includono, tra le strutture amministrative a cui non si applicano le disposizioni relative all'utilizzazione delle forme di lavoro flessibile, anche le unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999.; *b*) al capoverso "Art. 36", il comma 7-*bis*, che, per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette, autorizza il Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena e gli enti a cui è delegata la gestione delle aree marine protette, in deroga alla normativa vigente, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 2 anni eventualmente rinnovabili; *c*) al capoverso "Art. 36", comma 10, si dispone che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività

[71] In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per cui si dispone il versamento di risorse erariali in entrata (le somme sequestrate dall'A.G. giacciono, infatti, su conti correnti postali), attraverso il preventivo transito sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica in conto 2007, considerato che quest'ultimo Fondo, a quanto emergerebbe dalla lettura dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 307/2004, dovrebbe operare direttamente "in bilancio", mediante un'apposita imputazione di spesa iscritta nella rubrica di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Ora, andrebbe preliminarmente chiarito se il richiamato Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, pur essendo nominalmente iscritto in bilancio, operi invece attraverso un conto di tesoreria, concretizzando una gestione materialmente "fuori" bilancio.

finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Le norme sono sprovviste di **RT.** L'Allegato 7 espone i seguenti valori in relazione al comma 79:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Al riguardo, considerato che l'Allegato 7 al disegno di legge approvato dal Senato sconta risparmi di spesa relativamente all'articolo 92 del disegno di legge iniziale, andrebbero chiariti gli effetti delle modifiche in esame, che determinano una riduzione della platea dei soggetti inizialmente coinvolti nella misura di contenimento.

Inoltre, con riferimento all'aggiunta del comma 7-*bis* dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi trattandosi di una espressa deroga alla normativa vigente in materia di limitazione alla stipula di contratti a tempo determinato - quest'ultima, modificata, peraltro, in senso ancora più restrittivo, dall'articolo 92 del disegno di legge iniziale i cui effetti come sono da ritenersi già scontati nei saldi di finanza pubblica - andrebbero forniti gli elementi idonei a documentare gli effetti derivanti dal dispositivo in esame.

In proposito, per i profili di quantificazione, si osserva che l'effetto d'impatto, pur indicato in Allegato 7, non è accompagnato dalla dettagliata illustrazione degli effetti indiretti, da cui è possibile risalire alla stima riflessa sui saldi di finanza pubblica pari ad oltre la metà dell'importo previsto in termini di saldo netto da finanziare.

Comma 84
(Lavoro straordinario FF.AA e FF.PP)

La norma prevede il differimento al 2009 dell'applicazione delle disposizioni per il contenimento delle spese per il lavoro straordinario alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'emendamento è sprovvisto di **RT**. L'Allegato 7 espone i seguenti dati:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
93,25	0	0	45	0	0	45	0	0

Effetti indiretti

	S.N.F.		
	2008	**2009**	**2010**
INPDAP	-27,5	0	0
contr. Agg.	10,8	0	0
SSN	-5,7	0	0
IRPEF	12	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'Allegato 7 al disegno di legge iniziale approvato dal Senato scontava risparmi di spesa già nel 2008, andrebbero forniti gli elementi idonei a comprovare la corrispondenza tra l'onere indicato dalla norma, in conto minori risparmi, rispetto a quelli inizialmente stimati per tale anno[72].

Comma 85
(Esclusione dei lavoratori del S.S.N. dal diritto al riposo giornaliero ai sensi dell'articolo 7 de decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66)

La norma dispone che al personale del ruolo sanitario del SSN non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 66 del 2003, facendosi invece riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

[72] Sul punto si segnala che nella nota di riscontro ai chiarimenti richiesti nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria 2008 al Senato, la R.G.S. ha provveduto ad indicare un monte ore annuo pro capite pari a circa n. 230 ore per il comparto delle FF.P.P., 260 ore annue per i VVFF e 230 ore per le FF.AA. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Ispettorato delle politiche di bilancio, nota del 26 ottobre 2007.

L'integrazione è sprovvista di **RT.** L'Allegato 7 non indica effetti.

Al riguardo, trattandosi di profilo ordinamentale, nulla da osservare.

Comma 88
(Assunzioni nel CNEL)

La norma autorizza il CNEL a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia.

La RT al maxiemendamento riferisce che la disposizione è intesa ad autorizzare, mediante risorse a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27dicembre 2006, n. 296, l'assunzione di 15 unità presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di cui tre dirigenti di seconda fascia.

La relativa spesa a regime, ipotizzando un costo medio annuo lordo pari a circa 100.000 euro per le unità di qualifica dirigenziale e pari a circa 33.300 per le unità di qualifica non dirigenziale, può stimarsi in circa 700.000 euro.

L'Allegato 7 espone i seguenti valori:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Al riguardo, per i profili di copertura, si rileva che il dispositivo in esame provvede ad autorizzare le assunzioni presso il CNEL, mediante un'integrazione all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007, laddove sono già stanziate le risorse finalizzate alla copertura delle assunzioni per "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza" relativamente agli anni 2008 e 2009, per le sole amministrazioni di cui al precedente comma 523 (FF.PP, VVFF e

Agenzie fiscali) della medesima legge, ed entro un limite massimo di spesa annua lorda di 75 milioni di euro a regime.

Ne consegue che vanno chiariti gli aspetti di copertura finanziaria, in assenza di una stima dell'onere di spesa, e, soprattutto, di un'integrazione al secondo periodo, prima parte, del comma 527, che espliciti il riferimento della copertura con l'apposito Fondo ivi previsto, per entrambi i contingenti delle assunzioni ivi autorizzate: quelle già previste dal primo periodo e quelle ora inserite dal secondo periodo del comma 527, come integrato dall'emendamento in esame (CNEL)[73].

Per i profili di quantificazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica indicati in Allegato 7, andrebbero acquisiti i prospetti di computo degli effetti indotti al fine di verificare il corretto calcolo degli effetti "netti" di maggiore onere.

Comma 91
(Procedure di stabilizzazione dei Vigili del fuoco)

La norma conferma le modifiche contenute nell'emendamento 146.266 approvato in V Commissione alla Camera dei deputati, in cui si stabilisce che, ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il requisito minimo, richiesto per poter beneficiare della stabilizzazione, delle 120 giornate lavorative effettuate deve sussistere nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge.

La RT del 4 dicembre u.s. attesta della neutralità finanziaria del dispositivo, in quanto diretto a restringere la platea dei destinatari

[73] Tuttavia, sotto il profilo formale, si rileva che il dispositivo di autorizzazione in esame, si inserisce dopo il primo periodo del comma 527 della L.F. 2007, venendo, in tal modo, a costituire un'integrazione a sé stante, rispetto a quelle indicate dal primo periodo dello stesso comma: non rientrando, pertanto, si ritiene, nel limite massimo di spesa ivi previsto, né potendo, in tal modo, riferirsi, la copertura dell'emendamento in esame, all'apposito fondo indicato nel secondo periodo del vigente comma 527, dal momento che ivi si fa riferimento alla spesa autorizzata dal primo periodo dello stesso comma, nel testo vigente. Ciò detto, a meno di non voler considerare, a seguito della integrazione in esame, il fondo relativo alla copertura delle assunzioni in deroga indicato al secondo periodo del comma 527, alle assunzioni presso il CNEL inserite con l'emendamento in esame.

delle norme sulla stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dalla legge finanziaria 2006. L'Allegato 7 non ascrive effetti alla norma.

Al riguardo, non vi è pertanto nulla da osservare.

Comma 93
(Assunzioni di personale nell'Arma dei carabinieri)

Il comma prevede che il personale dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzato secondo le procedure previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, sia collocato in soprannumero rispetto all'organico del rispettivo ruolo.

L'emendamento è sprovvisto di **RT.** L'Allegato 7 non espone effetti in termini di maggiori spese.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto che la modifica provvede ad ampliare l'ambito delle assunzioni effettuabili, consentendo autorizzando gli arruolamenti in soprannumero rispetto alle effettive vacanze di organico nel ruolo ufficiali, si segnala che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165[74], esclude la possibilità di determinare, anche in via temporanea, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche, essendo i contingenti indicati dalle piante organiche determinati tenendo conto degli effettivi fabbisogni calcolati in base ai carichi di lavoro previsti per i singoli profili professionali.

Nello specifico, l'arruolamento in servizio permanente degli ufficiali che abbiano svolto il servizio in "ferma prefissata", al di fuori delle vacanze di organico previste per il ruolo "speciale" o in quello tecnico logistico, rende evidente che la relativa dotazione per l'Arma dei Carabinieri ne risulterà ampliata nei rispettivi ruoli per un numero di posti equivalente a quello autorizzato, ponendo le condizioni per un incremento dell'onere complessivo a regime, dal momento che tali

---

[74] Recante norme di principio in materia di "*organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*" delle P.A.

unità saranno, per l'appunto, da considerare "aggiuntive" rispetto ai normali canali di reclutamento nel ruolo "speciale" e tecnico-logistico e amministrativo.

Oltretutto, è necessario considerare che i peculiari meccanismi di avanzamento previsti per le carriere degli Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, come per le restanti forze di polizia a ordinamento militare e per le FFAA, perlopiù condizionati dall'anzianità maturata nei gradi e con automatismi nella progressione "economica" correlata all'anzianità dalla nomina a ufficiale[75], fanno sì che l'onere a regime per le predette assunzioni, "fuori organico", ne risulterà superiore, a distanza di tempo, rispetto a quello che sarà invece determinato inizialmente per la stabilizzazione.

Il che, evidentemente, costituisce un problema anche per la corretta copertura finanziaria, essendo gli automatismi previsti dalla legislazione vigente, da ritenersi scontati nel bilancio a legislazione vigente solo limitatamente alle dotazioni organiche attualmente previste dalla legge.

Commi 94 e 95
(Stabilizzazione del personale precario)

Il comma 94 si riferisce alla predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, di piani per la progressiva stabilizzazione di determinate tipologie di personale precario non dirigenziale (lavoratori subordinati a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi); viene precisato che sono comunque fatte salve le eventuali intese già stipulate antecedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 ai sensi dei commi 558 e 565 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, relativi rispettivamente alla stabilizzazione del personale precario delle regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno e ai vincoli alla spesa per il personale degli enti del

[75] Sul punto, si rammenta che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dal decreto-legge n. 157 del 2001, agli ufficiali delle FFAA che maturino, rispettivamente, 15 e 25 anni dalla nomina spetta il riconoscimento del trattamento economico spettante al colonnello o al generale indipendentemente dal grado raggiunto, con relative modalità di determinazione e progressione economica.

Servizio sanitario nazionale; viene inoltre precisato che è comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione relative ai collaboratori coordinati e continuativi anche il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nell'università.

Il comma 95, introdotto *ex* novo, dispone che, anche in connessione alle procedure di stabilizzazione previste dal comma 94, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007 (che prevedevano, per i collaboratori coordinati e continuativi, una riserva del 60% dei posti programmati nell'ambito delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato effettuate dalle pubbliche amministrazioni).

Le modifiche introdotte non sono esaminate dalla **RT.**

Al riguardo, per i profili di copertura relativi alla modifica al comma 94, in assenza di elementi forniti dalla RT, appaiono necessarie delucidazioni in ordine agli effetti finanziari delle modifiche che fanno salvi, nell'ambito della procedura di stabilizzazione in parola, gli accordi raggiunti a livello locale ai sensi del comma 558 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (Stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali).

Nulla da osservare invece in merito alla successiva modifica, che precisa che è comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione relative ai collaboratori coordinati e continuativi anche il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nell'università.

In relazione al comma 95, va premesso che il precedente comma può determinare un ampliamento della platea destinata ai percorsi di stabilizzazione del personale precario nella P.A. rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 519, della l.f. 2007, che limitava detta possibilità solo per tale anno, e nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 513 della stessa legge.

In proposito, sono pertanto necessarie delucidazioni in ordine alla eventualità che tale ultima previsione possa determinare ulteriori oneri "a regime" per il consolidamento "di fatto" di tale personale.

Comma 111
(Assunzioni Ministero risorse agricole e forestali per la gestione delle aree naturali protette)

Il comma prevede che il MIPAF possa utilizzare fino a 2 milioni di euro, tratti dalle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072 della L.F. 2007, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette. A tale scopo il personale utilizzato deve essere quello a suo tempo assunto, sulla base della legge n. 124/1985, per la conservazione del patrimonio dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD), e non ancora stabilizzato sulla base della legge n. 266/2005.

L'emendamento è sprovvisto di **RT.** L'Allegato 7 non ascrive effetti alla norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo si configura quale limite massimo di spesa, andrebbero acquisiti elementi idonei a comprovare l'adeguatezza di tale importo ai fini dell'assunzione del residuo contingente di personale di cui alla legge n. 124 del 1985, assunto a suo tempo a t.d. e non ancora stabilizzato in base alle norme della legge finanziaria 2006, con l'indicazione altresì del costo unitario annuo. Andrebbe anche confermata l'adeguatezza delle residue risorse del Fondo per la crisi di mercato a far fronte ai fabbisogni di spesa attesi.

Inoltre, andrebbero richiesti chiarimenti in merito al disposto utilizzo del Fondo per i rischi di mercato, avente natura di parte capitale (contributi alle imprese).

Commi 113 e 114
(Disposizioni in materia di assunzioni nelle ARPA e su modalità di impiego degli esperti presso personale del Ministero degli esteri)

Il comma 113 prevede la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per le regioni e gli enti locali e per le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, che sia stato selezionato dal

Ministero dell'ambiente e sia utilizzato dagli enti richiamati in precedenza per l'attuazione del Progetto operativo "Ambiente" e del Progetto operativo "Difesa Suolo".

Il comma 114 dispone invece che, con apposito decreto, si provveda a disciplinare l'utilizzazione del personale di cui all'art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967 (esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango da utilizzare negli uffici centrali del Ministero degli affari esteri o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari), il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di pubbliche amministrazioni, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari per l'espletamento di compiti che richiedano particolare competenza tecnica.

La RT del 3 dicembre u.s. riferisce che il dispositivo in esame non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni avvengono nell'ambito del rispetto delle regole del patto di stabilità interno e delle dotazioni organiche dell'ARPA e, quindi, compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni prevista per tali enti.

L'Allegato 7 non ascrive effetti alla norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che le assunzioni di cui trattasi dovranno operare nel rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità interno, occorre formulare alcune osservazioni.

In proposito, ricordando che l'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, stabilisce che leggi che prevedano nuovi oneri di spesa a carico di enti del settore pubblico debbano indicare, contestualmente, i mezzi con cui farvi fronte, si segnala che andrebbero forniti gli elementi di quantificazione relativi al numero delle unità interessate dalla stabilizzazione in esame, nonché, al relativo onere pro capite annuo, onde apportare la relativa copertura finanziaria.

Per tale onere, andrebbe inoltre, comunque individuata un'idonea e specifica copertura per gli enti interessati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 della legge di contabilità.

Comma 122
(Rivendite generi di Monopolio)

La norma modifica l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 94, della legge finanziaria 2007. Si tratta della norma che reca una disciplina derogatoria alla normativa generale prevista per l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio e stabilisce che le rivendite assegnate secondo tale procedura di assegnazione diretta non siano soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge n. 1293 del 1957. Si limita l'esclusione dal triennio di esperimento alle sole rivendite ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dimesso.

L'integrazione è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 non indica effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 128
(Procedure di Mobilità in favore del Ministero della Giustizia)

Il comma, introdotto *ex* novo, prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, di coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, le vacanze di organico di tali uffici ricorrendo alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte a una disciplina limitativa delle assunzioni; si dispone inoltre che le procedure di mobilità sono attivate, qualora possibile, sulla base di convenzioni con le altre pubbliche amministrazioni in modo da facilitare l'individuazione del personale da trasferire e che la sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

La RT non esamina le disposizioni.

Al riguardo, per i profili di copertura, sebbene la mobilità volontaria costituisca un istituto già disciplinato dalla legislazione vigente, va osservato che ai sensi dell'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, il passaggio di dipendenti per mobilità "volontaria" determina che al dipendente, inquadrato in ruolo nella amministrazione di destinazione, spetti, se più favorevole, il trattamento economico del CCNL relativo al comparto di nuova appartenenza, ovvero, il mantenimento del precedente se più favorevole mediante il riconoscimento di un assegno "*ad personam*" suscettibile di riassorbimento.

In tal senso appare evidente che, sebbene la procedura di mobilità determini una compensazione tra l'onere sostenuto dalla amministrazione originaria (cessante) e l'onere sostenuto dalla nuova amministrazione (ricevente), occorre considerare che, per effetto, in particolare, della cd. indennità "giudiziaria" il trattamento economico spettante ai dipendenti del ministero della Giustizia è mediamente più elevato, a parità di qualifica, di quello spettante ai dipendenti degli altri dicasteri, nonché a quello relativo ai dipendenti degli altri comparti.

Ne segue, che per effetto del dispositivo in esame, l'onere medio pro capite dei dipendenti trasferiti per mobilità sarà, con ogni probabilità, destinato ad aumentare rispetto al comparto di originaria provenienza.

Comma 131
(Aliquota delle risorse per i rinnovi contrattuali del P.I. per il biennio 2006/2007 a favore del Comparto scuola)

La modifica prevede che dei 1.081 milioni di euro per l'anno 2008 stanziati ai fini della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), 564 milioni di euro sono resi immediatamente disponibili per il personale del comparto scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007.

L'integrazione è sprovvista di **RT.** L'Allegato 7 non ascrive effetti alla norma.

Al riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla effettiva praticabilità del dispositivo in esame, ferma restando la necessità di assicurare le risorse per gli altri comparti secondo la tempistica definita in sede di contrattazione collettiva nel maggio scorso.

Comma 138
(Equiparazione dei Segretari comunali e provinciali ai Dirigenti del comparto autonomie)

Il comma destina, nell'ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, una quota di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità interno. La misura è finalizzata sostanzialmente ad equiparare, in sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali. Per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità, saranno definite specifiche misure, in sede contrattuale, per raggiungere i medesimi obiettivi.

La RT al maxi emendamento riferisce che la disposizione – diretta a prevedere strumenti per la razionalizzazione, in sede contrattuale, della struttura retributiva dei segretari comunali – prevede la destinazione a tal fine, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di 5 mln di euro a valere sull'apposito fondo per la mobilità gestito dall'Agenzia nazionale dei Segretari Comunali.

Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, l'inserimento del richiamo al rispetto del patto medesimo assicura la non insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

L'Allegato 7 non ascrive effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo in esame prevede l'equiparazione dei Segretari comunali e

provinciali ai dirigenti del comparto autonomie locali, sembra necessaria l'acquisizione di elementi utili a certificare l'adeguatezza delle risorse previste (5 milioni di euro) rispetto all'onere complessivo scaturente dalla predetta equiparazione, tenuto conto che l'indicazione delle risorse non si configura come limite massimo[76].

Per i profili di quantificazione andrebbero inoltre acquisiti gli elementi di dettaglio relativi alle retribuzioni attualmente previste per i Segretari comunali e provinciali, con un confronto con quelle relative ai dirigenti del comparto Autonomie e con una stima del numero di posizioni organizzative dei Segretari effettivamente ricoperte, nell'ambito del comparto dei comuni e province.

Comma 147
(Personale A.T.A della scuola)

Il comma, introdotto *ex* novo, dispone che in sede di rinnovo contrattuale relativo al personale della scuola per il biennio economico 2008-2009, deve essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999.

La disposizione non è esaminata dalla **RT**.

Al riguardo va rilevato che è opportuno un chiarimento sul tenore normativo della disposizione, atteso che la stessa, pur esaurendosi in un rinvio alla sede contrattuale, verte sulla disciplina degli istituti economici del personale[77].

---

[76] In proposito, nel ricordare che l'onere del trattamento economico dei Segretari ricade integralmente sulle finanze degli enti di appartenenza, si rammenta che l'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 afferma l'obbligo di indicare l'integrale copertura a valere dei propri bilanci, per gli oneri recati da nuove leggi di spesa che ricadano a carico degli enti del settore pubblico.

[77] In proposito, si rammenta che con la sentenza n. 234 del 18 giugno 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) laddove si fornisce un'interpretazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale A.T.A. della scuola veniva inquadrato, nelle qualifiche professionali dei corrispondenti ruoli statali, in base al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente locale all'atto del trasferimento, con l'attribuzione di una posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento omnicomprensivo goduto dagli interessati al 31 dicembre 1999.
L'effetto del pronunciamento faceva quindi sorgere un contenzioso volto al riconoscimento di posizioni retributive maturate dagli interessati successivamente a tale data.

Commi 148-150
(Stanziamenti aggiuntivi la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno).

La norma incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2008 il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali destinati a fronteggiare gli impegni del personale dell'Amministrazione civile del Ministero derivanti dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione.

Il comma 149 stanzia, invece, a decorrere dal 2008, un'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009, ad integrazione di quanto previsto dal provvedimento in esame. Ai sensi del comma 150, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da due commi precedenti è operata attingendo al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell'interno, istituito presso il relativo ministero dall'art. 3, comma 151, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003).

L'integrazione è sprovvista di **RT**. L'Allegato 7 espone i seguenti valori in relazione ai commi in esame:

Maggiori spese correnti

Milioni di euro

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
co. 147	5	5	5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
co. 148	9	9	9	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64

Effetti indiretti comma 147

	S.N.F.		
	2008	2009	2010
INPDAP	-1,5	-1,5	-1,5
contr. Agg.	0,6	0,6	0,6
SSN	-0,3	-0,3	-0,3
IRPEF	0,6	0,6	0,6

Effetti indiretti comma 148

	S.N.F.		
	2008	**2009**	**2010**
INPDAP	-2,7	-2,7	-2,7
contr. Agg.	1	1	1
SSN	-0,6	-0,6	-0,6
IRPEF	1,2	1,2	1,2

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di limiti massimi di spesa, nulla da osservare.

Non di meno, andrebbero richiesti elementi idonei a comprovare il fabbisogno aggiuntivo di funzionamento inerente le competenze del Ministero dell'interno in materia di immigrazione, dal momento che l'adeguamento delle risorse finanziarie determinato dai fabbisogni stimati a legislazione vigente dovrebbe trovare collocazione nell'ambito delle previsioni già iscritte in bilancio.

In ordine ai profili di quantificazione relativi ad entrambe le misure, andrebbero acquisiti i prospetti di computo dei relativi effetti indiretti, con l'indicazione delle aliquote fiscali e contributive di riferimento.

Comma 151
(Riduzione stanziamenti in Tabella C)

La modifica stabilisce che le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, indicate nella Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

La modifica non è corredata di **RT.** L'Allegato 7 evidenzia effetti simmetrici su ciascun anno sui tre saldi come di seguito esposto:

Minori spese correnti

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
2008	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**
-190	-190	-320	-190	-190	-300	-190	-190	-300

Al riguardo, per i profili di copertura, considerato che in Tabella C trovano copertura anche i finanziamenti annuali a carico del bilancio relativi alla dotazione annua di enti ed organismi della P.A. centrale, i cui fabbisogni scontano anche componenti di spesa aventi natura giuridica "obbligatoria", andrebbe confermata l'effettiva sostenibilità del taglio previsto a fronte dei fabbisogni di spesa preventivati per il triennio.

In proposito, si rammenta che qualora le dotazioni incise dalla riduzione in esame non dovessero rivelarsi sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa aventi natura obbligatoria, la relativa copertura dovrebbe necessariamente trovare adempimento nell'ambito di una adeguamento delle dotazioni in corso d'anno[78], con aggravio della gestione di bilancio.

Commi 157-159
(Fondi vari)

Il comma 157 dispone la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 487,3 mln di euro per il 2008, 556 mln di euro per il 2009 e 280 mln per il 2010.

Nulla da rilevare **al riguardo**.

Il comma 158 riduce di 150 mln di euro per il 2008 l'autorizzazione di spesa relativa al FAS.

Nulla da osservare **al riguardo**.

---

[78] Sul punto, sul piano metodologico si osserva che la stessa Circolare n. 21 del 5 giugno 2006 emanata dal Dipartimento della R.G.S. in ordine alle previsioni contenute nel bilancio a l.v. per il triennio 2008/2010, afferma che"per ciascun centro o oggetto di spesa, "dovrà essere individuata la quota (degli stanziamenti) riservata al soddisfacimento dei obbligazioni giuridicamente perfezionate, al fine di determinare l'area di spesa non vincolata" affermando poi "la rilevanza del predetto adempimento anche ai fini dell'eventuale applicazione, nel corso della gestione, dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 246 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, nei termini previsti dall'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della puntuale definizione delle spese aventi natura obbligatoria. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 21/2007, pagina 22.

Il comma 159 dispone che all'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 mln di euro per il 2008 e a decorrere dal 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al fondo di rotazione delle politiche comunitarie, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

Al riguardo, si segnala che il comma 159 individua in risorse di conto capitale la copertura di oneri aventi natura corrente, determinando pertanto una dequalificazione della spesa, in contrasto con la vigente normativa contabile.

* * *

Si fa presente che per errore materiale nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati compare un prospetto (all. 8) non richiamato da alcuna norma e che fa parte invece dell'usuale corredo documentativo che il Governo invia al Parlamento in ordine al dispiegamento degli effetti in termini di saldo netto da finanziare degli sviluppi della manovra, a partire dall'assestamento dell'anno in corso. Permane quindi il carattere meramente informativo del predetto allegato, ancorché inserito nel testo del disegno di legge.

LEGGE FINANZIARIA 2008 - ARTICOLATO: EFFETTI EMENDAMENTI V° CAMERA SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(importi in milioni di euro)

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
	1													
2.204	2	12bis-quater	Credito imposta per prevenzione atti illeciti (videosorveglianza)	s	k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	1	15-16	detrazioni frigoriferi-motori inverter	e	t	0,0	-183,1	-128,3	0,0	-183,1	-128,3	0,0	-183,1	-128,3
			FAS	s	k	0,0	-549,3	-384,9	0,0	-183,1	-128,3	0,0	-183,1	-128,3
2.227	2	15	Detrazione sostituzione caldaie	e	t	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0
2.261	2	25bis	Detrazioni per carichi di famiglia	e	t	-119,2	-161,5	-153,0	-119,2	-161,5	-153,0	-119,2	-161,5	-153,0
			Addizionale regionale	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7
			Addizionale comunale	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,4	0,0	-1,8	-1,4
			Addizionale regionale - FSN	s	c	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Addizionale comunale - EELL	s	c	0,0	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.261	3	52	Rimborsi IVA autovetture	s	k	-2.000,0	-2.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		52	interessi passivi	s	c	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
		52	Fondo interventi strutturali di politica economica	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.35	3	1	inerenza e congruità spese rappresentanza sport.	e	t									
3.38	3	40bis	IVA prestazioni medicina legale	e	t									
3.116	3	40bis	IVA corsi mascherati e spettacoli maschere	e	t	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3.320	3	39, 43,46												
3.321	3		Ammortamenti anticipati beni acquistati 2008	e	t	0,0	-248,0	0,0	0,0	-248,0	0,0	0,0	-248,0	0,0
0.3.321.31			Ammortamenti anticipati beni acquistati 2008 - sogg. Irpef	e	t	0,0	396,0	226,0	0,0	396,0	226,0	0,0	396,0	226,0
			Misure su TFR	e	t	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
			Deduzioni forfettarie irap	s	c	0,0	394,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Deduzioni forfettarie irap	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-394,0	-213,0	0,0	-394,0	-213,0
			imp. Sostitutiva riorganizzazioni	e	t	60,0	304,0	213,0	60,0	304,0	213,0	60,0	304,0	213,0
			II.DD. Maggiori ammortamenti	e	t	0,0	0,0	-241,0	0,0	0,0	-241,0	0,0	0,0	-241,0
			Deducibilità interessi passivi	e	t	0,0	-371,0	-65,0	0,0	-371,0	-65,0	0,0	-371,0	-65,0
			compensazione eccedenze ROL partecipate estere	e	t	0,0	-18,0	-10,0	0,0	-18,0	-10,0	0,0	-18,0	-10,0
			Tassazione IRAP plusvalenze immobiliari	s	c	0,0	-93,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Tassazione IRAP plusvalenze immobiliari	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	50,0	0,0	93,0	50,0
		24bis-24sexies	IAS	e	t	0,0	200,0	114,0	0,0	200,0	114,0	0,0	200,0	114,0
4.53	4	1 e 9												
8.20	8	1bis												
8.34	8	1bis e ss	Rmborsi, rateazione, ecc.	s	c									

Fonte: RGS

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
8.35			IVA schede telefoniche prepagate	e	t	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
8.35	8	1bis												
8.36	8	1bis	prescrizione 2anni multe											
9.63	9	15	Fondo accisa difesa	s	c	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
9.427		16	Fondo accisa capitanerie di porto	s	c	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
9.040	9bis		Riduzione accisa per compensazione maggiore IVA	s	c									
9.390	9	62	Valore produzione netta - IRAP	s	c	0,0	3,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Valore produzione netta - IRAP	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	1,7	0,0	-3,7	1,7
9.462			**IVA Comunitaria**											
			Telefonini	e	t	-168,4	-101,4	-129,4	-168,4	-101,4	-129,4	-168,4	-101,4	-129,4
			Fringe su Autovetture	e	t	13,3	16,0	16,0	13,3	16,0	16,0	13,3	16,0	16,0
			Fringe su Motocicli	e	t	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
			Pedaggi autostradali	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Cavalli da corsa	e	t	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
			Vendita di servizi infragruppo	e	t	123,3	188,4	155,4	123,3	188,4	155,4	123,3	188,4	155,4
9.475	9	81bis	Sostituzione impianti climatizzazione	e	t	-1,1	-11,7	-23,4	-1,1	-11,7	-23,4	-1,1	-11,7	-23,4
9.477	9	81bis-ter	Volture e Aggiornamenti catastali	e	t	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		81bis-ter	Semplificazioni catastali	e	t	0,0	5,3	3,0	0,0	5,3	3,0	0,0	5,3	3,0
		81quater	Semplificazioni catastali	s	c	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
		81sexies	Incentivi e indennità trasferta	s	c	4,0	8,0	0,0	3,0	6,0	0,0	3,0	6,0	0,0
9.478														
	9	81 bis	Credito imposta nuovi investimenti arre svantaggiate	s	k	-377	-378	0	-250	-280	0	-250	-280	0
			Fondo pol. Strutturali	s	c	350	280	0	350	280	0	350	280	0
9.478	11bis	3	Contributi Conto interessi	s	c	10	10	10	5	8	10	5	10	10
10.37	10		**trasporto pubblico locale**											
		2	Compartecipazione accisa sul gasolio	s	c	1.748,2	1.748,2	1.748,2	1.748,2	1.748,2	1.748,2	1.748,2	1.748,2	1.748,2
		3	Federalismo amministrativo	s	c	-670,5	-670,5	-670,5	-670,5	-670,5	-670,5	-670,5	-670,5	-670,5
		3	Compartecipazione IVA	s	c	-342,5	-342,5	-342,5	-342,5	-342,5	-342,5	-342,5	-342,5	-342,5
		3	Finanziamento contratti TPL	s	c	-480,2	-480,2	-480,2	-480,2	-480,2	-480,2	-480,2	-480,2	-480,2
		4	Adeguamento risorse - accisa sul gasolio	e	t	-244,0	-264,0	-284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4	Adeguamento risorse Regioni - accisa sul gasolio	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6	Istituzione Osservatorio	s	c	2,0	2,0	2,0	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
		10	Fondo sviluppo TPL	s	k	113,0	130,0	110,0	30,0	90,0	150,0	30,0	90,0	150,0
10.8		13	Trasporto combinato urbano	s	k	8,0	8,0	8,0	3,0	6,0	8,0	3,0	6,0	8,0
		19	Art.3, co. 12bis L 549/95	s	c	-85,0	-95,0	0,0	-85,0	-95,0	0,0	-85,0	-95,0	0,0
		soppresso	Fondo trasporto pubblico locale	s	k	-500,0	0,0	0,0	-350,0	-100,0	-50,0	-350,0	-100,0	-50,0
10.09	10bis		Valorizzazione beni pubblici	s	k	10,0	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
12.20	12	18	Contributi Cinema	s	k	0,0	6,0	8,0	0,0	6,0	8,0	0,0	6,0	8,0
14.59	12bis e ss		distributori automatici di beni e servizi	e	t	19,6	21,2	20,5	19,6	21,2	20,5	19,6	21,2	20,5
			Avanzi di gestione	s	c	0,0	0,0	0,0	4,6	5,0	5,0	4,6	5,0	5,0
			Assunzione dirigenti MEF	s	c	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	12 sexies		Funzionamento Agenzie	s	c	0,0	0,0	192,8	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
14.60	14	2a	Vigili del fuoco	s	c	6,0	8,0	10,0	3,1	4,1	5,2	3,1	4,1	5,2
			Apporto Inpdap	s	c	-1,8	-2,4	-2,9						
			Contr. Aggiuntiva	s	c	0,7	0,9	1,2						
			SSN	s	c	-0,4	-0,5	-0,6						
			IRPEF	e	t	0,8	1,0	1,3						
14.61	14	3	Alto Commissario corruzione	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1	350	Lotta immigrazione clandestina-copertura fondo funz.interno art3, co. 151 lf 350/2003	s	c	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
	1	350	Lotta immigrazione clandestina	s	c	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
17.04	17bis		Soppressione ISVAP											
			Tabelle			**112,5**	**759,0**	**768,1**	**95,0**	**715,0**	**800,0**	**95,0**	**715,0**	**800,0**
					A	-97,5	-734,8	-762,4	-90,0	-700,0	-780,0	-90,0	-700,0	-780,0
					B	-15,0	-24,2	-5,7	-5,0	-15,0	-20,0	-5,0	-15,0	-20,0
			Effetto sui saldi			**134,7**	**668,9**	**237,9**	**1.184,9**	**1.564,7**	**313,8**	**183,9**	**562,2**	**313,8**
	2													
109.4	109		Fondo previdenza complementare - MEF	s	c	-30,0	-30,0	-30,0	-10,0	-20,0	-30,0	-10,0	-20,0	-30,0
			Fondo previdenza complementare comparto scuola-Espero	s	c	30,0	30,0	30,0	10,0	20,0	30,0	10,0	20,0	30,0
8.33	2													
9.475		161	Fondo campagne informative consumi energetici	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9.475	80bis		Fondo accesso risorse idriche	e	e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		1	Fondo accesso risorse idriche	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			Fondo potabilizzazione acque	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0.9.478.25			Sindaci vittime atti criminali	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	41ter	1	Benefici Vittime crim. Org. e dovere	s	c	56,5	52,5	63,0	56,5	52,5	63,0	56,5	52,5	63,0
		2	Estensione benefici	s	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.03	41quater	1a	Vittime terrorismo e stragi	s	c	0,24	0,25	0,29	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
		1b	assegno vitalizio figli	s	c	1,4	0,3	0,4	1,4	0,3	0,4	1,4	0,3	0,4
		c	invalidità e danni morali	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		d	farmaci SSN	s	c	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
		1e	Vittime terrorismo all'estero	s	c	4,7	0,4	0,5	4,7	0,4	0,5	4,7	0,4	0,5
	113	1	Protocollo welfare	s	c	-284	0	0	-284	0	0	-284	0	0

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
	42	1d	Marche e Umbria	s	k	5,9	4,2	2,5	5,9	4,2	2,5	5,9	4,2	2,5
		1e	Marche e Umbria	s	k	17,0	13,6	10,2	17,0	13,6	10,2	17,0	13,6	10,2
0.9.478.40		1f	Marche e Umbria - Contr. Pluriennali	s	k	5	10	15	50	50	50	50	50	50
		3	Marche e Umbria	s	c	3	3	3	0	0	0	0	0	0
			Marche e Umbria	e	contr	0	0	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3
		3bis												
		3ter												
		3quater	Rischio idrogeologico	s	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3quinquies	Alluvione Veneto	s	k	15	0	0	15	0	0	15	0	0
		3sexies	Sisma Basilicata, ecc. - contr. Plur.	s	k	5	5	5	20	20	0	20	20	0
	67 bis	3	Edilizia canone sostenibile	s	c	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	79bis	1	Fondo ricerca di base	s	k	10	0	0	3	5	2	3	5	2
	83	1	Talassemici	s	c	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0
		3	Tabacchi	e	t	140,0	460,0	460,0	140,0	460,0	460,0	140,0	460,0	460,0
		3bis	Fondo pol. Strutturali	s	c	140,0	280,0	280,0	140,0	280,0	280,0	140,0	280,0	280,0
0.9.478.17		a-bis	Indennizzo L 229/2005 - talidomide	s	c	40,0	10,0	10,0	40,0	5,0	5,0	40,0	5,0	5,0
	113bis	1	TFR	e	t	-135,0	-180,0	-180,0	-135,0	-180,0	-180,0	-135,0	-180,0	-180,0
	121	11 gbis	LSU	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.9.478.5		12	ASU	S	K	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
			Fondo pol. Strutturali	s	c	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
			Fondo politiche comunitarie	s	D	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0
0.9.478.4		12bis	Contributo Stabilizzazione LSU	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0.9.478.16			Indennità mobiltà	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	156	9	Fondo pol. Strutturali	s	c	-212,5	-276,0	-280,0	-212,5	-276,0	-280,0	-212,5	-276,0	-280,0
24.110	24	2bis	Fiuli V G	s	c	20,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.8	28	4bis	Fondo aree svantaggiate	s	c	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0
30.047	30bis		Ripartizione risorse											
31.10	31	6bis	mostra cultura italiana estero	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
31.5 - 6	31	6bis	Unità di crisi MAE	s	c	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
31.12	31	6bis	Assunzioni MAE	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.2	32	2bis	Contributo TWAS - IAMP	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
32.15	32	3	Expo Shangai	s	c	2,0	5,0	6,0	1,0	4,0	6,0	1,0	4,0	6,0

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
34.35	34	4bis	Nucleo operativo corpo forestale - Ambiente	s	c									
37.044	37bis		Finanziamento OIC, IASB, EFRAG	e	e	0,0	0,0	0,0						
37.045			espropriazioni pb utilità	s	c									
39.45	39		Fondo sicurezza e soccorso	s	c	70,0	-10,0	-10,0	50,0	15,0	-5,0	50,0	15,0	-5,0
41.4	41	1	Assunzione org. Com. atlantica	s	c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
41.018	41bis		Fondo legalita	s	c	0,0	0,0	0,0						
42.16	42	3bis	Definizione automatica versamenti contributivi	s	c	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
			Definizione automatica versamenti fiscali	e	t	13,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5
42.37	42	3bis	Acquisto mezzi aerei - incendi boschivi	s	k	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
	150	8	Fondo interventi strutturali pol. Economica	s	c	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
0.42.37.1		8	FAS	s	k	-150,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
42.09	42bis		Alluvione Teramo	s	k	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
48.6	48	6bis	Agenzia sicurezza alimentare	s	c	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	1,5
49.087			Aziende agricole siclia - malattie viti	s	c	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			FAS	s	k	-150,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
56.041	56bis	1	Fondo Idrogeno	s	k	10,0	0,0	0,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0
		2	Fondo OGM	s	c	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
		3	Fondo Biotecnologie	s	k	3,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	2,0	0,0
61.11	61	16bis	Proroga convenzione Tirrenia	s	c	5,0	15,0	0,0	5,0	15,0	0,0	5,0	15,0	0,0
	61	3	Contributo dumping	s	k	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
	61	6	Fondo demolizione naviglio obsoleto	s	k	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
	62	20	Piano sicurezza stradale	s	c	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
61.17	16bis		Proroga sgravi contributivi cabotaggio	s	c	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Proroga sgravi contributivi cabotaggio	e	contr	0,0	0,0	0,0	-21,0	-2,0	0,0	-23,0	0,0	0,0
	16ter		Riduzione FL art. 65 L. 448/2001 e art. 4 L13/2006	s	k	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
			Versamento entrata residui	e	e	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62.90	62	4	soppressione	s	c	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
62.99	62	24bis	Servizi ferroviari viaggiatori e merci	s	c	104,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0
		23	Riduzione emissioni e risparmio energetico	s	k	-20,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
			Riduzione aut. Spesa	s	c	-34,0	0,0	0,0	-25,0	-9,0	0,0	-25,0	-9,0	0,0

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
62.037	62bis		Passante Bologna	s	k	5,0	4,0	0,0	2,0	3,0	4,0	2,0	3,0	4,0
62.038	62bis		Linee metropolitane	s	k	0,0	10,0	20,0	0,0	5,0	15,0	0,0	5,0	15,0
63.1	63	3	E 78 - GR-FA - strada	s	k	3,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	2,0	0,0
63.2	63	3	L. 266 del 2006 art. 1 co. 92	s	k	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
63.26	63	1	Legge obiettivo	s	k	3,0	2,0	0,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
66.3	66	565	Fondo eventi sportivi internazionali - pallavolo	s	k	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0
66.06	66bis		Mondiali ciclismo - contr. Pluriennali	s	k	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	8,0	2,0	5,0	8,0
67.08	67bis		Riordino funzioni sanitarie penitenziarie	s	c									
68.011	68bis	1	Salvaguardia Venezia	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69.023	69bis	2	Interventi per Venezia	s	k	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	290	69bis	Caserma Rossani Bari (stralcio)	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70.87	70		Emittenti locali	s	c	0,0	15,0	10,0	0,0	15,0	10,0	0,0	15,0	10,0
80.9	80	6bis	Monitoraggio rischio sismico	s	k	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
80.23	80	3bis	fondo potenziamento ricerca interazioni ambiente salute	s	k	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
80.25	80	4bis	ICRAM	s	c	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
		7bis	Difesa suolo piccoli comuni	s	k	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
		7ter	Manutenzione reticolo idrografico	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Difesa del suolo	s	k	-15,0	-10,0	0,0	-15,0	-10,0	0,0	-15,0	-10,0	0,0
80.02	80bis		fondo ristrutturazione reti idriche	s	k	30	20	20	10	15	25	10	15	25
81.014	81bis		Fondo clima	s	c	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
81.034	81bis		Ferrovie dismesse	s	k	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
81.042	81bis	1	Fondo demolizione opere abusive	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81.052	81bis		Funzionamento enti parco	s	c	2,0	2,0	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
82.028	82bis		Agenzia formazione continua	s	c									
84.7	84	3bis	Indennità bilinguismo	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
86.05	86bis		Assunzioni	s	c	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
88.019	88bis		fondo nazionale fauna selvatica	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			fondo repressioni reati in danno agli animali	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			carbon tax	e	t	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
89.06	89bis		Valorizzazione parchi archeologici siciliani Unesco	s	k	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93.034	93bis	1	Centro libro e lettura	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		2	Fondo progetti restauro BCA	s	c	-3,0	-3,0	-3,0	-1,0	-2,0	-3,0	-1,0	-2,0	-3,0
93.035	93bis		150° unità Italia	s	k	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
	62	16	Fondo trasporto combinato	s	k	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
	114	3	Stabilizzazione rapporto lavoro	s	k	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
93.016	93bis	1	Fondo ripristino paesaggio	s	k	15,0	15,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
94.130	94	15bis	Fondo concorso Stato funzionamento licei linguistici	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
96.6	96		Fondo Universita - Statalizzazione	s	c	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96.14	96	3quinquies	Contributo istituzioni artistiche e musicali	s	c	10	10	10	10	10	10	10	10	10
96.03	96bis		CEINGE - biotecnologie	s	c	3	3	0	3	3	0	3	3	0
100.17	144bis	6	asili nido	s	c	70,0	0,0	0,0	15,0	25,0	30,0	15,0	25,0	30,0
		7	servizi socio-educativi	s	c	3,0	3,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
103.019	103bis		Telefono azzurro	s	c	1,5	0	0	1,5	0	0	1,5	0	0
105.22	105	2bis	Indennità sociale non vedenti	s	c	3,5	3,6	3,8	3,5	3,6	3,8	3,5	3,6	3,8
105.06	105ter		Bilancio di genere	s	c	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
105.07	105quater		Statistiche di genere	s	c	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
105.018	105bis		Fondo mobilità disabili	s	k	5,0	3,0	3,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0
105.021	105bis		Fondo solidarietà per i mutui acquisto prima casa	s	k	10,0	10,0	0,0	5,0	8,0	7,0	5,0	8,0	7,0
106.110	106		Investimenti INAIL	s	k									
109.4	109		Previdenza complementare - da MEF a ISTR (var. compensativa)	s	c									
112.2	112	2	Contenziosi INPS	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0.116.16.2	116	6	Sostituzione comma 7 art 116 ammortizzatori sociali	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116.16	114	7	Formazione - apprendistato	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120.15	120	2	potenziamento viabilità regioni Calabria e Sicilia	s	k	500,0	500,0	0,0	150,0	300,0	300,0	150,0	300,0	300,0
			Riduz.FAS - potenziamento viabilità regioni Calabria e Sicilia	s	k	-500,0	-500,0	0,0	-150,0	-300,0	-300,0	-150,0	-300,0	-300,0

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
123.1	123	1bis	Fondo compensativo comuni confinanti impianti inquinanti	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
125.15	125	4	Comitato italiano paraolimpico	s	c	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	125bis		Contributo CONI	s	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126.03	126bis		Sistema pb connettività	s	c	10,5	10,5	10,5	3,0	7,0	11,0	3,0	7,0	11,0
129.30			Giustizia militare	s	c									
		230-231	Autotrasportatori	s	c	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
			Autotrasportatori	s	k	0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
			Effetto sui saldi			**-37,5**	**-264,9**	**-238,7**	**-72,3**	**-266,4**	**-198,2**	**-74,3**	**-264,4**	**-198,2**
	3													
138.01	138bis		Piccole opere	s	k	0,0	0,0	0,0	-10,0	-7,0	0,0	-10,0	-7,0	0,0
100.17		144bis	confische -maggiori entrate	e	e	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145.44	145,0	7bis	Parco nazionale La Maddalena - assunzioni	s	c	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
145.81	145	8	Straordinario corpi polizia, FFAA e VVF	s	c	93,2	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
			Apporto Inpdap	s	c	-27,5								
			Contr. Aggiuntiva	s	c	10,8								
			SSN	s	c	-5,7								
			IRPEF	e	t	12,0								
146.7	146	6	Inquadramento in soprannumero CC	s	c									
146.269	146	31	Assunzioni CNEL	s	c	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
149.01	149bis	1	FUA interno	s	c	5	5	5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
			apporto INPDAP	s	c	-1,5	-1,5	-1,5						
			contribuzione aggiuntiva	s	c	0,6	0,6	0,6						
			SSN	s	c	-0,3	-0,3	-0,3						
			IRPEF	e	t	0,6	0,6	0,6						
		2	Carriera prefettizia	s	c	9,0	9,0	9,0	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
			apporto INPDAP	s	c	-2,7	-2,7	-2,7						
			contribuzione aggiuntiva	s	c	1,0	1,0	1,0						
			SSN	s	c	-0,6	-0,6	-0,6						
			IRPEF	e	t	1,2	1,2	1,2						
		3	Fondo contratti	s	c	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
	3	8	5 per mille	s	c	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0	0,0
	3	87	assunzioni corpi di polizia	s	c	30,0	20,0	0,0	15,5	10,3	0,0	15,5	10,3	0,0
			apporto INPDAP	s	c	-8,8	-5,9	0,0						
			contribuzione aggiuntiva	s	c	3,5	2,3	0,0						
			SSN	s	c	-1,8	-1,2	0,0						
			IRPEF	e	t	3,9	2,6	0,0						

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
	3	109	eliminazione proroga soppr. Uff.perif. MEF (93.22)	s	c	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-3,0	-1,0	-2,0	-3,0
	3	134	patto per il soccorso vigili del fuoco	s	c	10,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
			apporto INPDAP	s	c	-2,9	0,0	0,0						
			contribuzione aggiuntiva	s	c	1,2	0,0	0,0						
			SSN	s	c	-0,6	0,0	0,0						
			IRPEF	e	t	1,3	0,0	0,0						
150.12	150	7bis	Fondo politiche strutturali	s	c	-209,8	-280,0	0,0	-209,8	-280,0	0,0	-209,8	-280,0	0,0
			CNEL	s	c	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
			Tab C - CNIPA	s	Cc	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
150.13	150	2	Tab C - taglio lineare	s	Cc	-190,0	-190,0	-320,0	-190,0	-190,0	-300,0	-190,0	-190,0	-300,0
			Tab C - Istat	s	Cc	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0
			Tab C Mipaf - fondo enti	s	Cc	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			Tab. C - Editoria	s	Cc	37,5	56,0	64,0	37,5	56,0	64,0	37,5	56,0	64,0
			Tab D - Fondo occupazione	s	D	-17,00	0,0	0,0	-17,00	0,0	0,0	-17,00	0,0	0,0
			Effetto sui saldi			**351,3**	**107,4**	**252,0**	**313,0**	**121,1**	**237,4**	**313,0**	**121,1**	**237,4**
			TOTALE			**448,6**	**511,3**	**251,1**	**1.425,7**	**1.419,3**	**352,9**	**422,7**	**418,8**	**352,9**
			modifiche su osservazioni servizio bilancio camera:											
	4	1-21	contribuenti minimi e marginali	e	t	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
	9	35	esenzione conc. Gov. Cellulari	e	t	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
	22		comuni commissariati esclusi patto 2008	s	c	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
			Saldi differenziali			**470,6**	**509,3**	**271,1**	**1.368,7**	**1.417,3**	**372,9**	**365,7**	**416,8**	**372,9**
NON CANCELLARE			**RIEPILOGO V° CAMERA**											
			Totale entrata			**-87,4**	**126,1**	**87,3**	**-19,7**	**68,4**	**197,8**	**-21,7**	**70,4**	**197,8**
			tributarie	**E**	t	-212,1	120,6	81,8	-1,2	67,9	195,3	-1,2	67,9	195,3
			extratributarie	**E**	e	124,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
			altre	**E**	contr	0,0	0,0	0,0	-24,0	-5,0	-3,0	-26,0	-3,0	-3,0
			Totale spese lorde			**-2.276,4**	**-1.507,8**	**847,8**	**-1.139,3**	**-517,4**	**868,4**	**-138,3**	**485,1**	**868,4**
			spese correnti	**S**	c	476,7	1.094,7	916,0	311,8	769,9	729,0	312,8	772,4	729,0
			spese in conto capitale	**S**	k	-2.753,1	-2.602,5	-68,2	-1.451,1	-1.287,3	139,4	-451,1	-287,3	139,4
			netto regolazioni			-276,4	492,2	847,8	-1.139,3	-517,4	868,4	-138,3	485,1	868,4
			Regolazioni debitorie			**-2.000,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			Capitale netto regolazioni			**-753,1**	**-602,5**	**-68,2**	**311,8**	**769,9**	**729,0**	**312,8**	**772,4**	**729,0**

Emend.	Art.	Co.	Oggetto			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
						2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
			TABELLA A	S	A	-97,5	-734,8	-762,4	-90,0	-700,0	-780,0	-90,0	-700,0	-780,0
			- Regolazioni debitorie			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- Altro			-97,5	-734,8	-762,4	-90,0	-700,0	-780,0	-90,0	-700,0	-780,0
			TABELLA B	S	B	-15,0	-24,2	-5,7	-5,0	-15,0	-20,0	-5,0	-15,0	-20,0
			- Regolazioni debitorie			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- Altro			-15,0	-24,2	-5,7	-5,0	-15,0	-20,0	-5,0	-15,0	-20,0
			TABELLA C	S	Cc	-137,0	-116,5	-248,5	-137,0	-116,5	-228,5	-137,0	-116,5	-228,5
				S	Ck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			TABELLA D	S	D	-32,0	0,0	-15,0	-17,0	0,0	-15,0	-17,0	0,0	-15,0
			TABELLA E	S	Ec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				S	Ek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			TABELLA F	S	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			TABELLA 1	S	k1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			(2)TOTALE A + B + C + D + E +			-281,5	-875,5	-1.031,6	-249,0	-831,5	-1.043,5	-249,0	-831,5	-1.043,5
			Saldi differenziali			470,6	509,3	271,1	1.368,7	1.417,3	372,9	365,7	416,8	372,9

QUADRO DI SINTESI

BILANCIO 2008 - COMPETENZA

al netto delle regolazioni contabili e debitorie

(valori espressi in milioni di €uro)

	DLB 2008 + note precedenti	Emendamenti approvati	Bilancio integrato
ENTRATE			
Tit. 1	426.696	- 212	426.484
Tit. 2	29.511	125	29.636
Tit. 3	2.254	-	2.254
Entrate finali	**458.461**	**-87**	**458.373**
SPESE			
interessi)	352.421	330	352.751
Interessi	*78.615*	*-90*	*78.525*
Tit. 2	61.233	- 799	60.434
Spese finali	**492.270**	**- 559**	**491.711**

Risultati differenziali

Risparmio pubblico	**25.170**	**-328**	**24.843**
Saldo netto da finanziare	**-33.809**	**471**	**-33.338**

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata	33.010	-	33.010
spesa	42.915	-2.000	40.915
Ricorso al mercato	**-241.927**	**2.471**	**-239.455**

Fonte: RGS

QUADRO DI SINTESI

BILANCIO 2009

al netto delle regolazioni contabili e debitorie

(valori espressi in milioni di €uro)

	DLB 2009 + note precedenti	Emendamenti approvati	Bilancio integrato
Entrate			
Tit. 1	438.764	121	438.885
Tit. 2	29.103	6	29.109
Tit. 3	1.431	-	1.431
Entrate finali	**469.299**	**126**	**469.425**
Spese			
Tit. 1	444.597	242	444.839
Tit. 2	54.091	- 626	53.465
Spese finali	**498.688**	**- 383**	**498.304**
- di cui:			
Interessi	**82.820**	**- 88**	**82.732**

Risultati differenziali

Risparmio pubblico	**23.270**	**- 116**	**23.154**
Saldo netto da finanziare	**- 29.389**	**509**	**- 28.880**

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata	33.010	-	33.010
spesa	42.060	-2.000	40.060
Ricorso al mercato	**- 231.178**	**2.509**	**- 228.668**

QUADRO DI SINTESI

BILANCIO 2010

al netto delle regolazioni contabili e debitorie

(valori espressi in milioni di €uro)

	DLB 2010 + note precedenti	Emendamenti approvati	Bilancio integrato
Entrate			
Tit. 1	458.689	82	458.771
Tit. 2	28.532	6	28.537
Tit. 3	1.074	-	1.074
Entrate finali	**488.296**	**87**	**488.383**
Spese			
Tit. 1	445.799	- 96	445.703
Tit. 2	49.989	- 88	49.901
Spese finali	**495.788**	**- 184**	**495.604**
- di cui:			
Interessi	**83.757**	**- 88**	**83.669**

Risultati differenziali

Risparmio pubblico	**41.423**	**183**	**41.606**
Saldo netto da finanziare	**- 7.492**	**271**	**- 7.221**

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata	33.010	-	33.010
spesa	36.160	-	36.160
Ricorso al mercato	**- 207.444**	**271**	**- 207.173**

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url
http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm

Senato della Repubblica
www.Senato.it